



Università
Ca'Foscari
Venezia

Corso di Laurea Magistrale
in Economia e Finanza

Tesi di Laurea

**Truffe, frodi in commercio e settore
vitivinicolo: analisi della legislazione
e delle modalità di svolgimento**

Relatore:

Ch. prof. Simone MAZZONETTO

Correlatore:

Ch. prof.ssa Caterina CRUCIANI

Laureanda:

Giulia PILLAN

Matricola 989769

Anno Accademico

2022-2023

*Alla mia Famiglia allargata poiché ognuno di loro, a modo suo, mi ha insegnato qualcosa
che mi è stato utile nella vita.*

*Mi avete reso una persona forte, caparbia, capace di superare le avversità anche se
sembrano insormontabili ma soprattutto mi avete insegnato a essere tenace e a lottare fino
alla fine.*

*Vi sono infinitamente e per sempre grata, questa Laurea tanto ambita, è anche un po'
vostra.*

Vi voglio bene.

Sommario

INTRODUZIONE	1
RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E FRODI FISCALI	5
1.1. CRONOLOGIA DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO	7
1.1.1 <i>Normativa del XX Secolo</i>	7
1.1.2 <i>Normativa dall'anno 2000</i>	11
1.2. I, II E III DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO	13
1.3. L'ATTUALE DISCIPLINA	17
1.4. LE AUTORITÀ DI SETTORE	24
1.4.1 <i>Financial Action Task Force</i>	24
1.4.2 <i>Moneyval</i>	25
1.4.3 <i>Financial Intelligence Unit</i>	26
1.4.4 <i>Gruppo Egmont</i>	27
1.4.5 <i>Comitato di Sicurezza Nazionale</i>	27
1.4.6 <i>Autorità di Vigilanza di Settore</i>	27
1.4.7 <i>Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo</i>	28
1.4.8 <i>Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza</i>	28
1.4.9 <i>Direzione Investigativa Antimafia</i>	28
1.5. I PILASTRI DEI PRESIDI ANTIRICICLAGGIO	28
1.5.1 <i>Adeguate Verifica della Clientela</i>	30
1.5.1.1 <i>Adeguate Verifica della Clientela ordinaria</i>	30
1.5.1.2 <i>Adeguate Verifica in modalità semplificata</i>	37
1.5.1.3 <i>Adeguate Verifica in modalità rafforzata</i>	38
1.5.2 <i>La conservazione di documenti e dati</i>	43
1.5.3 <i>Segnalazione di Operazione Sospetta</i>	45
1.5.4 <i>Obblighi di comunicazione</i>	50
1.6. EVASIONE E FRODE FISCALE	51
TRUFFE E FRODI, ANALISI PUNTUALE DELLA NORMATIVA PER LA DERIVAZIONE DEI REATI	53
2.1. TRUFFA	54
2.2. TRUFFA AI DANNI DELLO STATO, ENTI PUBBLICI O COMUNITÀ EUROPEE	56
2.3. FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO	58
2.3.1 <i>Difformità per origine</i>	62
2.3.2 <i>Difformità per provenienza</i>	62
2.3.3 <i>Difformità per qualità</i>	62
2.3.3.1 <i>Analisi della tutela del marchio e del Made in Italy</i>	70
2.3.3.2 <i>Il marchio di qualità nel settore vinicolo</i>	76
2.3.4 <i>Difformità per quantità</i>	80
TRUFFE, FRODI E SETTORE VITIVINICOLO: CASI PRATICI E METODI DI INDIVIDUAZIONE DEI REATI	87
3.1. CONTRAFFAZIONE, MADE IN ITALY E FRODI SULLA QUALITÀ	89
3.2. ADULTERAZIONE E SOFISTICAZIONE DEL VINO	92
3.3. TRUFFE "SULLA CARTA"	94
3.4. RICEZIONE DI FINANZIAMENTI NON DOVUTI	94
3.5. UNA MISURA DI IDENTIFICAZIONE: QUINTALI/ETTARO	95
CONCLUSIONI	99
BIBLIOGRAFIA	103

Indice delle figure

Figura 1: FATF Global Network	25
Figura 2. Fascette di misura 105,0 x 17,0 mm utilizzate per le denominazioni DOC e DOCG	79

Indice delle tabelle

Tabella 1. Scarti in meno ammessi	83
Tabella 2. Classi di precisione	84

Introduzione

Il settore vitivinicolo è senza indugio alcuno tra le filiere più proficue nel PIL nazionale, ha visto una crescita esponenziale delle esportazioni sul mercato internazionale che hanno raggiunto gli 8 miliardi di euro. La filiera produce un fatturato di 31 miliardi di euro con 530 mila imprese e oltre 870 mila addetti¹.

All'interno di questi numeri così significativi ci sono tre aziende in particolare che colgono la mia attenzione: Zambelli Enotech s.r.l., Enotecnica Pillan s.r.l. e VIMEG Technologies s.r.l., sono le tre aziende possedute dalla mia famiglia che da oltre un secolo fanno parte di questo mondo così significativo per il Paese.

Enotecnica Pillan, fondata nel 1943 dai fratelli Bortolo e Alberto Pillan come laboratorio familiare per rispondere alle esigenze del mercato del tempo. Con il passare degli anni i due fratelli si divisero lasciando a Bortolo la filiera relativa all'agricoltura mentre ad Alberto e i suoi figli Raffaele, Lorenzo e Ivo il settore vinicolo. L'azienda ha iniziato un'opera di modernizzazione e adattamento al nuovo mercato per iniziare la commercializzazione a tutto il livello nazionale. Oggigiorno l'azienda si è specializzata sulle piccole e medie cantine, conta 12 dipendenti ed esporta in oltre 50 Paesi del mondo macchine che coprono tutto il complesso processo della vinificazione fornendo e integrando innovative tecnologie a macchinari di storica importanza e rilievo che nel corso di questi 80 anni hanno mantenuto il loro inconfondibile aspetto.

Zambelli viene fondata nel lontano 1888 da Giuseppe Zambelli fabbro con grandi abilità che riuscì a imporsi nella produzione di pompe e accessori per l'irrorazione proseguendo per oltre un secolo attraverso il susseguirsi di generazioni familiari. Nel 2001 la famiglia Pillan acquista l'impresa con la convinzione di mantenere alto lo standard qualitativo cui il nome faceva capo e puntare sullo sviluppo e la modernizzazione dei prodotti per coprire la fase di vinificazione di cantine medie e medie-grandi.

Nel 2005 gli viene conferito il nome Zambelli Enotech, tutt'ora in uso ma la qualità dei prodotti e la cura nella produzione è rimasta inalterata. L'azienda oggi conta 20 dipendenti ed esportazioni a livello globale che le hanno permesso l'avvicinamento a diversi mondi vinicoli attraverso la personalizzazione dei prodotti per meglio rispecchiare le singole realtà internazionali.

Ultima ma solo per età, VIMEG Technologies, acquisita dai fratelli Pillan per completare la gamma di prodotti proposti dal gruppo. Al momento conta 4 dipendenti estremamente giovani e specializzati che permettono alla realtà, anche se piccola, di generare linee di imbottigliamento automatiche di altissima qualità e specificità per meglio interagire con le scelte commerciali del cliente

¹ Dell'Orefice G., 23 marzo 2023 – Il Sole 24 Ore «*Vitality punta sui mercati esteri - L'export da record sfiora gli 8 miliardi*»

finale. Il nome della società sta a ribadire il forte radicamento territoriale e familiare che le aziende hanno fin dalla loro costituzione infatti significa Vicenza, la provincia di produzione e Massimo, Eleonora e Giorgio, i figli dei tre soci originari. A riprova del forte valore familiare che le società possiedono, ad oggi all'interno delle aziende sono presenti sei membri della famiglia Pillan di tre diverse generazioni che anno dopo anno si stanno inserendo all'interno di questo mondo pieno di fascino e insidie per comprendere il vero valore della viticoltura e la grande prova di forza di un settore troppo spesso lasciato in balia di sé stesso.

Nel 2022 le società per meglio comprendere i bisogni e le necessità dei loro clienti hanno acquisito un vigneto nei colli Berici, in provincia di Vicenza, e si stanno adoperando per la ristrutturazione della cantina con lo scopo finale di creare un prodotto di nicchia e soprattutto di poter presentare ai propri acquirenti uno showroom funzionante e completo di attrezzature per tutti gli step di produzione, dalla fase di lavorazione a quella dell'imbottigliamento.

Visto il personale coinvolgimento nel settore e la grandezza in termini economici dello stesso, si è posto l'interesse nello svolgere un'analisi della legislazione che dovrebbe garantire la legalità del settore e un'analisi delle principali cause di frode. Si è svolta un approfondimento attraverso l'utilizzo di giornali e l'indagine con professionisti appartenenti al settore che hanno illustrato internamente i problemi che affliggono tale area.

È giornaliero che nelle più influenti testate giornalistiche si leggano titoli quali: «*Vino, 2 milioni di litri sequestrati a Imola per sospetta frode amministrativa*»² oppure anche «*Vino: sgominata la banda del falso Sassicaia, 2 arresti tra Toscana e Lombardia*»³ il che porta alla considerazione principe del lavoro: quali tipologie di frodi e truffe sono più diffuse nel settore vitivinicolo? Come vengono svolte in un settore che è così in evidenza dal punto di vista economico?

Settori di grandi dimensioni attirano la golosità degli avari e dei truffatori che sono disposti all'inganno per puro favore economico. È fondamentale ricordare che si truffa solo quando qualcosa risulta conveniente dal punto di vista economico ecco perché in tutti i casi di frode nel settore vitivinicolo a rimetterci sono sempre produzioni di pregio, dotate di una certificazione di qualità o addirittura produzioni di nicchia a numero limitato. Il vino comune, da tavola si aggira al giorno d'oggi a euro 0,40 al litro circa, cosa che esclude a priori la sua possibile frode ma ciò non toglie che questo spesso venga impiegato come mezzo all'interno della truffa. Vengono utilizzati vini scadenti in bottiglie ed etichette di alto pregio per depistare il consumatore comune e convincerlo all'acquisto, vengono riprodotti illegalmente segni distintivi di prodotti di grande valore, vengono italianizzati all'estero prodotti che non sono lavorati nel territorio nazionale e viene così distrutto il valore del Made in Italy che l'Italia è riuscita a costruirsi nel mondo.

La tesi è articolata in tre capitoli: legislazione antiriciclaggio, truffe e frodi

² Marzialetti S. & Dell'Orefice G., 11 Ottobre 2018 – Quotidiano Agrisole

³ Dell'Orefice G., 14 Ottobre 2020 – Quotidiano Agrisole

in commercio e infine l'applicazione pratica.

Nel primo ci si occupa della complessa analisi della legislazione antiriciclaggio con lo sviscerare dei diversi documenti che hanno portato alla nascita della più moderna disciplina attraverso le ultime modifiche della IV e V Direttiva Antiriciclaggio, si cercherà di mettere in evidenza anche la difficoltà riscontrata a livello comunitario per la differenza sostanziale delle singole legislazioni nazionali e il lungo processo di minima armonizzazione che ancora oggi non risulta totalmente sviluppato.

Si proseguirà poi nel secondo capitolo con l'analisi del codice civile e penale per la spiegazione degli articoli rimandanti a frodi, truffe, indebite percezioni, utilizzo di segni mendaci e tutte quelle materie che si possono riscontrare in un'analisi del settore vitivinicolo. La materia non risulta lineare e semplice in quanto i campi di applicazione dei diversi articoli producono alcune zone grigie per il possibile utilizzo di più norme con sanzioni talvolta diverse. In aggiunta a ciò, c'è anche l'intero gruppo delle circostanze aggravanti che partendo da una norma base vanno a implementare le sanzioni e le pene detentive per reati considerati più gravi e con pubblico interesse.

Alla conclusione del lavoro si giungerà attraverso un approccio più pratico, grazie al dialogo con esperti del settore e analisi dei più famosi casi di frodi e truffe riscontrati nelle più autorevoli testate giornalistiche di settore si cercherà di identificare lo schema di anomalia ricorrente nel settore cercando una similitudine per tipologia di reato. In molti casi l'analisi è risultata molto complessa e di possibile comprensione solo grazie a lavoratori del settore in quanto alcune tipologie di frodi più comuni non sono conosciute tra gli esterni. L'analisi ha permesso di arrivare e porsi una domanda fondamentale e a comprendere che in taluni casi per alcune tipologie di vini le truffe sono quasi considerate lecite in quanto la struttura globale del settore non permette che le produzioni risentano di agenti atmosferici non controllabili e devono garantire la produzione annua di un quantitativo specifico di prodotto.

Considerando l'attività della mia famiglia, risultava per me fondamentale portare all'evidenza queste problematiche che pongono in difficoltà un settore decisamente proficuo sotto più punti di vista.

Capitolo I

Riciclaggio, autoriciclaggio e frodi fiscali

La normativa riguardante il riciclaggio fu introdotta per la prima volta nel 1978 con l'articolo 648-bis⁴ del cp che annoverava solo un numero molto limitato di reati: sequestro di persona a scopo di estorsione, estorsione e rapina aggravata. Il concetto di riciclaggio come lo intendiamo ai giorni moderni venne identificato solo una decina di anni dopo andando a definire l'intralcio all'identificazione della provenienza illecita dei fondi.

Negli ultimi anni la normativa antiriciclaggio è andata crescendo di complessità per contrastare l'aumento e la diversificazione dei reati e per garantire ai partecipanti al mercato conoscenze sempre aggiornate.

Nonostante il susseguirsi delle direttive antiriciclaggio per l'armonizzazione minima all'interno dell'Unione Europea, ogni Paese è comunque libero di introdurre una propria disciplina più o meno rigida dettata dal rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo presente all'interno del suo territorio.

Questa differenza legislativa porta al tentativo di riciclaggio transazionale e all'incentivazione di arbitraggi normativi che permettano l'insediamento degli operatori in Paesi europei con ordinamenti meno severi. Nel 2019 la Commissione Europea ha portato alla luce queste differenze ponendo le basi per l'istituzione dell'Autorità di vigilanza antiriciclaggio europea e intensificando il rapporto tra le singole Financial Intelligence Unit⁵, chiamate a collaborare su fenomeni che travalicano i confini nazionali.

Nel corso degli anni la platea dei soggetti privati coinvolti è stata ampliata per includere, oltre alle banche, tutte le categorie di intermediari finanziari comprendenti non solo gli operatori dei servizi a pagamento, ma anche i professionisti e tutte le altre attività non finanziarie che possono permettere di intercettare operazioni che racchiudono proventi illeciti.

Nel nostro Paese si stima che il fatturato ascrivibile all'economia criminale sia di circa 170 miliardi di euro l'anno⁶. Ciò che è importante portare

⁴ Codice penale, Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo XIII – Dei delitti contro il patrimonio, Capo II – Dei delitti contro il patrimonio mediante frode, Art. 648-bis – Riciclaggio: «Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.»

⁵ Per la specifica sulle funzioni delle Financial Intelligence Unit si veda Capitolo I, paragrafo 1.4, sottoparagrafo 1.4.3

⁶ N. Gazzilli, N. Lorenzini, S. Mazzonetto «Il rischio di riciclaggio e autoriciclaggio nei reati tributari e frodi fiscali», Libreria Universitaria, Padova, 2021

all' evidenza è che il criminale economico si assume un duplice rischio: quello della pena per il reato ma anche quello di non poter fruire delle somme acquisite attraverso comportamenti illeciti.

Contestare il reato di riciclaggio non è una questione semplice, sono necessari riscontri investigativi che siano capaci di dimostrare l'illecita provenienza del denaro e dei beni o altre utilità economiche oltre ogni ragionevole dubbio.

Nel corso degli anni, accanto alla disciplina è andato modificandosi anche il concetto di riciclaggio e i suoi contenuti, si è passati dal *money laundering* che racchiudeva l'immagine della pulizia del denaro derivante da attività illecita al *money dirtying* che definisce principalmente le attività con finalità terroristiche e criminali. Si è passati da un riciclaggio prettamente monetario con la movimentazione fisica e materiale delle risorse pecuniarie, a uno informatico basato sul valore delle informazioni e dalla loro movimentazione con meccanismi sempre più sofisticati e complessi.

La definizione di riciclaggio non è dettata da un unico articolo ma si può determinare da alcuni articoli del TUB, il Testo Unico Bancario e da numerosi decreti legislativi che vanno ad ampliare le conoscenze già rese note o a integrarle con le direttive dettate a livello comunitario.

Nell'accezione attuale, la composizione del reato la determiniamo con l'utilizzo dell'articolo 648-bis⁷ e ter⁸ del cp e del decreto legislativo 90/2017. Per essere precisi, la fattispecie identificata dal decreto legislativo 231 del 21 novembre 2007 che andava recependo la Direttiva Ce numero 60 del 2005 modificata poi con il d. lgs 90/2017 risultava già molto più ampia rispetto a quella degli articoli del cp.

Fino al 2014 nel nostro Paese non era presente la definizione del reato di autoriciclaggio che venne introdotta nel dicembre di quell'anno⁹ punendo anche chi aveva commesso il reato presupposto. È da notare quindi, che prima di tale legge chi commettesse i reati che avevano portato i proventi da riciclare non era considerato punibile. Ad oggi, tale disciplina limita la portata del reato alla condotta che non corrisponda al mero utilizzo o al godimento personale.

⁷ Codice penale, Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo XIII – Dei delitti contro il patrimonio, Capo II – Dei delitti contro il patrimonio mediante frode, Art. 648-bis – Riciclaggio, si veda nota n. 4

⁸ Codice penale, Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo XIII – Dei delitti contro il patrimonio, Capo II – Dei delitti contro il patrimonio mediante frode, Art. 648-ter – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: «*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*»

⁹ Codice penale, Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo XIII – Dei delitti contro il patrimonio, Capo II – Dei delitti contro il patrimonio mediante frode, Art. 648-ter 1 – Autoriciclaggio, introdotto con Legge 186/2014, Art. 3, c. 3, decorrenza 1° gennaio 2015

1.1. Cronologia della normativa antiriciclaggio

Si susseguiranno, nel paragrafo seguente e nei prossimi, la normativa antiriciclaggio passata e quella moderna andando ad evidenziare le disposizioni degli anni 1980-1990 in prima battuta e successivamente dividendo le normative più recenti. Paragrafi a parte saranno destinati alle V Direttive Antiriciclaggio ritenute le basi portanti della legislazione moderna.

1.1.1 Normativa del XX Secolo

La prima trattazione internazionale in tema di riciclaggio è la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa datata 27 giugno 1980 e più largamente conosciuta come R 80/10 rubricata "*Misure contro il trasferimento e la custodia di fondi di origine criminale*". Il quadro geo-politico dell'epoca portava alla luce numerosi crimini quali rapine, sequestri ed estorsioni e il Comitato auspicava una collaborazione tra l'autorità giudiziaria e gli operatori del settore bancario per la loro riduzione. A questi ultimi era richiesto di verificare l'identità del soggetto in caso di apertura di conti correnti o cassette di sicurezza e nel caso di operazioni di importo elevato, di astenersi dal compiere suddette operazioni nel caso in cui il soggetto richiedente creasse sospetto e da ultimo la richiesta di corsi continuativi di formazione per i dipendenti per permettere una comprensione piena dei rischi.

L'Italia risultava già nettamente all'avanguardia in merito a questi aspetti in quanto possedeva da ben due anni l'articolo 648-bis del cp¹⁰ che andava identificando la versione primaria della definizione di riciclaggio. La prima specificazione del reato includeva solo la sostituzione di denaro o i valori provenienti da crimini attuali nel periodo quindi: rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione.

L'Italia era una degli apripista nella legislazione anche in relazione all'identificazione del cliente negli istituti bancari in quanto era già stato previsto con la legge 15 del 6 febbraio 1980, che modificava il decreto-legge del 1979 in cui si imponeva, alla Pubblica Amministrazione l'identificazione del soggetto che compiva un'operazione e la conservazione della documentazione relativa.

Documento fondamentale la Dichiarazione di Principi concernenti la prevenzione dell'uso criminale del sistema bancario a fini di riciclaggio del denaro sottoscritta il 12 dicembre 1988 a Basilea composta di cinque parti: l'identificazione del titolare legale dei conti correnti o delle cassette di sicurezza, il divieto dell'effettuazione dell'operazione nel caso di sospetto sul cliente, il rispetto delle legislazioni nazionali, la collaborazione tra le autorità di vigilanza e le forze dell'ordine e infine l'osservanza della dichiarazione.

Viene espressamente richiesto dal documento in esame: la formazione

¹⁰ Codice penale, Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo XIII – Dei delitti contro il patrimonio, Capo II – Dei delitti contro il patrimonio mediante frode, Art. 648-bis – Riciclaggio, si veda nota n. 4

del personale, l'informazione dello stesso sulla linea che la banca aveva deciso di assumere, l'adeguata verifica della clientela e la conservazione della documentazione interna delle operazioni. Viene evidenziata la possibilità di eventuali modifiche al sistema interno alla banca per la predisposizione di strumenti adeguati ai criteri di cui sopra.

Viene emanata il 19 dicembre 1988 la Convenzione di Vienna che combatteva il narcotraffico internazionale e che vedeva il suo fulcro nell'articolo 3 in cui venivano definiti i comportamenti che dovevano essere penalizzati da ciascuna giurisdizione. Nel paragrafo 1¹¹ venivano criminalizzate tutte le fasi della filiera del narcotraffico mentre al secondo capoverso¹² veniva data la prima vera definizione di riciclaggio: il fenomeno di conversione o trasferimento dei beni con la consapevolezza che questi derivano da uno dei reati della filiera del traffico di droga al fine di contraffazione dell'origine illecita di suddetti beni.

L'articolo 5¹³ della Convenzione concretizza l'azione verso le

¹¹ Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, Art. 3 – Reati e Sanzioni, c. 1, lett. a: «1. Ciascuna Parte adotta i provvedimenti necessari per attribuire il carattere di reato, nella sua legislazione interna, qualora l'atto sia stato commesso intenzionalmente: a) I) alla produzione, alla fabbricazione, all'estinzione, alla preparazione, all'offerta, alla messa in vendita, alla distribuzione, alla vendita, alla consegna a qualsiasi condizione, alla mediazione, alla spedizione, alla spedizione in transito, al trasporto, all'importazione o all'esportazione di qualsiasi sostanza stupefacente o psicotropa in violazione delle disposizioni della Convenzione del 1961 (così come) emendata o della Convenzione del 1971, II) alla coltivazione del papavero da oppio, dell'arbusto di coca o della pianta di cannabis, ai fini della produzione di stupefacenti in violazione delle disposizioni della Convenzione del 1961 e della Convenzione del 1961 (così come) emendata, III) alla detenzione o all'acquisto di qualunque sostanza stupefacente o psicotropa ai fini di una delle attività enumerate al capoverso i) precedente, IV) alla fabbricazione, al trasporto o alla distribuzione di attrezzature, di materiali o di sostanze figuranti nella Tabella I ed alla Tabella II, nella coscienza che essi siano utilizzati nella coltivazione, produzione o fabbricazione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope o per questi fini, V) all'organizzazione, alla direzione o al finanziamento di uno dei reati enumerati ai capoversi I), II), III) o IV) precedenti.»

¹² Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, Art. 3 – Reati e Sanzioni, c. 1, lettera b: «b) I) alla, conversione o al trasferimento dei beni nella coscienza che essi provengono da uno o più reati determinati in conformità con il capoverso a) del presente paragrafo o da una partecipazione alla sua perpetrazione, allo scopo di dissimulare o di contraffare l'origine illecita di detti beni o di aiutare qualsiasi persona, la quale sia implicata nella perpetrazione di uno di tali reati, a sfuggire alle conseguenze legali dei suoi atti, II) alla dissimulazione o all'alterazione della natura dell'origine, del luogo, della disposizione, del movimento o della proprietà reale dei beni oppure dei diritti relativi nella coscienza che essi provengano da uno o più reati determinati conformemente al capoverso a) del presente paragrafo o da una partecipazione ad uno di questi reati»

¹³ Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, Art. 5 – Confisca: «1. Ciascuna Parte adotta i provvedimenti che si rivelano necessari per consentire la confisca: a) dei proventi ricavati da reati stabiliti conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 3 o di beni il cui valore corrisponde a quello di tali proventi; b) di sostanze stupefacenti e psicotrope, materiali ed attrezzature o altri strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati in qualunque modo per i reati stabiliti conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 3. 2. Ciascuna Parte adotta inoltre i provvedimenti che si rivelano necessari per permettere alle sue autorità competenti di identificare, individuare, congelare o sequestrare i proventi, i beni, gli strumenti oppure ogni altra cosa di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai fini di una eventuale confisca. 3. Per poter applicare le misure previste al presente articolo, ciascuna Parte abilita i suoi tribunali o altre autorità competenti ad ordinare l'esibizione o il sequestro di documenti bancari, finanziari o commerciali. Le Parti non possono invocare il segreto bancario per rifiutare di dare effetto alle disposizioni del presente paragrafo. 4. A seguito di una domanda presentata in virtù del presente articolo da una Parte che abbia giurisdizione riguardo ad un reato determinati in conformità con il paragrafo 1 dell'articolo 3, la Parte sul cui territorio sono situati proventi, beni, strumenti od ogni altra cosa di cui al paragrafo 1 del presente articolo: I) trasmette la domanda alle sue autorità competenti in vista di far pronunciare un ordine di confisca, e qualora detto ordine venga emanato, lo fa eseguire, oppure II) trasmette alle sue Autorità competenti affinché venga eseguito nei limiti della domanda l'ordine di confisca emesso dalla Parte richiedente in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, per quanto riguarda proventi, beni, strumenti od ogni altra cosa di cui al paragrafo 1 che siano situati sul territorio della Parte richiesta. b) A seguito di una domanda presentata in virtù del presente articolo da un'altra Parte che abbia giurisdizione riguardo ad un reato determinato conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 3, la Parte richiesta prende provvedimenti per individuare, identificare, bloccare o sequestrare i proventi, i beni, gli strumenti od ogni altra cosa di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ai fini di un'eventuale confisca da adottare sia dalla Parte richiedente, sia a seguito di una domanda formulata in virtù del capoverso a) del presente paragrafo, dalla Parte richiesta; c) le decisioni di misure previste ai

organizzazioni criminali da parte dello Stato attraverso la confisca.

È importante notare come i reati a cui si fa riferimento nell'articolo 3 siano molto limitati ma nonostante ciò si consideri questo articolo il fondamento della lotta al riciclaggio.

Nel 1989 nacque il GAFI, Gruppo di Azione Finanziaria, meglio conosciuto come Financial Action Task Force (FATF)¹⁴, organizzazione intergovernativa autonoma e indipendente che si opponeva al riciclaggio di denaro a livello internazionale. Inizialmente i membri erano gli stessi Stati facenti parte del G7¹⁵ con l'aggiunta di Australia, Austria, Belgio, Lussemburgo, Olanda, Spagna, Svezia e Svizzera per un totale di 15 Paesi e della Commissione Europea¹⁶.

Il I Rapporto GAFI del 1990, denominato *“International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation”*, meglio conosciuto dalla generalità del settore come “40 Raccomandazioni” si componeva di tre parti: le più comuni metodologie di riciclaggio, le iniziative a livello nazionale e internazionale e infine, le raccomandazioni vere e proprie. Queste ultime si suddividono a loro volta in quattro sezioni denominate con le

capoversi a) e b) del presente paragrafo sono adottate dalla Parte richiesta in conformità e nei limiti della sua legislazione interna e conformemente alle sue regole di procedura o ad ogni trattato, accordo o intesa bilaterale o multilaterale che la vincola alla Parte richiedente; d) le disposizioni dei paragrafi da 6 a 19 dell'articolo 7 si applicano mutatis mutandis. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 10 dell'articolo 7, le domande effettuate in conformità con il presente articolo contengono le seguenti informazioni: I) In caso di domanda attinente al capoverso a) I) del presente paragrafo, una descrizione dei beni da confiscare ed una esposizione dei fatti sui quali si basa la Parte richiedente, che consenta alla Parte richiesta di far pronunciare un ordine di confisca ai sensi della sua legislazione interna; II) In caso di domanda attinente al capoverso a) II), una copia legalmente ammissibile dell'ordine di confisca emesso dalla Parte richiedente su cui la domanda si basa, un'esposizione dei fatti, nonché informazioni che indichino entro quali limiti si domanda di eseguire l'ordine; III) in caso di domanda attinente al capoverso b), un'esposizione dei fatti sui quali si basa la Parte richiedente ed una descrizione delle misure richieste. e) Ciascuna Parte comunica al Segretario generale il testo delle leggi e dei regolamenti che danno effetto al presente paragrafo nonché il testo di qualsiasi modifica successiva apportata a dette leggi e regolamenti; f) se una Parte decide di subordinare l'adozione dei provvedimenti di cui ai capoversi a) e b) del presente paragrafo all'esistenza di un trattato in materia essa considera la presente Convenzione come una base pattizia necessaria e sufficiente; g) le Parti si sforzeranno di concludere trattati, accordi o intese bilaterali e multilaterali al fine di rafforzare l'efficacia della cooperazione internazionale prevista dal presente articolo; 5. a) Ogni Parte che confisca proventi o beni in applicazione del paragrafo i o del paragrafo 4 del presente articolo, ne dispone conformemente alla sua legislazione interna ed alle sue procedure amministrative; b) quando una Parte agisce su richiesta di un'altra Parte in applicazione del presente articolo, essa può prevedere in particolare di concludere accordi che contemplino: I) di versare il valore di detti proventi e beni, oppure i fondi provenienti dalla loro vendita, o una parte sostanziale del valore di detti proventi e beni ad organismi intergovernativi specializzati nella lotta contro il traffico illecito e l'abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope; II) di dividere con altre Parti, sistematicamente o caso per caso, tali proventi o tali beni, oppure i fondi provenienti dalla loro vendita, in conformità con la sua legislazione interna, le sue procedure amministrative e con gli accordi bilaterali o multi laterali stipulati a tal fine. 6. a) Se determinati proventi sono stati trasformati o convertiti in altri beni, detti beni possono essere oggetto delle misure di cui al presente articolo in luogo ed in sostituzione di questi proventi; b) se dei proventi sono stati frammisti a proventi acquisiti legalmente, tali beni, fatto salvo ogni potere di confisca o di blocco, possono essere confiscati fino a concorrenza del valore stimato dei proventi che vi sono frammisti; c) i redditi ed altri benefici derivanti: I) dai proventi, II) dai beni nei quali questi proventi sono stati trasformati o convertiti, oppure III) dai beni ai quali sono stati frammisti dei proventi, possono altresì essere oggetto delle misure di cui al presente articolo nella stessa maniera e nella stessa misura dei proventi. 7. Ciascuna Parte può prendere in considerazione l'ipotesi di invertire l'onere della prova per quanto concerne l'origine legale dei proventi presunti o di altri beni che possono essere oggetto di una confisca, nella misura in cui ciò sia conforme con i principi della sua legislazione interna e con la natura della procedura giudiziaria e di altre procedure. 8. L'interpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve in alcun caso pregiudicare i diritti dei terzi in buona fede. 9. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il principio secondo il quale le misure che ne sono oggetto sono determinate ed eseguite in conformità e nei limiti della legislazione interna di ciascuna Parte e secondo le disposizioni di detta legislazione.»

¹⁴ Per la specifica sulle funzioni del GAFI si veda Capitolo I, paragrafo 1.4.1

¹⁵ I Paesi del G7 sono: Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti

¹⁶ Oggi i membri del GAFI sono 34 Paesi, la Commissione Europea e il Consiglio di cooperazione del Golfo

lettere dell'alfabeto: la sezione A delineava il quadro generale storico dell'epoca, la B indicava eventuali implementazioni legislative interne agli Stati in materia di antiriciclaggio. In particolare, si vuole sottolineare la Raccomandazione numero 4¹⁷ che richiama la Convenzione di Vienna per la penalizzazione del riciclaggio, identificato come *drug money laundering* a indicare la connessione tra i reati presupposto e quelli connessi al narcotraffico. Inoltre, alla raccomandazione successiva¹⁸ vennero proposti alcuni approcci alternativi per l'identificazione dei reati: l'estensione della categoria dei delitti base a tutti i reati gravi e la considerazione di ogni fattispecie idonea a produrre un sostanzioso ammontare di denaro. La lettera C riprendeva i concetti della Dichiarazione di Basilea del 1988 e ne ampliava la portata: venivano imposte le procedure già in atto per le banche, anche alle istituzioni finanziarie non bancarie e il divieto di mantenere conti anonimi o riferibili a soggetti palesemente fittizi. Tali accortezze non dovevano esserci solo nei confronti dei rapporti continuativi, bensì anche di quelli occasionali facendo riferimento per le valutazioni a documenti affidabili e ufficiali.

Nella sezione D, si poneva l'obiettivo di rafforzamento della cooperazione internazionale tanto nel momento dell'investigazione quanto nel livello giudiziario riuscendo così a creare un punto di vista omogeneo sui temi della confisca, dell'aiuto reciproco e dell'estradizione.

Importante ricordare la Raccomandazione 14¹⁹ che prevede, per

¹⁷ FATF Recommendations, sez. B – Riciclaggio e confisca, Raccomandazione n. 4 – Confisca e misure provvisorie, versione adottata il 16 febbraio 2012 e aggiornata a febbraio 2023: «I Paesi devono adottare misure simili a quelle previste dalla Convenzione di Vienna, dalla Convenzione di Palermo e dalla Convenzione sul Finanziamento del Terrorismo, ivi incluse misure legislative, al fine di consentire alle rispettive autorità competenti di congelare o sequestrare e confiscare quanto segue, salvaguardando i diritti di terze parti in buona fede: (a) i beni riciclati, (b) i proventi di, o strumenti utilizzati per, o destinati a essere utilizzati in vista di, riciclaggio o reati-presupposto, (c) beni che costituiscono il prodotto di, sono utilizzati per, o sono destinati a essere utilizzati in vista di, o stanziati per, il finanziamento di terrorismo, atti terroristici o organizzazioni terroristiche, o (d) beni di valore corrispondente. Tali misure devono includere l'autorità di: (a) identificare, tracciare e valutare i beni sottoposti a confisca; (b) attuare misure provvisorie, quali il congelamento e il sequestro, al fine di prevenire qualsiasi attività, trasferimento o disposizione di tali beni; (c) adottare misure per impedire o invalidare le azioni che compromettono la facoltà del Paese di congelare, sequestrare o recuperare i beni soggetti a confisca; e (d) adottare tutte le opportune misure investigative. I Paesi devono prevedere l'adozione di misure che consentano la confisca di tali proventi o strumenti senza previa condanna (confisca non basata su condanna) o che obblighino l'autore del reato a fornire prova dell'origine lecita dei beni passibili di confisca, nella misura in cui tale obbligo sia conforme ai principi delle rispettive leggi nazionali.»

¹⁸ FATF Recommendations, sez. C – Finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, Raccomandazione n. 5 – Il reato di finanziamento al terrorismo, versione adottata il 16 febbraio 2012 e aggiornata a febbraio 2023 «I Paesi devono criminalizzare il finanziamento del terrorismo sulla base della Convenzione sul Finanziamento del Terrorismo, e devono criminalizzare non solo il finanziamento di atti terroristici ma anche il finanziamento di organizzazioni terroristiche e di terroristi individuali, anche in assenza di un legame con uno specifico atto o atti terroristici. I Paesi devono garantire che tali reati siano designati come reati presupposto di riciclaggio.»

¹⁹ FATF Recommendations, sez. D – Misure Preventive, Raccomandazione n. 14 – Servizi di trasferimento fondi o valori, versione adottata il 16 febbraio 2012 e aggiornata a febbraio 2023 «I Paesi devono adottare misure per assicurare che le persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi di trasferimento fondi o valori siano autorizzate o registrate e siano soggette ad efficaci sistemi di sorveglianza che ne garantiscano la conformità alle relative misure richieste dalle Raccomandazioni GAFI. I Paesi devono adottare misure per identificare le persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi di trasferimento fondi o valori non autorizzate o registrate, ed applicare sanzioni appropriate. Le persone fisiche o giuridiche che operano in qualità di agenti devono altresì essere autorizzate o registrate da un'autorità competente, ovvero i fornitori di servizi di trasferimento fondi o valori devono tenere aggiornato l'elenco dei propri agenti, reso accessibile alle autorità competenti nei Paesi in cui operano i fornitori di servizi di 16 trasferimento fondi o valori e i rispettivi agenti. I Paesi devono adottare misure atte ad assicurare che i fornitori di servizi di trasferimento fondi o valori che si avvalgono di agenti li includano nei loro programmi di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e ne verifichino l'adempimento.»

operazioni di cospicuo importo, il mantenimento dei dati relativi per un periodo non inferiore a cinque anni, ma questa come le altre poteva essere modificata dai singoli ordinamenti nazionali. Caso lampante quello italiano dove il legislatore attraverso l'articolo 13 del decreto-legge n. 625 del 1979²⁰ aveva preteso la conservazione delle scritture per una durata non inferiore a dieci anni.

Il personale dipendente iniziava, con queste Raccomandazioni, a essere responsabile in prima persona alla lotta al riciclaggio avendo la responsabilità della trasmissione del sospetto alle autorità, qualora venisse rilevata una qualsivoglia operazione dubbia nel compimento della loro attività lavorativa.

Nel novembre 1990 venne emanata la Convenzione di Strasburgo²¹ che sembrava, a primo acchito, ripetere il I Rapporto GAFI ma la diversità di queste misure stava nella coerenza in capo al Paese sottoscrittore di quella più recente. Nella trattazione venne penalizzato il riciclaggio nelle fattispecie che riguardano il narcotraffico e la generazione di profitti e venne richiesto un maggior appianamento delle discrepanze tra i vari ordinamenti per giungere a una cooperazione internazionale.

Venne estesa la platea dei reati e si lasciò libertà a ogni Stato di decidere se escludere o meno dall'incriminazione per riciclaggio l'autore del reato fonte. È la prima documentazione in cui apparirà l'ipotesi di reato di autoriciclaggio che va a imputare in capo alla stessa persona sia il reato di riciclaggio che quello base.

In Italia, c'è una doppia direzione se da un lato il legislatore ha accolto e ampliato l'articolo 648-bis del cp che andava a definire come riciclaggio i reati presupposto e tutti i delitti non colposi, così come richiesto dalla Convenzione, dall'altro la fattispecie di reato di autoriciclaggio prenderà piede nella disciplina solo nel 2014 con la legge n. 186 del 15 dicembre.

1.1.2 Normativa dall'anno 2000

Il riciclaggio era diventato, all'inizio degli anni 2000, così diffuso e radicato nel territorio nazionale che la disciplina che lo combatteva risultava una delle più complete d'Europa motivo per cui nel 2000 si svolse la Convenzione di Palermo. In questa sede l'Assemblea delle Nazioni Unite adottò un

²⁰ Decreto-legge n. 625/1979, Art. 13: «*Chiunque compie presso uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, nonché presso aziende o istituti di credito operazioni che comportano versamento, riscossione o prelevamento di denaro per somma non inferiore a L. 20.000.000 deve essere identificato a cura del personale degli uffici, delle aziende o degli istituti medesimi, incaricato dell'operazione. La data dell'operazione, l'importo, le complete generalità di chi effettua l'operazione e il documento di identificazione devono risultare da apposito registro o da altra scrittura formata anche a mezzo di sistemi elettrocontabili. Le scritture indicate nel comma precedente vanno conservate per la durata di dieci anni. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il contravventore alle disposizioni precedenti è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da L. 200.000 a L. 2.000.000. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto. Le modalità della loro attuazione sono disciplinate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.*»

²¹ Convenzione europea sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, approvata l'08 novembre 1990 a Strasburgo e ratificata in Italia con Legge 9 agosto 1993, n. 328, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1993 – Supplemento Ordinario n. 80

documento contro la criminalità organizzata transnazionale²², in quanto una disciplina ben concepita come quella italiana, risultava inefficace se nei Paesi limitrofi non vigevano le medesime regole. Risultava importante creare una solida base internazionale per la lotta al riciclaggio, in quanto al mancare di questa, ogni legislazione rischiava di creare danni all'economia nazionale degli stati confinanti. In merito a questo clima di collaborazione sovranazionale il documento riprese il concetto già introdotto con la Convenzione di Strasburgo in tema di confische e richiese ad ogni Paese di eseguire gli ordini derivanti da un altro. La convenzione andava a ribadire il concetto di riciclaggio già espresso nella Convenzione di Strasburgo e a ritrattare i temi dei reati presupposto: in primo luogo, definisce la categoria completa dei reati fonte, catalogando i reati gravi intesi come quei delitti a pena massima e tutti i reati determinati dalla convenzione stessa, quali: la penalizzazione della corruzione, dell'intralcio alla giustizia e della partecipazione a gruppi di crimine organizzato. Successivamente venne definita l'armonizzazione minima attraverso la punizione dei reati connessi a gruppi criminali.

Nel finire del secolo si iniziò a percepire la necessità di una revisione strutturale della Convenzione di Strasburgo e venne istituito un gruppo di esperti il cui compito era il riesame dei contenuti, portando alla nascita della Convenzione di Varsavia che rappresenta il primo accordo vincolante in merito sia al contrasto del riciclaggio che al finanziamento del terrorismo. La manovra cercava di elaborare le tematiche in maniera sempre più precisa e puntuale così da lasciare meno spazio di intervento possibile alle singole legislazioni nazionali. L'accesso in maniera globale alle informazioni finanziarie risultava un mezzo più che necessario all'individuazione di reati, ecco perché con la Convenzione di Varsavia vengono per la prima volta disciplinate le Financial Intelligence Units²³ e giunge agli Stati, l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie all'accesso, da parte di suddette unità, a documenti finanziari, amministrativi o delle forze dell'ordine così da poter svolgere al meglio i loro compiti.

Le 40 Raccomandazioni contenute nel I Rapporto GAFI risultavano uno strumento di *soft law* molto apprezzato a livello internazionale per questo motivo la commissione di esperti della Convenzione di Varsavia decise di riportarle come citazione all'interno del documento e renderle vincolanti in quanto riportate all'interno di un documento che lo risulta.

La disciplina antiriciclaggio degli anni moderni prosegue nei successivi paragrafi andando a fare una puntuale analisi delle V Direttive Antiriciclaggio.

²² Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, Palermo 2000. Entrata in vigore il 29 settembre 2003 con l'adesione fino al 2020 di 190 Stati dell'Onu su 193 totali.

²³ Per la specifica sulle funzioni delle Financial Intelligence Unit si veda Capitolo I, paragrafo 1.4, sottoparagrafo 1.4.3

1.2. I, II e III Direttiva Antiriciclaggio

Il legislatore comunitario ha emanato nel corso degli anni disposizioni tali da indicare a ogni Stato membro la linea in accordo con i propri principi interni.

La prima Disciplina Antiriciclaggio è la Direttiva del Consiglio dei ministri della Comunità Economica Europea del 10 giugno 1991 numero 308 che rappresenta la prima iniziativa a livello comunitario alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi derivanti da attività illecite. Si impone agli Stati di estendere le disposizioni anche ad attività professionali e imprese non del mercato creditizio e del finanziamento ma maggiormente esposte al rischio di riciclaggio. Per combattere il reato si identificano misure volte all'identificazione della clientela in maniera puntuale, alla conservazione dei dati e alla collaborazione tra il soggetto e le autorità.

Nel dettaglio viene richiesto ai destinatari di verificare l'identità del cliente attraverso un documento valido nel momento in cui si instauri un rapporto per l'apertura: di un conto, di un libretto, di servizi per la custodia di beni oppure se vengono richieste operazioni di importo pari o superiore a euro 15.000, £ 20.000.000 ovvero euro 3.000 attuali. Importante portare a conoscenza che il legislatore considera superata tale soglia anche qualora si effettuino operazioni di importo inferiore ai limiti ma che ricorrano in uno schema che considerato complessivamente porta al superamento dello stesso.²⁴

Relativamente alla conservazione della documentazione dell'identificazione del cliente, la direttiva richiede che questa sia mantenuta per un minimo di cinque anni tenendo copia o riferimento di tutti i documenti richiesti mentre relativamente alle operazioni è fatto obbligo alla conservazione degli originali ovvero le copie delle scritture e delle registrazioni relative alle

²⁴ Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea del 10 giugno 1991, Art. 3: «1. Gli Stati membri garantiscono che gli enti creditizi e finanziari prevedano l'identificazione dei loro clienti mediante documento probante quando allacciano rapporti di affari, ed in particolare quando aprono un conto o libretti di deposito od offrono servizi di custodia dei beni. 2. L'identificazione è altresì richiesta per tutte le operazioni con clienti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il cui importo sia pari o superiore a 15.000 ECU, a prescindere dal fatto che siano effettuate con un'unica operazione o con più operazioni tra le quali sembri esistere una connessione. Qualora l'importo non sia noto nel momento in cui è avviata l'operazione, l'organismo in questione procederà all'identificazione non appena l'importo sia conosciuto e si constati che il limite è raggiunto. 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'identificazione, nei contratti assicurativi conclusi da imprese di assicurazione autorizzate in virtù della direttiva 79/267/CEE, nella misura in cui svolgono attività che rientrano nel campo d'applicazione della stessa direttiva, non è richiesta qualora l'importo dei premi periodici da versare nel corso di un anno non ecceda i 1.000 ECU o, nel caso di versamento di un premio unico, 2.500 ECU: L'identificazione deve essere effettuata, qualora successivamente il premio periodico da versare nel corso di un anno venga(no) aumentato(i) e ecceda(no) il limite di 1.000 ECU. 4. Gli Stati membri possono prevedere che l'identificazione non sia obbligatoria per i contratti di assicurazione-pensione sottoscritti in virtù di un contratto di lavoro o dell'attività professionale dell'assicurato, a condizione che tali contratti non comportino clausole di riscatto e non possano servire da garanzia di un prestito. 5. Qualora sia dubbio se i clienti di cui ai paragrafi precedenti agiscano per proprio conto o qualora sia certo che essi non agiscono per proprio conto, gli enti creditizi e finanziari adottano congrue misure per ottenere informazioni sull'effettiva identità delle persone per conto delle quali questi clienti agiscono. 6. Gli enti creditizi e finanziari sono tenuti a procedere all'identificazione anche nel caso in cui l'importo dell'operazione sia inferiore ai valori di cui sopra, qualora vi sia sospetto di riciclaggio. 7. Gli enti creditizi e finanziari non sono soggetti agli obblighi di identificazione previsti nel presente articolo, qualora il cliente sia anch'esso un ente creditizio o finanziario cui si applichi la presente direttiva. 8. Gli Stati membri possono prevedere che l'obbligo di identificazione per quanto riguarda le operazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 è soddisfatto quando è accertato che il pagamento relativo all'operazione stessa sarà addebitato ad un conto aperto a nome del cliente presso un ente creditizio soggetto all'obbligo di cui al paragrafo 1.»

stesse²⁵.

Per quanto concerne alla collaborazione tra le autorità e gli enti destinatari, viene disposta la comunicazione immediata da parte di questi ultimi di ogni indizio utile a indagini per reato di riciclaggio, sia su iniziativa propria che su richiesta delle autorità stesse²⁶. Viene specificatamente richiesto di astenersi dal compiere operazioni nel momento in cui si nutrano dei sospetti sul cliente salvo che il mancato svolgimento non comporti allarmismo da parte del richiedente²⁷.

L'articolo 11 richiede formazione continua del personale per porli a conoscenza di tutti i contenuti della Direttiva e le modifiche apportate e la definizione delle procedure di controllo e dei metodi di comunicazione interna²⁸.

Il sempre più fiscale controllo al riciclaggio portò i criminali a sviluppare nuove metodologie per occultare l'origine dei proventi di attività illegali, inoltre l'allargamento dei soggetti obbligati dalla I Direttiva Antiriciclaggio portò a una graduale diversificazione dei soggetti utilizzati per tali scopi. Per queste ragioni nel dicembre del 2001 venne emanata la Direttiva n. 97 meglio conosciuta come II Direttiva Antiriciclaggio, che andava ad aggiornare la Direttiva 91/308/CEE per evolverla ai nuovi stadi raggiunti dalle menti criminali.

Venne aggiunto l'articolo 2-bis²⁹ che rispondeva all'esigenza di ampliare

²⁵ Direttiva del Consiglio del 10 giugno 1991, Art. 4: «*Gli Stati membri provvedono a che gli enti creditizi e finanziari conservino, affinché possano costituire un elemento di prova in qualsiasi indagine in materia di riciclaggio: per quanto riguarda l'identificazione, la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di almeno cinque anni dalla fine delle relazioni con il loro cliente; per quanto riguarda le operazioni, le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria in base al diritto nazionale, per un periodo di almeno cinque anni dall'esecuzione delle operazioni.*»

²⁶ Direttiva del Consiglio del 10 giugno 1991, Art. 6: «*Gli Stati membri provvedono a che gli enti creditizi e finanziari e i loro amministratori e dipendenti collaborino pienamente con le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio: comunicando a tali autorità, di propria iniziativa, ogni fatto che possa costituire indizio di un riciclaggio; fornendo a queste autorità, a loro richiesta, tutte le informazioni necessarie in conformità delle procedure stabilite dalla legislazione vigente. Le informazioni di cui al primo comma sono trasmesse alle autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio dello Stato membro nel cui territorio è situato l'ente che ha trasmesso le informazioni. Tale trasmissione è effettuata normalmente dalla persona o dalle persone designate dagli enti creditizi e finanziari conformemente alle procedure previste dall'articolo 11, punto 1. Le informazioni fornite alle autorità in conformità del primo comma possono essere utilizzate esclusivamente a fini di lotta contro il riciclaggio. Tuttavia gli Stati membri possono prevedere che tali informazioni siano utilizzate anche ad altri fini.*»

²⁷ Direttiva del Consiglio del 10 giugno 1991, Art. 7: «*Gli Stati membri provvedono a che gli enti creditizi e finanziari si astengano dall'eseguire, prima di avere informato le autorità di cui all'articolo 6, l'operazione che sanno o sospettano abbia rapporto con il riciclaggio. Tali autorità possono, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, impartire l'istruzione di non eseguire l'operazione. Qualora si sospetti che l'operazione in questione concreti un'operazione di riciclaggio e detta astensione non sia possibile o rischi di impedire l'azione nei confronti dei beneficiari di un'operazione sospettata di riciclaggio, gli enti interessati comunicano l'informazione richiesta immediatamente dopo aver effettuato l'operazione in questione.*»

²⁸ Direttiva del Consiglio del 10 giugno 1991, Art. 11: «*Gli Stati membri provvedono a che gli enti creditizi e finanziari: 1. instaurino adeguate procedure di controllo interno e di comunicazione intese a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni connesse con il riciclaggio; 2. adottino misure adeguate affinché i loro dipendenti siano a conoscenza delle disposizioni contenute nella presente direttiva. Dette misure comprendono la partecipazione dei dipendenti più direttamente interessati a speciali programmi di formazione per aiutarli a riconoscere le attività che potrebbero essere connesse al riciclaggio e per istruirli sul modo di procedere in tali casi.*»

²⁹ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 04 dicembre 2001, Art. 2-bis: «*Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva vengano imposti ai seguenti enti: enti creditizi ai sensi dell'articolo 1, lettera a); enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, lettera b); nonché alle seguenti persone giuridiche o fisiche quando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale: revisori, contabili esterni e consulenti tributari; agenti immobiliari; notai e altri liberi professionisti legali, quando prestano la loro opera: a) assistendo i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: i) l'acquisto e la vendita di beni immobili o imprese commerciali; ii) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti;*

la platea di soggetti obbligati anche a quelli non prettamente collegati alla materia e ulteriori misure per compensare il rischio derivante dal sostenimento di operazioni a distanza ossia quelle con un cliente non presente fisicamente per l'identificazione. Le categorie aggiunte furono: i revisori contabili, i consulenti tributari, gli agenti immobiliari, i notai e gli altri liberi professionisti, i commercianti di oggetti di valore elevato, le case d'asta quando venga loro effettuato un pagamento in contanti di importo pari o superiore a euro 15.000 e infine, le case da gioco. Per l'ultima categoria l'articolo 3³⁰ impone l'obbligo di identificazione della clientela nel momento in cui venga richiesto da un cliente l'acquisto o la vendita di fiches per un valore pari o superiore a euro 1.000.

Riguardo al segreto professionale diverso da quello bancario, l'articolo 6 comma 3 prevedeva che i notai, i professionisti legali indipendenti, i revisori, i contabili esterni e i consulenti tributari non vi fosse l'obbligo di rispettare quanto previsto dall'articolo stesso ovvero essi debbano rispettare il segreto professionale solo nel caso esaminino la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o rappresentanza in un procedimento giudiziario ovvero in relazione a tale provvedimento³¹.

Nell'ottobre del 2005 venne emanata la III Direttiva Antiriciclaggio³², relativa all'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento al terrorismo, questa andò abrogando la direttiva del 1991 (I Direttiva) e ampliando notevolmente l'intera disciplina specificando numerose tematiche. La prima questione che venne incrementata fu l'identificazione della clientela: risulta necessaria l'identificazione tanto del cliente quanto del titolare effettivo³³ che risultava essere la persona che in ultima

iii) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; iv) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; v) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di trust, società o strutture analoghe; b) o, agendo in nome e per conto del loro cliente in una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare; commercianti di oggetti di valore elevato quali pietre o metalli preziosi o opere d'arte e case d'asta, ogniqualvolta il pagamento sia effettuato in contanti e per un importo pari o superiore a 15.000 EUR; case da gioco.»

³⁰ Direttiva del Consiglio del 10 giugno 1991, Art. 3, si veda la nota n. 24

³¹ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 04 dicembre 2001, Art. 6, c.3: «3. Nel caso dei notai e dei professionisti legali indipendenti di cui all'articolo 2 bis, punto 5, gli Stati membri possono designare un organismo adeguato di autoregolamentazione della professione in oggetto come autorità cui vanno comunicati i fatti di cui al paragrafo 1, lettera a) ed in tal caso stabiliscono le forme appropriate di collaborazione fra tale organismo e le autorità responsabili per la lotta al riciclaggio. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare gli obblighi di cui al paragrafo 1 ai notai, ai professionisti legali indipendenti, ai revisori, ai contabili esterni e ai consulenti tributari con riferimento alle informazioni che essi ricevono da, o ottengono su, un loro cliente, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale provvedimento compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.»

³² Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

³³ Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, Art. 3, c. 6: «"titolare effettivo": la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/ o la persona fisica per conto delle quali viene realizzata un'operazione o un'attività. Il titolare effettivo comprende almeno: a) in caso di società: i) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle azioni o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 % più una azione; ii) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica; b) in caso di entità giuridiche, quali le fondazioni, e di istituti giuridici, quali i trust, che

istanza controllava il cliente e per conto del quale veniva compiuta un'operazione o un'attività.

Palesamente la libertà di circolazione dei capitali garantita dall'Unione Europea rischiava di compromettere il duro lavoro del legislatore comunitario qualora tra due Stati esistesse un abisso legislativo che garantisse, in uno dei due, vita facile ai malintenzionati. Venne quindi richiesto sia agli enti creditizi che a quelli finanziari che ampliavano le sedi operative in Paesi terzi ove la legislazione antiriciclaggio non era ancora così evoluta, di applicare i termini minimi comunitari e qualora questo risultasse impossibile di avvertire le autorità competenti dello Stato membro di origine. Venne ribadita l'importanza di una collaborazione internazionale e una cooperazione tra le singole UIF nazionali.

Per cercare di limitare i settori in cui poter svolgere *Money Laundering* il legislatore comprese tra i soggetti obbligati anche gli intermediari assicurativi del ramo vita e ai prestatori di servizi relativi a società e trust.

Vitale l'introduzione dell'approccio basato sul rischio con la Direttiva 2005/60/CE che mantenne i tre pilastri quali adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti e segnalazioni di operazioni sospette per i soggetti obbligati ma razionalizzò le misure richieste a ogni Stato sulla base dei rischi che effettivamente venivano individuati. Venne anche introdotta una nuova categoria di soggetti ritenuti ad alto rischio di riciclaggio: le PEPs³⁴: persone esposte politicamente; una serie di cariche politiche presenti o passate che hanno ricoperto ruoli pubblici di notevole importanza, soprattutto se è stato

amministrano e distribuiscono fondi: i) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 % o più del patrimonio di un istituto giuridico o di un'entità giuridica; ii) se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o l'entità giuridica; iii) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 % o più del patrimonio di un istituto giuridico o di un'entità giuridica»

³⁴ Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, Titolo I – Disposizioni di carattere generale, Capo I – Ambito di applicazione, Art. 1 – Definizioni, c. 2, lettera dd: «*dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate: 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale. 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali; 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili; 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 3.1. le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari; 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta»*

compiuto in Paesi dove la corruzione è un tasto dolente. L'approccio basato sul rischio introduce anche il principio di proporzionalità: ogni ente finanziario e creditizio si deve dotare, in base alla sua grandezza e al suo volume d'affari, di sistemi che permettano la celere ricerca di informazioni concernente i rapporti d'affari intrattenuti per una verifica in corso d'opera e continuativa sempre aggiornata e disponibile.

1.3. L'attuale disciplina

I punti di riferimento per l'attuale lotta al riciclaggio e finanziamento al terrorismo sono la IV e la V Direttiva Antiriciclaggio, rispettivamente: Direttiva del 20 maggio 2015, n. 849 e Direttiva 30 maggio 2018 n. 843. La prima tra le due abrogò le direttive del 2005 e del 2006, diventando così la nuova fonte di riferimento a livello comunitario per la lotta al *money laundering*.

La V direttiva va a modificare il testo base dato dalla n. 849 quindi nelle fasi successive dell'elaborato si andrà a delineare la normativa presente nel 2015 con le eventuali modificazioni avvenute negli anni successivi.

Il decreto legislativo n. 90/2017³⁵ ha ridefinito nuovamente il concetto di riciclaggio per creare una normativa di più ampio spettro possibile al fine di evitare l'utilizzo del sistema finanziario come mezzo per la "pulizia" del denaro illecito. Vengono definiti tre aspetti nuovi integrati reciprocamente: in primo luogo si presenta la distinzione tra la fase di prevenzione e quella di repressione andando però a definire una stretta collaborazione tra queste due aree. Viene da sé che nella prima fase c'è il coinvolgimento di soggetti privati senza poteri di sicurezza o giudiziari, come invece hanno i soggetti che prendono parte all'azione di repressione. Si deduce come la stretta cooperazione tra questi soggetti porti a una maggiore efficienza d'azione. Risulta necessaria la valutazione del rischio sia nelle fasi preliminari di assetto organizzativo che in quelle operative. È richiesta una valutazione aggiornata periodicamente dell'esposizione del destinatario al rischio di riciclaggio. Emerge la forte necessità di una valutazione preventiva atta a tarare il modello organizzativo interno dell'obbligato in relazione al principio di proporzionalità.

Ai professionisti è richiesta l'autovalutazione preventiva, condotta con una metodologia che comprenda almeno quattro fasi: l'identificazione del rischio inerente, l'analisi della vulnerabilità, la determinazione del rischio residuo e le eventuali azioni di rimedio. Le procedure coerenti e oggettive devono basarsi sulla tipologia di clientela con cui il soggetto tratta, l'area geografica in cui maggiormente opera, i canali distributivi a cui principalmente si rivolge e i

³⁵ Decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 – *Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.*

prodotti o servizi offerti. Tale procedura permette attraverso l'analisi delle criticità evidenziate, la costituzione di misure di mitigazione e prevenzione in relazione alla propensione al rischio della banca³⁶.

L'identificazione del rischio inerente comporta l'individuazione di rischi attuali e potenziali a cui il soggetto è o può essere sottoposto considerando almeno: la natura e la complessità dell'intermediario, il volume delle transazioni effettuate, i canali distributivi, il mercato di riferimento, la numerosità dei clienti, le succursali e le filiazioni in paesi terzi, con annesso livello di rischio, i rapporti intrattenuti con questi ultimi, risultanza delle verifiche da parte del controllo interno e dell'Autorità di vigilanza. Nell'analisi della vulnerabilità si attuano politiche e procedure per la mitigazione e il controllo dei rischi di riciclaggio e successivamente si analizza l'assetto organizzativo per la verifica delle carenze. In questo modo dopo aver identificato il rischio per ogni linea di business si deve andare a verificare la vulnerabilità dei presidi applicati. Una volta determinati i punteggi dei livelli di rischio inerente e dell'analisi della vulnerabilità questi vengono combinati per la determinazione del rischio residuo. Dopo queste analisi si determinerà il rischio complessivo attribuendo a ogni linea di business un punteggio da 1 a 4 al rischio residuo e facendo la media tra i punteggi calcolati.

La seconda novità riguarda l'ampliamento della definizione di finanziamento al terrorismo che perde la limitazione precedentemente data pur restando in linea per la volontà di penalizzare i comportamenti svolti in mala fede che vanno a favorire la commissione dei reati previsti.

L'ultima integrazione data dal decreto, pende a favore della semplificazione per i soggetti obbligati in quanto viene prevista la cancellazione dell'obbligo di registrazione a favore della sola conservazione. Ciò si basa sull'importanza del mantenimento dei dati, delle informazioni e delle copie dei documenti acquisiti durante l'Adeguata Verifica della Clientela oltre che una copia avente efficacia probatoria delle scritture delle registrazioni inerenti alle operazioni.

La nuova direttiva aggiornò l'elenco dei reati gravi anche ai reati fiscali connessi a imposte dirette e indirette. Inoltre, venne revisionata anche la lista di figure obbligate al rispetto della suddetta direttiva, che si possono dividere in cinque macro-gruppi: gli intermediari bancari, finanziari e assicurativi, altri operatori finanziari, i professionisti economico-giuridici, altri operatori non finanziari e infine, i prestatori di servizi da gioco. Le disposizioni che si andranno a definire devono essere applicate anche alle succursali insediate nel territorio della Repubblica di queste cinque macrocategorie aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato estero.

Il primo gruppo, ricomprensivo gli intermediari bancari, finanziari e assicurativi va a racchiudere al suo interno: le banche, gli istituti di moneta

³⁶ *Risk Appetite Framework* (RAF) – Circolare n. 263, del 27 dicembre 2006 in riferimento alla propensione al rischio, alle soglie di tolleranza, ai limiti di rischio, ai processi e alle politiche dei rischi coerentemente con il massimo rischio assumibile, il piano strategico e il business model dell'intermediario.

elettronica, le Poste Italiane S.p.A., gli istituti di pagamento, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale fisso e variabile, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti all'albo generale e speciale come definito dall'articolo 106 TUB³⁷, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., le imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi come da articolo 109 del Codice delle Assicurazioni Private, comma 2 lettere a), b) e d)³⁸, i soggetti che emanano micro-credito, i confidi e gli altri soggetti compresi all'articolo 112 del Testo Unico Bancario³⁹,

³⁷ Testo Unico Bancario, Titolo V – Soggetti operanti nel settore finanziario, Art. 106 – Albo degli intermediari finanziari: «1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono: a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114–quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114–novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo; b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.»

³⁸ Codice delle Assicurazioni Private, Titolo IX – Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa, Capo II – Disposizioni generali in materia di distribuzione, Art. 109 – Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, c. 2, lett. a), b) e d): «2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte: a) gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione; b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione; c) le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 e 114 septies del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144»

³⁹ Testo Unico Bancario, Titolo V – Soggetti operanti nel settore finanziario, Art. 112 – Altri soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti: «1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112 bis ed esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla legge. I confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all'articolo 111. 1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui all'articolo 106 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto all'articolo 112 bis. 2. L'iscrizione è subordinata al ricorrere delle condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario individuate dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché al possesso da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma 2, lettera a), e 26, comma 3, lettera a). La sede legale e quella amministrativa devono essere situate nel territorio della Repubblica. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria. In deroga all'articolo 106, per l'iscrizione nell'albo i confidi possono adottare la forma di società consortile a responsabilità limitata. 4. I confidi iscritti nell'albo esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi. 5. I confidi iscritti nell'albo possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività: a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie; b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione; c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione. 6. I confidi iscritti nell'albo possono, in via residuale, concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell'articolo 106, comma 1, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia. 7. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, gli enti e le società cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, già iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si verificchino le condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29

i soggetti che compiono operazioni di cartolarizzazione di crediti, le società fiduciarie iscritte all'albo come da articolo 106 TUB⁴⁰, le succursali insediate di intermediari finanziari, bancari e assicurativi con sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato, gli intermediari finanziari, bancari e le imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro, stabiliti senza succursali nel territorio italiano e infine i consulenti finanziari e le società di consulenza finanziaria.

Nel secondo macro-gruppo, ricomprensivo degli altri operatori finanziari troviamo: le società fiduciarie non iscritte all'albo di cui all'articolo 106 del TUB⁴¹, i mediatori creditizi dell'elenco come da articolo 128-quater del TUB, commi 2 e 6⁴², i soggetti che esercitano l'attività di cambio valuta professionalmente iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo come da articolo 128-undecies TUB⁴³.

La categoria dei professionisti economico-giuridici comprende, sia in forma individuale che associata o societaria, i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili oltre a quello dei consulenti del lavoro, ogni altro soggetto che renda i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono professionalmente attività in materia di contabilità e tributi, i notai e gli avvocati solamente quando compiono in nome per conto dei propri clienti

marzo 1995. In attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che: a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica; b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro; c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro; d) i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato. 8. Le agenzie di prestito su pegno previste dall'articolo 115 del reale decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sottoposte alle disposizioni dell'articolo 106. La Banca d'Italia può dettare disposizioni per escludere l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune disposizioni previste dal presente titolo.»

⁴⁰ Testo Unico Bancario, Titolo V – Soggetti operanti nel settore finanziario, Art. 106 – Albo degli intermediari finanziari, si veda nota n. 37

⁴¹ Testo Unico Bancario, Titolo V – Soggetti operanti nel settore finanziario, Art. 106 – Albo degli intermediari finanziari, si veda nota n. 37

⁴² Testo Unico Bancario, Titolo VI bis – Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, Art. 128-quater – Agenti in attività finanziaria, c. 2 e 6: «2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128 undecies. 6. Gli agenti, in attività finanziaria, che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. I requisiti tengono conto del tipo di attività svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applicano il secondo periodo del comma 1 e il comma 4.»

⁴³ Testo Unico Bancario, Titolo VI bis – Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, Art. 128-undecies – Organismo: «1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L'Organismo è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti. 2. I primi componenti dell'organo di gestione dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione dell'Organismo. Il Ministero dell'economia e delle finanze approva con regolamento lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia. 3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 128 quater, comma 2, e all'articolo 128 sexies, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge. 4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini.»

operazioni di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o realizzazione di operazioni riguardanti il trasferimento di diritti reali su beni immobili o attività economiche, la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni, l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli, l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di una società e infine la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, trust, enti o soggetti giuridici analoghi. Sono ricompresi inoltre i revisori legali e le società di revisione legale, con o senza incarichi, su enti di interesse pubblico o sottoposti a regime intermedio.

Gli altri operatori non finanziari comprendono: i prestatori di servizi relativi a società e trust, i soggetti esercenti attività di commercio di cose antiche, i soggetti che esercitano attività di galleria d'arte o case d'asta, gli operatori professionali in oro, gli agenti in affari con attività in mediazione immobiliare ove sia presente l'iscrizione al registro delle imprese anche in qualità di intermediari per la locazione, i soggetti con attività di custodia e trasporto di denaro contante di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate con licenza, i soggetti che esercitano attività di mediazione civile, i soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi con licenza, i prestatori di servizi con l'utilizzo di valuta virtuale limitati alla conversione di valute virtuali da o in valute aventi corso forzoso. I commercianti d'arte, coloro che conservano le opere d'arte o agiscono da intermediari, i soggetti che negoziano beni e gli agenti immobiliari sono obbligati al rispetto della normativa 2015/849/UE⁴⁴ quando il pagamento risulta pari o superiore a euro 10.000.

Nell'ultima macrocategoria rientrano: gli operatori di gioco online e su rete fisica con vincite in denaro, solo dopo aver ricevuto la concessione dell'ADM.

La disciplina toccò anche alcuni temi già previsti dalle passate aggiornando le disposizioni o modificandole completamente. L'adeguata verifica della clientela richiese modulistica specifica in relazione al grado di rischio rilevato dal soggetto obbligato e venne aggiornata la platea degli eventuali PEP comprendendo alcune cariche che nella versione precedente venivano escluse perché ritenute poco significative. Si ridefinì la sfera di identificazione del titolare effettivo per meglio consentire la fase di raccolta delle informazioni e la creazione di un apposito Registro delle imprese contenente le informazioni sui titolari effettivi denominato Registro Nazionale dei Titolari Effettivi contenente informazioni sui titolari effettivi di persone giuridiche e trust e per la verifica della coerenza e dell'attendibilità delle notizie fornite dai

⁴⁴ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 20 maggio 2015 n. 849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 648/2012 e che abroga la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 60/2005 e la Direttiva della Commissione Economica Europea n.70/2006

clienti. Attraverso questo strumento si voleva facilitare l'adempimento degli obblighi di identificazione e verifica e i controlli da parte delle autorità nonché accrescere il livello di trasparenza. Inoltre, come già definito per la III Direttiva, i destinatari erano obbligati a adottarsi di opportune misure di verifica e controllo delle informazioni raccolte dal cliente per evitare di esporsi al rischio che fossero false.

Il decreto legislativo 90/2017 ha ridefinito il perimetro della definizione di rapporto continuativo come il rapporto duraturo che non si esaurisce in un'unica operazione; si vanno a sottolineare due aspetti: la durata nel tempo e la correlazione con l'attività del destinatario. Viene definita la prestazione professionale come la sola attività intellettuale o commerciale che viene resa in favore del cliente dopo il conferimento di un incarico.

Lo stesso decreto di cui sopra è andato anche a definire con tre diverse fattispecie l'operazione che viene vista, nella definizione più basilare, come la trascrizione teorica dei fenomeni criminali di riciclaggio e finanziamento al terrorismo avvenuti e analizzati nel passato. Nello specifico si definisce operazione la movimentazione, il trasferimento, la trasmissione di mezzi di pagamento o il compimento di atti negoziali con contenuto patrimoniale anche se rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale. Viene poi identificata la fattispecie di operazione occasionale come un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo ed anche la prestazione commerciale o intellettuale anche a esecuzione istantanea. Se ci troviamo nel caso di operazioni connesse tra di loro al fine di perseguire un obiettivo comune di carattere giuridico patrimoniale queste vengono definite operazioni collegate. Da ultimo viene indicato con *smurfing* il frazionamento delle operazioni che corrisponde al compimento di un'operazione unitaria di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal decreto attraverso singole operazioni tutte inferiori ai limiti, effettuate in momenti diversi ma in un arco fissato in sette giorni.

In merito alle Segnalazioni di Operazioni Sospette la novità più importante avviene nella tempistica: non è più richiesto di segnalare una volta compiuta l'operazione ma preventivamente. Resta valido il principio secondo cui sono necessarie valutazioni complesse che spesso esulano la singola operazione e riguardano l'intera operatività del cliente sotto esame viene però semplificata la forma di segnalazione definita comunicazione oggettiva: la nuova modalità per comunicare dati e informazioni concernenti operazioni a rischio dovrebbe risultare più snella e veloce e sostituire almeno in parte le più tradizionali SOS.

Rimane un punto focale delle direttive la formazione del personale dacché un'efficace applicazione della normativa antiriciclaggio presuppone la piena consapevolezza delle sue finalità, degli obblighi, delle responsabilità aziendali e dei principi. Ogni intermediario deve pianificare e somministrare addestramento e formazione al personale sugli obblighi previsti dall'attuale e futura normativa. Tutta questa fase va, non solo a portare a conoscenza della

legislazione il personale garantendo così una responsabilizzazione di massa, ma anche a garantirgli una specifica preparazione se a contatto maggiore con la clientela o se parte della Funzione Antiriciclaggio aziendale. Quest'ultima è incaricata di sovrintendere all'impegno di gestione e prevenzione di rischi collegati al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo. È importante definire in maniera chiara e netta ad ogni livello aziendale, i ruoli, i compiti e le responsabilità che stanno in capo a ogni figura per evitare zone grigie al momento del verificarsi di casi. Annualmente deve essere sottoposta una relazione in ordine all'attività di addestramento e formazione in materia di normativa antiriciclaggio all'Organo con Funzione di Gestione. Resta palese che per la buona riuscita del contrasto al riciclaggio è necessario e fondamentale il continuo aggiornamento di tutto l'organico sui più recenti sviluppi in quanto a schemi tipici di operazioni criminali, e che la qualificazione del personale rivesta un carattere continuativo e sistematico svolto nell'ambito di programmi organici.

Le direttive racchiudono nell'insieme dei punti sopra spiegati un'azione preventiva di implementazione della politica antiriciclaggio che faccia chiaramente caso alle politiche aziendali contro il riciclaggio, le policy in linea con il mantenimento dell'integrità aziendale, le misure organizzative e le azioni atte a evitare il coinvolgimento in episodi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, il controllo del rispetto della disciplina e, infine, l'individuazione di un organo responsabile per l'intera area antiriciclaggio.

Dal punto di vista sanzionatorio ci sono due differenti ambiti: uno di carattere pecuniario mentre l'altro di carattere penale. Per quest'ultimo vengono individuate le fattispecie di particolare rilevanza e che risultano superiori alla mera violazione delle disposizioni di prevenzione. Guardando il lato pecuniario, invece, vengono innalzate le sanzioni e vengono graduate in ragione della gravità e ripetitività della violazione. Alcune delle nuove disposizioni riguardano indiscriminatamente tutti i soggetti obbligati mentre altre riguardano in maniera specifica i soggetti vigilati che ricevono norme di maggior severità e rigore. Così come già avvenuto per la disciplina bancaria e anche per quella finanziaria, anche in quella antiriciclaggio la responsabilità oltre che essere della persona giuridica è, in casi specifici, anche dei membri degli organi aziendali. La disciplina permette l'infrazione a questi ultimi anche di un'ulteriore sanzione amministrativa quale l'interdizione dallo svolgimento del proprio incarico o della propria funzione. Questa novità richiama, senza dubbio alcuno, la normativa del 2001⁴⁵ e successive modificazioni in cui si andava chiarendo che per l'omissione di Segnalazioni di Operazioni Sospette da parte di società fiduciarie e intermediari finanziari e bancari la responsabilità poteva essere imputata anche al personale delle stesse.

⁴⁵ Direttiva del Parlamento e del Consiglio n. 97 del 4 dicembre 2001 recante modifica della Direttiva del Consiglio n. 308/1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Comunemente definita II Direttiva Antiriciclaggio

1.4. Le Autorità di Settore

A livello europeo, internazionale e locale, sono molteplici le figure incaricate del rispetto delle normative, nella parte successiva si andrà a fare un breve excursus sulle principali.

1.4.1. Financial Action Task Force

Il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale creato nel 1989 è un organismo intergovernativo che promuove e definisce strategie per il contrasto al riciclaggio a livello nazionale e internazionale. La centralità di tale organo nel contrasto al riciclaggio e nel finanziamento al terrorismo è sottolineata anche dalla decisione di renderlo un organismo permanente nel 2019 in occasione del suo trentesimo anniversario.

Il GAFI svolge un'importante attività di verifica dell'applicazione dei principi internazionali per rafforzare l'efficacia delle misure dei singoli Paesi nel contrasto al riciclaggio di denaro illecito, del finanziamento al terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa.

Nel 2013 è stata definita una nuova *Methodology for Assessing Compliance and Effective Implementation of the FATF Recommendations* contenente i criteri dettagliati per la valutazione della *technical compliance* degli assetti nazionali in riferimento agli standard e dell'*effectiveness* delle misure adottate.

Il FATF rafforza i presidi per la prevenzione e il contrasto del finanziamento del terrorismo. A seguito dell'aumento delle minacce di questo tipo nel corso degli ultimi anni, l'impegno in questo campo è decisamente andato crescendo. Sono state approvate nel 2016 nuove strategie seguite da un piano operativo che andava delineando in dettaglio le attività da sviluppare per rafforzare la collaborazione tra le singole autorità nazionali e quelle internazionali per riuscire a ottenere così una più libera comunicazione.

Per promuovere le misure antiriciclaggio il Gruppo di Azione Finanziaria collabora con altri organismi regionali creati seguendo lo stesso modello, chiamati *FATF-Style Regionale Bodies* o abbreviato FSRBs e con altri organismi internazionali. Questi gruppi di collaborazione permettono l'elaborazione delle linee guida e delle best practice oltre che approfondire i nuovi sviluppi sulle tipologie di riciclaggio e finanziamento al terrorismo presenti a livello internazionale permettendo così l'analisi e la diffusione di pericolosità diffuse su aree o settori determinati.

La collaborazione internazionale ha permesso al FATF di sviluppare un network globale con dieci Task Force incentrate sulle medesime materie: *l'Asia/Pacific Group on Money Laundering* (APG), la *Caribbean Financial Action Task Force* (CFATF), il *Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures* (MONEYVAL), *l'Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group* (ESAAMLG), *l'Eurasian Group* (EAG), il *Financial Action Task*

Force of Latin America (GAFILAT), il GABAC, *l'Inter Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa* (GIABA) e infine, il *Middle East and North Africa Financial Action Task Force* (MENAFATF). Nella Figura 1 l'insieme di tali Gruppi di Azione.

Ognuna di queste Task Force ha la possibilità di avere dei Paesi o delle Organizzazioni Internazionali a osservatore, per esempio, nel GAFILAT ossia il Gruppo d'Azione dei Paesi dell'America Latina, oltre agli strati membri è presente la Francia come stato osservatore e l'APG, *l'Inter-American Drug Abuse Control Commission*, *l'Inter-American Committee against Terrorism*, *l'International Monetary Fund*, l'UNODC, *l'Inter-American Development Bank*, l'Interpol, *l'UN Security Council Committee Against Terrorism* e la *World Bank* come organizzazioni osservanti.

Figura 1. FATF Global Network



Fonte: Sito web del FATF-GAFI

1.4.2. Moneyval

Il *Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures*, Moneyval, è stato istituito nel 1997 nell'ambito dell'*European Committee on Crime Problems* volute dal Consiglio d'Europa. È l'organo preposto alle politiche antiriciclaggio nell'ambito del Consiglio e rappresenta l'organo regionale del GAFI. Attraverso la metodologia e gli standard dati da quest'ultimo svolge *mutual evaluation* dei Paesi membri del Consiglio.

1.4.3. Financial Intelligence Unit

La UIF, l'Unità di Informazione Finanziaria è uno dei soggetti chiave nella lotta al riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo. Attraverso questa unità vi è la cooperazione a livello internazionale per arginare i fenomeni che superano le barriere nazionali. A livello italiano ha contribuito al recepimento della IV Direttiva attraverso la supervisione nella redazione dei testi normativi per potenziare il corpo legislativo italiano dopo la valutazione delle criticità rilevate dal Mutual Evaluation condotta dal GAFI ed ha svolto un importante servizio di assistenza ai soggetti obbligati in riferimento alle procedure di registrazione al portale delle UIF e all'invio delle SOS. Il Legislatore ha rivestito quest'unità della creazione di linee guida per cercare di aiutare le controparti nell'individuazione corretta di comportamenti anomali nonché per consigliarle qualora si fosse presentato un caso particolare; è suo compito anche quello di emanare gli indicatori di anomalia e le istruzioni dei comportamenti per le SOS al fine di agire con tempestività. È responsabile delle analisi di queste ultime sotto il profilo finanziario e di quei casi di possibili Operazioni Sospette non segnalate, ma dei quali viene a conoscenza attraverso informazioni archiviate ovvero su informazioni dategli dalle altre Autorità di vigilanza, organismi d'autoregolamentazione e dalle UIF di altri paesi. Chiaramente le SOS vengono elaborate tramite sistemi automatici e aggiunti gli approfondimenti degli analisti classificati sulla base del rischio e della tipologia di operazioni effettuate per poter permettere una più rapida comprensione dei casi significativi.

Analizzando e diversificando le segnalazioni si procede di conseguenza all'analisi dei più comuni schemi di manovra delle organizzazioni criminali e si riesce in modo concreto a determinare le istruzioni da fornire ai soggetti obbligati per il futuro.

Alla UIF viene data la possibilità di acquisire i dati investigativi in determinate situazioni, esempio lampante l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria su informazioni coperte da segreto investigativo. L'Unità di Informazione Finanziaria italiana deve anche collaborare con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNAA) e con gli Organi di informazione per la sicurezza del Paese al fine di cooperare su casi di rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo. Dopo aver analizzato le SOS la UIF le trasmette con una relazione tecnica comprendente le risultanze degli approfondimenti alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza (NSPV). L'Unità di Informazione Finanziaria cerca di ampliare il contesto della SOS incorporando numerose altre informazioni derivanti da successivi approfondimenti.

1.4.4. Gruppo Egmont

A livello internazionale le FIU sono riunite nel Gruppo Egmont costituito nel 1995 e con sede a Toronto a supporto delle prassi operative e alla cooperazione internazionale. Nel corso degli anni si sono unite al gruppo più di 150 UIF nel mondo, la collaborazione avviene attraverso una rete protetta denominata *Egmont Secure Web* (ESW) utilizzata per lo scambio di informazioni operative. Il Gruppo attraverso la collaborazione e il contraccambio di conoscenze relative a casi di riciclaggio riesce a elaborare standard e prassi comuni per il riconoscimento in maniera più agevole di pratiche a rischio. Il gruppo si impone anche nel supporto tecnico a paesi privi di FIU così da favorirne lo sviluppo e la diffusione.

È composto di un'assemblea Plenaria, dai capi delle FIU, da un comitato direttivo con funzioni di impulso e coordinamento e da quattro gruppi di lavoro permanenti.

L'Italia ne fa parte dal 1996, fino al 1° gennaio 2008 attraverso l'Ufficio Italiano dei Cambi e successivamente con l'Unità di Informazione Finanziaria nazionale.

1.4.5. Comitato di Sicurezza Nazionale

Il Comitato di Sicurezza Nazionale (CSN) è responsabile delle strategie di prevenzione del riciclaggio e finanziamento al terrorismo e del coordinamento delle misure per il contenimento del rischio da parte delle Autorità nazionali. Redige l'analisi dei rischi e propone al MEF i provvedimenti di designazione e congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenute da persone, gruppi o entità che commettono o tentano di commettere atti di terrorismo.

Al CSN convergono i dati provenienti da tutte le altre Unità e Autorità che permettono la redazione che tale organo deve consegnare annualmente al Parlamento.

1.4.6. Autorità di Vigilanza di Settore

Nel nostro Paese le Autorità di vigilanza di settore sono tre: Banca d'Italia, CONSOB e IVASS. Essendo le stesse autorità preposte al controllo degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi nonché dei revisori e degli operatori non finanziari nell'ambito, ciascuna delle rispettive attribuzioni è chiamata a pianificare ed effettuare controlli e ispezioni ai fini di vigilanza definendone autonomamente la frequenza e l'intensità, in funzione del profilo di rischio, delle dimensioni e della natura del soggetto obbligato.

Tali Autorità hanno il potere, nel caso riscontrassero gravi carenze o violazioni agli obblighi stabiliti per legge, di irrogare sanzioni nonché adottare

specifici provvedimenti. Qualora suddette Autorità riscontrassero situazioni correlate ai reati di riciclaggio e finanziamento al terrorismo sono chiamate a darne informazione alla UIF e alla DNAA.

1.4.7. Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

La DNAA indaga sulle segnalazioni arrivategli dall'Unità di Informazione Finanziaria attraverso la Guardia di Finanza e su tutti i soggetti segnalati o collegati al caso in esame. Riceve, inoltre dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le informazioni e i dati al fine di individuare le correlazioni tra i flussi merceologici a rischio e i flussi finanziari sospetti.

1.4.8. Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza

Il NSPV ha il compito di eseguire controlli sull'osservanza delle disposizioni da parte dei soggetti obbligati non vigilati dalle Autorità di settore. Può eventualmente espandere il suo controllo anche a destinatari già controllati da un'altra Autorità previo accordo con quest'ultima. È responsabile dei controlli ulteriori in collaborazione con la UIF qualora sia richiesto il suo intervento in esercizi di competenza di quest'ultima.

Il NSPV ha la facoltà di decidere con che intensità e con che frequenza effettuare controlli e ispezioni e inoltre, essendo un gruppo della Guardia di Finanza, ha anche la possibilità di svolgere approfondimenti in relazione a SOS trasmesse dalla UIF.

1.4.9. Direzione Investigativa Antimafia

La DIA, Direzione Investigativa Antimafia ha il compito di accertare e contestare le violazioni degli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio e di effettuare approfondimenti investigativi attinenti alla criminalità organizzata sulle Segnalazioni di Operazioni Sospette trasmesse dalla UIF.

1.5. I pilastri dei Presidi Antiriciclaggio

La modalità di approccio basato sul rischio impone ai soggetti obbligati la commisurazione e la proporzionalità di assolvimento degli obblighi di Adeguata Verifica della Clientela per mezzo della relazione sul merito del cliente, operata dall'intermediario in funzione del tipo di cliente, del rapporto continuativo, della prestazione professionale, dell'operazione o della transazione di cui si tratta. Il rischio non è visto solo come l'elemento chiave per le successive Segnalazioni di Operazioni Sospette, ma anche per

L'applicazione di procedure rafforzate o semplificate in relazione al rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo maggiore o minore.

Vista l'importanza data all'analisi del cliente per l'identificazione della modalità di verifica più efficace è abbastanza intuitivo che i soggetti obbligati debbano necessariamente essere in grado di dimostrare, in momenti successivi all'acquisizione dei documenti e alla decisione del grado di rischio, il motivo di quel trattamento all'Autorità di Vigilanza qualora questa avesse dubbi o incertezze sull'operato del soggetto obbligato. Le verifiche sui fattori di rischio del cliente non possono essere svolte in maniera meccanicistica e omogenea, ma modulate in relazione al grado riscontrato variandone tanto l'estensione, quanto l'intensità.

I testi più influenti per l'affermazione del modello di *Risk Approach* sono, senza dubbio alcuno, il decreto legislativo n. 231/2007⁴⁶ e il Provvedimento del 30 luglio 2019 Disposizioni in materia di Adeguata Verifica della Clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo⁴⁷. Quest'ultimo ribadisce la centralità dell'utilizzazione di questo approccio ed assegna a ogni destinatario l'individuazione dei rischi di riciclaggio associati alla sua normale operatività. L'analisi di questi fattori di rischio la si vede tanto dall'assetto organizzativo predisposto all'interno dell'azienda, quanto dalle valutazioni e verifiche svolte. Ogni soggetto è chiamato a definire almeno una policy antiriciclaggio e le procedure di Adeguata Verifica della Clientela ordinarie, semplificate e rafforzate.

Il *Risk Approach* analizza il cliente in maniera accurata, anche in relazione alle persone fisiche ad esso correlate come il titolare effettivo o l'esecutore; vengono effettuate analisi sull'attività, sull'ambito operativo, sul contesto geografico in cui questi tre soggetti operano o hanno sede legale e da dove i fondi provengono. All'approccio basato sul rischio, si affianca la conoscenza del cliente e dei contatti a lui vicini per riuscire a intercettare tempestivamente comportamenti particolari tenuti tanto nella fase di instaurazione del rapporto, quanto in quella di richiesta e compimento delle operazioni.

Nell'ambito territoriale non è sufficiente che un Paese sia membro del GAFI o di altri organismi internazionali per verificare l'adeguatezza del suo sistema normativo per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio.

Banca d'Italia ha reso disponibili degli elementi valutativi e fattori di rischio che ogni soggetto obbligato può utilizzare nell'assegnazione della classe di rischio al cliente. Il risultato deriva dall'utilizzo di software di ultima generazione che analizzano le informazioni raccolte e le fanno discendere in una determinata classe. È sempre necessario lo sguardo umano, qualora ci fosse incoerenza in difetto tra ciò che l'impiegato valuta e il risultato degli algoritmi,

⁴⁶ Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 – *Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.*

⁴⁷ Provvedimento del 30 luglio 2019 emanato da Banca d'Italia – *Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*

costui è responsabile dell'attribuzione della classe più elevata di rischio. Abbassare la classe di rischio rispetto a quella determinata con l'intelligenza artificiale a un cliente è possibile solo in circostanze eccezionali e che devono essere ampiamente motivate per tutelare la persona responsabile della procedura. L'analisi della classe di rischio del cliente può essere anche esternalizzata ad aziende terze o a software forniti da terzi ma il destinatario è in ogni caso chiamato a conoscere approfonditamente il funzionamento e i criteri utilizzati per l'attribuzione delle classi di rischio.

I presidi antiriciclaggio trovano fondamento su tre pilastri: la conoscenza e adeguata verifica della clientela, la registrazione e conservazione dei documenti e, infine, le segnalazioni di operazioni sospette.

1.5.1 Adeguata Verifica della Clientela

La verifica della clientela è il punto saliente della disciplina moderna per la lotta al riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo. Una conoscenza del cliente approfondita e aggiornata permette di prevenire e stroncare sul nascere comportamenti scorretti. Questa si articola su tre livelli: ordinaria, semplificata, rafforzata in relazione alla situazione in cui il cliente si trova o alle caratteristiche dell'operazione da compiere.

Il provvedimento emanato dall'Autorità di Vigilanza⁴⁸ è circoscritto a una parte della platea dei destinatari del decreto antiriciclaggio, nel dettaglio: a banche, SIM, SGR, SICAV, SICAF, intermediari e società fiduciarie iscritti all'albo previsto all'articolo 106 del TUB⁴⁹, istituti di moneta elettronica, quelli di pagamento, confidi⁵⁰, società eroganti microcredito, Poste Italiane (relativamente all'attività di Bancoposta) e Cassa Depositi e Prestiti. A questi vengono comprese anche le succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari con sede legale in un altro Paese ovvero gli istituti di pagamento, di moneta elettronica e le banche avente sede legale in un Paese estero ma con contatto centrale in Italia.

1.5.1.1 Adeguata Verifica della Clientela ordinaria

L'Adeguata Verifica, disciplinata al Titolo II, Capo I del decreto legislativo 231/2007⁵¹ che riprende le fattispecie identificate dall'articolo 3,

⁴⁸ Banca d'Italia - *Disposizioni in Materia di Adeguata Verifica della Clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo* – Documento conforme all'originale contenuto negli archivi di BI, consultabile al sito www.bancaditalia.it alla sezione Compiti, Vigilanza, Normativa, Archivio Norme, Disposizioni

⁴⁹ Testo Unico Bancario, Titolo V – Soggetti operanti nel settore finanziario, Art. 106 – Albo degli intermediari finanziari, si veda nota n. 37

⁵⁰ Banca d'Italia ha specificato che il riferimento è ai confidi previsti dall'art. 155 del Testo Unico Bancario, nel testo precedente all'entrata in vigore del Titolo III del d. lgs. n.141 del 13 agosto 2010

⁵¹ Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, Titolo II – Obblighi, Capo I – Obblighi di adeguata verifica della clientela, Sezione I, Art. 17 – Disposizioni generali: «1. I soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale: a) in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione

paragrafo I, punto 9 del Regolamento UE n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵², deve essere effettuata nelle attività ordinarie del soggetto obbligato ossia quando si instaura un rapporto continuativo: il legislatore non pone limiti o minimali di importo poiché si considera questo come un rapporto duraturo che prosegua oltre la singola operazione. Nel caso il cliente avesse la necessità di svolgere un'operazione occasionale con la movimentazione o la trasmissione di mezzi di pagamento superiori a euro 15.000 ovvero un

professionale; b) in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille euro; c) con riferimento ai prestatori di servizi di gioco di cui all'articolo 3, comma 6), in occasione del compimento di operazioni di gioco, anche secondo le disposizioni dettate dal Titolo IV del presente decreto. 2. I soggetti obbligati procedono, in ogni caso, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo: a) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; b) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione. 3. I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato. Nel graduare l'entità delle misure i soggetti obbligati tengono conto, quanto meno, dei seguenti criteri generali: a) con riferimento al cliente: 1) la natura giuridica; 2) la prevalente attività svolta; 3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 4) l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte; b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale: 1) la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere; 2) le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale; 3) l'ammontare dell'operazione; 4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità; 6) l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale. 4. I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di cui al presente capo nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente. In caso di clienti già acquisiti, i soggetti obbligati adempiono alle predette disposizioni in occasione dell'assolvimento degli obblighi prescritti dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE e dalla pertinente normativa nazionale di recepimento in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale. 5. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono osservati altresì nei casi in cui le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A. agiscono da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro. 6. Nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), ovvero tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro, nonché le succursali di questi ultimi, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni occasionali di importo inferiore a 15.000 euro. Nei casi in cui la prestazione di servizi di cui al presente comma sia effettuata tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3. 7. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.»

⁵² Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 847 del 20 maggio 2015 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006, Capo I – Oggetto, ambito di applicazione e definizioni, Art. 3 - Definizioni, c. 1, n. 9: «9) «trasferimento di fondi»: un'operazione effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e quello del beneficiario coincidano, fra cui: a) bonifico, quale definito all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 260/2012; b) addebito diretto, quale definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) n. 260/2012; c) rimessa di denaro, quale definita all'articolo 4, punto 13), della direttiva 2007/64/CE, nazionale o transfrontaliera; d) trasferimento effettuato utilizzando una carta di pagamento, uno strumento di moneta elettronica o un telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili»

trasferimento di fondi che superi euro 1.000, il decreto implica l'applicazione dell'Adeguata Verifica. Viene disposta questa misura anche nel caso di sospetto di riciclaggio o finanziamento al terrorismo da parte del cliente oppure sorgono dubbi sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione precedentemente acquisita.

Le operazioni di verifica devono essere sempre compiute sui nuovi clienti acquisiti, su quelli già in portafoglio deve essere fatta un'importante operazione di controllo e verifica costante, soprattutto in caso di variazioni anagrafiche o di rappresentanza; in ogni caso deve essere svolta in ragione di un innalzamento del livello di rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo. Nel caso l'intermediario non potesse compiere il processo di verifica, il decreto ha dettato l'obbligo di astensione dalle operazioni che costringe il soggetto a non compiere l'operazione ovvero le richieste del cliente. L'unica deroga la si ha nel caso di clienti a basso rischio di riciclaggio che implica la possibilità per l'intermediario di posticipare, questa fase di profonda importanza a un momento successivo all'instaurazione del rapporto, fino a un massimo di 30 giorni. Qualora allo scadere del termine il soggetto non fosse in grado di completare la procedura deve obbligatoriamente applicare l'astensione e verificare i presupposti per l'invio di una Segnalazione di Operazione Sospetta.

L'Adeguata Verifica consiste nell'identificare il cliente e verificare la sua identità oltre che ottenere informazioni sull'operazione o sul rapporto posto in essere. Si svolge in diverse fasi: l'identificazione del cliente, del titolare effettivo e la verifica dell'identità, l'acquisizione e la valutazione di informazioni in merito allo scopo e alla natura del rapporto e infine, un controllo costante nel corso del tempo da effettuare in maniera autonoma e automatica anche senza un contatto con il cliente.

L'Adeguata Verifica può essere suddivisa in due macrocategorie: una riguardante l'anagrafica del cliente e la fase di acquisizione dei dati e l'altra di carattere operativo. Queste possono essere a loro volta suddivise ulteriormente in quattro aspetti: le persone fisiche e giuridiche per la parte anagrafica e il rapporto continuativo, l'operazione occasionale e il controllo costante per il monitoraggio operativo.

Il cliente può essere una persona fisica ovvero un soggetto diverso, è chiaro però che in ogni caso l'ultima categoria operi attraverso una persona fisica quale esecutore. L'adeguata verifica delle persone fisiche può avvenire in due distinte modalità: quella ordinaria che richiede la presenza del cliente e quella alternativa che non lo comprende. I dati resi all'intermediario dal cliente sono verificati attraverso documenti affidabili con procedure che si possano dimostrare coerenti con i provvedimenti emanati dall'Autorità di Vigilanza sull'Adeguata Verifica della Clientela e sulla conservazione dei dati. L'intermediario che si trovi a compiere le procedure di verifica della persona può accettare come documenti per l'identificazione: il documento di riconoscimento in corso di validità, il passaporto, il porto d'armi, la patente di guida, la patente nautica, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti

termici, il libretto di pensione, le tessere di riconoscimento purché siano comprensive di fotografia e timbro. Il riscontro avviene con il confronto del documento di identità o titolo equipollente di: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio nel caso non corrisponda alla residenza, codice fiscale quando previsto e gli estremi del documento. Attraverso questa fase c'è l'accertamento dell'identità della persona fisica che comporta la sicurezza da parte dell'intermediario che il soggetto suo cliente sia il medesimo che ha incontrato. Il personale ha a disposizione moduli molto accurati e viene adeguatamente formato per svolgere questa particolare fattispecie senza errori di alcun tipo.

La fattispecie che comprende l'identificazione senza la presenza fisica del cliente è limitata a pochi e specifici casi: qualora i dati di identificazione del cliente risultano da atti pubblici, scritture private autenticate o certificati qualificati utilizzati per la creazione di una firma digitale, quando costui è in possesso dell'identità digitale, quando i dati risultino da dichiarazione della rappresentanza diplomatica e dall'Autorità consolare ove il destinatario sia già precedentemente stato identificato in relazione a un altro rapporto continuativo ovvero nel caso in cui i dati siano acquisiti secondo le modalità "a distanza". La presenza di questi casi non limita la facoltà dell'Autorità di Vigilanza di poter, in qualsiasi momento, inserire nuove modalità di acquisizione senza la presenza fisica in relazione al verificarsi di situazioni particolari che mettono a repentaglio la possibilità della presenza del cliente nella struttura come, per esempio, negli anni della pandemia da Covid.

Il soggetto obbligato può anche decidere di demandare le parti di Adeguata Verifica della Clientela a soggetti terzi pur restando responsabile dell'osservanza degli obblighi. I mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziarie possono effettuare solamente l'identificazione della clientela e del titolare effettivo con l'acquisizione dei documenti di identità, mentre gli intermediari bancari e finanziari e le succursali insediate nell'UE, quelli comunitari e quelli avente sede in paesi terzi, possono svolgere tutte le fasi dell'Adeguata Verifica a eccezione del controllo costante della clientela con successivo rilascio di un'attestazione che comprovi lo svolgimento delle verifiche e che deve sottostare ad alcuni requisiti: essere ricevuta direttamente dall'intermediario in forma cartacea o per mezzo di sistemi informatici purché sia sottoscritta dal personale autorizzato al rilascio del documento stesso, contenere espressa conferma del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio e il terzo deve, su richiesta anche non motivata, trasmettere tempestivamente al soggetto copia dei documenti e delle informazioni oggetto del documento.

L'attestazione deve contenere i dati identificativi del cliente, la tipologia delle fonti utilizzate, lo scopo e la natura del rapporto. Essendo il soggetto obbligato, responsabile in loco degli assolvimenti di Adeguata Verifica, sta a quest'ultimo verificare e valutare gli elementi raccolti e la metodologia di verifica utilizzata dal terzo e in caso riscontri lacune o irregolarità avvisare la controparte

e apportare le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto adempimento degli obblighi.

Il soggetto obbligato al rispetto dell’Adeguata Verifica deve valutare e verificare se il cliente rientra nella categoria di Persona Esposta Politicamente⁵³. Tale gruppo racchiude persone fisiche che occupano o hanno occupato meno di un anno prima cariche pubbliche importanti, i familiari di queste, i terzi con cui questi intrattengono legami stretti. Qualora il cliente rientrasse in una di queste categorie il soggetto obbligato deve necessariamente svolgere l’Adeguata Verifica della Clientela Rafforzata⁵⁴ in quanto tale soggetto viene considerato ad alto rischio in relazione alla carica a cui è legato. Nel 2017 con il decreto 90 che ha modificato e ampliato quello del 2007, sono state inserite nuove cariche pubbliche che costituiscono PEP e viene eliminato il riferimento alla residenza all’estero.

Nel caso il cliente abbia delegato una terza persona a compiere a suo nome e conto le operazioni questo viene definito come esecutore e sta al soggetto obbligato verificare i poteri di rappresentanza in termini di esistenza e ampiezza in quanto non è sufficiente la verifica del potere operativo, ma è necessario anche comprendere fino a che punto si estende e soprattutto se autorizza anche il compimento dell’azione oggetto del rapporto.

In alternativa il cliente può essere un soggetto diverso da persona fisica dotata di codice fiscale e che svolga le operazioni attraverso una o più persone fisiche dotate di potere di rappresentanza. In questo caso, i dati che devono essere acquisiti sono quelli identificativi oltre a tutte le informazioni circa la tipologia, forma giuridica, attività svolta, fini perseguiti ed estremi dell’iscrizione nel Registro delle imprese, quando presenti. Nel caso il cliente fosse un’organizzazione no profit, deve essere comunicato al soggetto obbligato anche la classe di destinazione dei suoi servizi mentre nel caso di trust deve essere consegnato l’ultimo atto istitutivo e i dati e le informazioni sulle identità dei beneficiari e del trustee e sulle modalità operative dello stesso.

Nel 2019 Banca d’Italia emanò un provvedimento per l’individuazione del titolare effettivo⁵⁵. Tale disciplina differenziò le fattispecie in due casi: il

⁵³ Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, Titolo I – Disposizioni di carattere generale, Capo I – Ambito di applicazione, Art. 1 – Definizioni, c. 2, lettera dd, si veda nota n. 34

⁵⁴ Per la specifica sull’Adeguata Verifica della Clientela Rafforzata si veda Capitolo I, Paragrafo 1.5, Sottoparagrafo 1.5.1, Sottoparagrafo 1.5.1.3

⁵⁵ Banca d’Italia - *Disposizioni in Materia di Adeguata Verifica della Clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo* – Documento conforme all’originale contenuto negli archivi di BI, consultabile al sito www.bancaditalia.it alla sezione Compiti, Vigilanza, Normativa, Archivio Norme, Disposizioni. Disposizioni preliminari, Definizioni, n. 35 «35) “titolare effettivo”: a. la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un’operazione (in breve, “titolare effettivo sub 1”); b. nel caso in cui il cliente o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo ovvero realizza un’operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’entità oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari (in breve, “titolare effettivo sub 2”). In particolare, in caso di società di capitali o altre persone giuridiche private, anche se con sede all’estero, e trust espressi, indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e dalla legge ad essi applicabile, il titolare effettivo sub 2) è individuato secondo i criteri previsti 6 dagli articoli 20 e 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio; gli stessi criteri, si applicano, in quanto compatibili, in caso di società di persone e di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica»

titolare effettivo sub 1 cioè la persona fisica per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o richiede lo svolgimento di un'operazione e il titolare effettivo sub 2 ossia la persona fisica a cui in ultima istanza è attribuita la proprietà diretta o indiretta o il controllo nel caso in cui il cliente per cui si svolge l'operazione sia diversa da una persona fisica. Il legislatore richiede ai soggetti obbligati di conservare le verifiche effettuate per l'individuazione del titolare effettivo, ottenere le informazioni di titolarità effettiva, relativa agli ultimi cinque anni e, infine, di identificare una modalità univoca per la determinazione del titolare effettivo in caso di clienti diversi da persona fisica.

Per l'individuazione del titolare effettivo il soggetto obbligato può richiedere al cliente le informazioni necessarie attraverso la compilazione di forma dichiarativa espressa sotto la propria responsabilità. L'ente deve attuare successivamente una serie di riscontri per verificare le informazioni ricevute e valutare se ci siano elementi che fanno presupporre che il cliente stia operando per soggetti diversi da quelli dichiarati mantenendo copia cartacea o elettronica di tutte le rilevazioni. Per le verifiche sulla veridicità dei contenuti i soggetti obbligati possono utilizzare il Registro Nazionale dei Titolari Effettivi, la sezione del Registro delle imprese, elenchi ed albi di soggetti autorizzati, atti costitutivi, bilanci e statuti oltre che i registri dei titolari effettivi a livello comunitario. La IV Direttiva ha infatti cinto gli Stati della creazione di un database che raccogliesse i dati dei titolari effettivi per ogni singolo paese e una modalità di interscambio di suddette informazioni in grado di favorire gli esiti della verifica. Si raggiunge così una conoscenza a livello internazionale di informazioni recenti e aggiornate, devono infatti comunicare i dati dei titolari effettivi al Registro Nazionale le imprese con personalità giuridica che devono iscriversi nel Registro delle Imprese, le persone giuridiche private e i trust rilevanti a fini fiscali.

La definizione di titolare effettivo fa capo alla persona fisica o al gruppo che in ultima istanza hanno interesse nell'instaurare un rapporto continuativo, oppure quella a cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente⁵⁶.

L'individuazione del titolare effettivo non segue una procedura standardizzata bensì si suddivide nel caso di società di capitali, nelle persone giuridiche private o nelle società di persone. Nel primo caso ci sono tre modalità operative: l'assetto proprietario, il controllo e infine la direzione e l'amministrazione. In primo luogo, bisogna cercare di individuare la persona fisica o il gruppo di persone che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 25% del capitale. Quando il soggetto obbligato non riesca a determinare chiaramente la titolarità si procede con il secondo metodo: viene attribuita a chi detiene il controllo della maggioranza di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria, oppure chiunque

⁵⁶ Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, Titolo II – Obblighi, Capo I – Obblighi di adeguata verifica della clientela, Sezione I, Art. 20, c. 1 – Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche: «1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.»

attraverso accordi, vincoli contrattuali o altre tipologie di formulazioni previste dall'ordinamento sia in grado di esercitare influenza. Nel caso in cui nemmeno con il secondo metodo operativo si sia riusciti nell'intento di individuazione della titolarità si procede con l'ultimo step: la direzione e l'amministrazione vengono affidate a coloro che hanno i poteri direttivi e amministrativi.

Nel caso di persone giuridiche private, invece, il titolare effettivo è identificato nel fondatore, nel beneficiario ovvero nel titolare di Funzione di Direzione e Amministrazione⁵⁷.

Nel caso di società di persone prive di personalità giuridica, il cliente è sicuramente una persona fisica e quindi l'unica incertezza è un'eventuale interposizione fittizia.

Dopo aver individuato il cliente o nel caso di persone diverse dalle persone fisiche l'esecutore, il soggetto obbligato continua con l'Approccio Basato sul Rischio nell'intraprendere i motivi del rapporto. Viene richiesta e analizzata la finalità del rapporto e nel caso sia presente un esecutore diverso dal cliente viene chiesto di denotare la relazione che intercorre tra i due soggetti, la relazione tra titolare effettivo e cliente, l'attività svolta, l'origine dei fondi che vengono utilizzati per l'operazione, i rapporti con altri destinatari, la situazione lavorativa del titolare effettivo e la situazione economica e patrimoniale del soggetto.

Al termine dell'analisi, il soggetto obbligato deve eseguire un controllo definito "costante" ossia la verifica del grado di rischio del cliente per l'intera durata del rapporto continuativo; è necessario mantenere aggiornato il profilo assegnato al cliente con gli sviluppi più recenti cosicché si possano verificare, appena accadono, episodi di incongruenza o anomalie rilevanti. Ogni intermediario è responsabile della decisione in merito alla profondità e alla frequenza con cui svolgere l'aggiornamento dei dati. Il controllo costante permette, qualora ci fossero delle incertezze, lo svolgimento di più ampie verifiche e l'invio, eventualmente, di una Segnalazione di Operazione Sospetta.

⁵⁷ Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, Titolo II – Obblighi, Capo I – Obblighi di adeguata verifica della clientela, Sezione I, Art. 20, c. 2 e ss. – Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche: «2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. 3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante. 4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. 5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica. 6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.»

Così come in tutti gli altri momenti della Verifica della Clientela, anche nel controllo costante il soggetto obbligato deve tenere copia dei documenti di cui la verifica del rischio.

A essere destinatario di obblighi non è solo l'intermediario bensì anche il cliente, a prescindere da quale sia la sua tipologia: per le società, gli amministratori devono acquisire informazioni sul titolare effettivo estrapolandole da qualsivoglia documento contabile, atto o scrittura presente e qualora non ne fossero in grado, devono rivolgere tale richiesta ai soci che vengono puniti nel caso di inerzia o rifiuto a fornire le informazioni richieste. Le persone giuridiche private sono obbligate a consegnare i dati del titolare effettivo attraverso la richiesta al fondatore, alle persone incaricate di rappresentanza e amministrazione e in relazione a quanto risultante dall'atto costitutivo, dallo statuto o ogni altro atto presente. Per i trust espressi sono i fiduciari a dover ottenere le informazioni relative al fondatore, ai fiduciari, al guardiano, ai beneficiari, alle persone che esercitano attività di controllo e a qualunque altra persona che controlla i beni conferiti direttamente o indirettamente. Per questa categoria ci sono altri due specifici obblighi: quello di dichiarare al compimento di un'operazione il proprio status e quello di conservare suddette operazioni per almeno cinque dalla loro cessazione del loro stato.

1.5.1.2 Adeguata Verifica in modalità semplificata

L'Adeguata Verifica della Clientela in modalità semplificata⁵⁸ viene revisionata e modificata con la IV direttiva, come in precedenza questa modalità risulta facoltativa ed è responsabilità dell'intermediario valutare i presupposti per la sua applicabilità oltre che monitorarli in maniera continuativa per accertare la continua sussistenza dei presupposti. Il Legislatore definisce quattro casi nei quali non è possibile applicare la modalità semplificata: qualora sussistessero dubbi, incertezze o incongruenze, se dovessero venire meno le condizioni per l'applicazione delle misure semplificate, quando durante l'attività di monitoraggio costante si vada ad escludere il cliente dalle fattispecie a basso rischio e infine quando si sospetti di riciclaggio, autoriciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

Importante mettere in evidenza che la semplificazione non sussiste nell'eliminazione di parti dell'Adeguata Verifica quanto più nello svolgimento di tutte, in maniera meno approfondita e con meno frequenza di revisione. La verifica in forma semplificata può essere applicata solo nel caso il soggetto abbia compiuto attente e precise verifiche e non sono declinabili a priori casi specifici e sempre ricorrenti dove applicare l'Adeguata Verifica semplificata.

Operativamente parlando, la Verifica in maniera semplice consiste nella

⁵⁸ Disciplinata dal decreto Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, Titolo II – Obblighi, Capo I – Obblighi di adeguata verifica della clientela, Sezione II, Art. 23 - Misure semplificate di adeguata verifica della clientela

modulazione dei tempi dell'identificazione del cliente e del titolare effettivo rinviando fino a un massimo di trenta giorni l'acquisizione della copia del documento, nella riduzione della documentazione da acquisire e nella riduzione della frequenza di verifica e di aggiornamento delle informazioni.

Il decreto legislativo 90/2017 dà alcune linee operative per l'individuazione dei fattori che risultano essere a basso rischio dividendoli in tre categorie: relativamente al cliente, esecutore e titolare effettivo, su prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione e infine, dal punto di vista geografico⁵⁹.

1.5.1.3 Adeguata Verifica in modalità rafforzata

L'Adeguata Verifica della Clientela in modalità rafforzata risulta il punto di partenza nel caso di alto rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Tali fattispecie vengono identificate con il decreto legislativo 231/2007 poi modificato con il d. lgs. 90/2017 nel caso di: rapporti e operazioni occasionali che coinvolgono clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio come identificati dalla Commissione Europea, corrispondenza transfrontaliera con intermediari con sede in paesi terzi, operazioni o rapporti con clienti e titolari effettivi che risultano Persone Esposte Politicamente e infine operazioni con importi elevati in cui sussistano dubbi per via dell'eccezionalità o delle finalità del compimento⁶⁰.

⁵⁹ Decreto Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, Titolo II – Obblighi, Capo I – Obblighi di adeguata verifica della clientela, Sezione II, Art. 23 – Misure semplificate di adeguata verifica della clientela: «1. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dall'articolo 18. 2. Ai fini dell'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela e fermo l'obbligo di commisurarne l'estensione al rischio in concreto rilevato, i soggetti obbligati tengono conto, tra l'altro, dei seguenti indici di basso rischio: a) indici di rischio relativi a tipologie di clienti quali: 1) società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva; 2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea; 3) clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della lettera c); b) indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali: 1) contratti di assicurazione vita rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP, nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro; 2) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge; 3) regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti; 4) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria; 5) prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità; c) indici di rischio geografico relativi alla registrazione, alla residenza o allo stabilimento in: 1) Stati membri; 2) Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; 3) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose; 4) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI.»

⁶⁰ Decreto Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, Titolo II – Obblighi, Capo I – Obblighi di adeguata verifica della clientela, Sezione II, Art. 24 – Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela: «1. I soggetti obbligati in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela. 2. Nell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati tengono conto, almeno dei seguenti fattori: a) fattori di rischio relativi al cliente quali: 1) rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero

La modalità rafforzata impone al soggetto obbligato alcuni adempimenti minimi da effettuare durante l'Adeguata Verifica quali: l'acquisizione di informazioni aggiuntive rispetto alla modalità ordinaria del cliente e del titolare effettivo, la valutazione approfondita degli elementi che fondano le valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto che si vuole porre in essere, il soppesare il contesto e le finalità delle operazioni soprattutto quando queste abbiano un importo insolitamente elevato e l'intensificazione delle procedure di controllo costante. In riferimento a fondi derivanti da paesi terzi ad alto rischio si adotta suddetta modalità quando soggiungano casi in cui i fondi utilizzati nell'operazione provengano da un paese terzo con alto tasso di criminalità e cui il sistema giudiziario e investigativo non siano al pari di quello nazionale, i fondi vengano ricevuti o inviati a pesi con associazioni ad attività terroristiche e in cui ci siano elementi di sospetto alla luce della motivazione data per il rapporto e infine, quando il cliente sia un intermediario, si debba prestare particolare attenzione ai presidi antiriciclaggio della controparte per verificare l'efficacia dei

eseguiti in circostanze anomale; 2) clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio secondo i criteri di cui alla lettera c); 3) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale; 4) società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari; 5) tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante; 6) assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta; b) fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali: 1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare; 2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato; 3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza, non assistiti da procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale; 4) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività; 5) prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti; 5-bis) operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette; c) fattori di rischio geografici quali quelli relativi a: 1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI; 2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose; 3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali; 4) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche. 3. Ai fini dell'applicazione di obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela i soggetti obbligati esaminano contesto e finalità di operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate e, in ogni caso, rafforzano il grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le operazioni siano sospette. 4. Le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco di cui al comma 2 e possono stabilire misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 25, da adottare in situazioni di elevato rischio. 5. I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di: a) rapporti continuativi, prestazioni professionali ed operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio; b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri, che comportano l'esecuzione di pagamenti, con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo; c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni. In dette ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera a), n. 2). 6. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte. 6-bis. I soggetti obbligati valutano, in base al rischio, se applicare misure rafforzate di adeguata verifica nei confronti di succursali o filiazioni, aventi sede in paesi terzi ad alto rischio, controllate da soggetti obbligati aventi sede nel territorio della Repubblica o di altro Stato membro, qualora tali succursali o filiazioni si conformino alle politiche e alle procedure di gruppo, a norma dell'articolo 45 della direttiva.»

controlli e la coerenza con quelli nazionali⁶¹.

Il provvedimento impone di astenersi dal compiere qualsivoglia operazione nel caso siano coinvolte direttamente o indirettamente società anonime, fiduciarie e trust con sede in paesi terzi ad alto rischio che vengono

⁶¹ Decreto Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, Titolo II – Obblighi, Capo I – Obblighi di adeguata verifica della clientela, Sezione II, Art. 25 – Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela: «1. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, adottano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela acquisendo informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale. 2. Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri, che comportano l'esecuzione di pagamenti, con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un paese terzo gli intermediari bancari e finanziari, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, al momento dell'avvio del rapporto adottano le seguenti ulteriori misure: a) raccolgono sull'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la relativa struttura proprietaria e la natura delle attività svolte nonché per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o documenti, la correttezza e la qualità della vigilanza cui l'ente o corrispondente è soggetto; b) valutano la qualità dei controlli in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo cui l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente estero è soggetto; c) ottengono l'autorizzazione dei titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di aprire nuovi conti di corrispondenza; d) definiscono in forma scritta i termini nell'accordo con l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente e i rispettivi obblighi; e) si assicurano che l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente estero abbia sottoposto ad adeguata verifica i clienti che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, che l'ente o l'istituto effettui il controllo costante dei rapporti con tali clienti e che, su richiesta, possa fornire all'intermediario controparte obbligato i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela; f) assicurano un monitoraggio costante del rapporto con l'ente creditizio o l'istituto finanziario corrispondente, con frequenza e intensità commisurate al servizio di corrispondenza svolto. 3. È fatto divieto agli intermediari bancari e finanziari di aprire o mantenere, anche indirettamente, conti di corrispondenza con banche di comodo. 4. I soggetti obbligati definiscono adeguate procedure, basate sul rischio, per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta e, nel caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con persone politicamente esposte, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, adottano le seguenti ulteriori misure: a) ottengono l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione occasionale con tali clienti; b) applicano misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione; c) assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale. 4-bis. Nei casi di rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, i soggetti obbligati, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1: a) acquisiscono informazioni aggiuntive in merito allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale; b) acquisiscono informazioni sull'origine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo; c) acquisiscono informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite; d) acquisiscono l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione che coinvolga paesi terzi ad alto rischio; e) assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale, aumentando la frequenza e l'intensità dei controlli effettuati e individuando schemi operativi da sottoporre ad approfondimento. 4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, possono prevedere ulteriori misure di adeguata verifica rafforzata della clientela. Le autorità di vigilanza di settore possono inoltre prevedere obblighi di informativa periodica delle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio nonché limitazioni all'apertura o alla prosecuzione di rapporti continuativi o il divieto di effettuare operazioni con soggetti residenti aventi sede nei medesimi paesi. 4-quater. Al fine di contenere il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso ai paesi terzi ad alto rischio le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle loro attribuzioni e per le finalità di cui al presente decreto, possono anche adottare, ove ritenuto necessario, una o più delle seguenti misure: a) negare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria sul territorio della Repubblica a società controllate da intermediari con sede nei paesi terzi ad alto rischio ovvero negare agli stessi intermediari l'autorizzazione allo stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica; b) negare agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica l'autorizzazione a istituire succursali sul territorio dei predetti paesi terzi ad alto rischio; c) richiedere agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica di rafforzare i controlli sui conti correnti di corrispondenza e sui rapporti ad essi assimilabili, intrattenuti con intermediari corrispondenti con sede nei predetti paesi terzi e, se necessario, chiuderli; d) richiedere agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica di intensificare le verifiche, anche ispettive, sulle società controllate o sulle succursali insediate in paesi terzi ad alto rischio. 5. Nel caso in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano persone politicamente esposte, i soggetti obbligati osservano, al momento del pagamento della prestazione ovvero della cessione del contratto, le seguenti ulteriori misure: a) informare l'alta dirigenza prima del pagamento dei proventi della polizza; b) eseguire controlli più approfonditi sull'intero rapporto con il contraente.»

rappresentati come i paesi extraeuropei in cui gli ordinamenti non prevedono strategie per il combattimento del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo al pari di quelle nazionali⁶². I criteri e i fattori di rischio elevato vengono esplicitati ed elencati nel provvedimento attraverso la divisione per categorie: relativamente al cliente, titolare effettivo e/o esecutore, relativamente a prodotti, servizi, operazioni o canali distributivi, relativamente a rischi elevati dal punto di vista geografico⁶³.

Per le Persone Esposte Politicamente l'ordinamento impone l'Adeguata Verifica Rafforzata in quanto risulta necessario comprovare che la provenienza dei fondi utilizzati non sia criminosa. Per la verifica si utilizzano tre step: *ex ante*, *in itinere* ed *ex post*. Nel primo gruppo si procede alla definizione di procedure e policy per constatare se il cliente è una Persona Politicamente Esposta anche attraverso un procedimento tempestivo e corretto con l'utilizzo delle informazioni a livello aziendale e non, su come debba essere trattata questa fattispecie per il rischio di riciclaggio, classificando il grado di rischio del cliente anche attraverso sistemi di assegnazione automatica dei punteggi che poi possono sempre essere rivisti e rivalutati dagli addetti per una più corretta specificazione. Nel secondo step si procede alla specifica autorizzazione dei soggetti con poteri amministrativi e direzionali, alla verifica sull'origine del patrimonio e dei fondi utilizzati nelle operazioni, alla specifica delle procedure operative che devono articolarsi in fasi per ognuna delle quali deve essere attribuita evidenza dei ruoli e delle singole responsabilità oltre che dei tempi tecnici di intervento. Successivamente è necessario un approfondimento esaustivo sull'origine dei fondi che vengono utilizzati nel rapporto attraverso un'attestazione del cliente, in primo luogo, e una verifica delle informazioni ricevute in seconda istanza. Tutto questo procedimento può essere svolto attraverso una modulistica specifica che concerne: l'origine dei fondi, la situazione economica e patrimoniale del cliente, la situazione lavorativa e familiare, le relazioni d'affari che risultino rilevanti anche ai fini della normativa. Viene rilasciata dopo le seguenti verifiche dall'intermediario un'autorizzazione a procedere con l'apertura del rapporto continuativo ovvero l'effettuazione di un'operazione occasionale.

Nella fase *ex post*, il soggetto obbligato deve monitorare il rapporto continuativo in maniera rafforzata e costante e revisionare annualmente la presenza dei requisiti per il mantenimento dello status di Persona Esposta Politicamente. Risulta fondamentale per il soggetto obbligato verificare che i

⁶² Decreto Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, Titolo II – Obblighi, Capo IV – Obbligo di astensione, Art. 42 – Astensione, c. 2: «2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.»

⁶³ Banca d'Italia - Disposizioni in Materia di Adeguata Verifica della Clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo – Documento conforme all'originale contenuto negli archivi di BI, consultabile al sito www.bancaditalia.it alla sezione Compiti, Vigilanza, Normativa, Archivio Norme, Disposizioni. Allegato 2 – Fattori di rischio elevato

suoi clienti non diventino PEP nel corso del rapporto e in questo caso specifico applicare tutte le verifiche e le constatazioni sopra riportate.

Sono presenti diversi organi interni che controllano lo svolgimento dell'Adeguata Verifica delle PEPs, in primis troviamo il controllo di primo livello, quello più prossimo alle procedure di verifica che individua repentinamente qualsiasi prassi scorretta, in secondo luogo troviamo la Funzione Antiriciclaggio che assume in linea di massima un ruolo consigliare per il rispetto degli obblighi decisi dalla legge e inoltre verifica periodicamente le procedure applicate dal soggetto obbligato in merito all'Adeguata Verifica delle PEP. Per concludere, c'è il controllo da parte dell'Internal Audit che programma le ispezioni prendendo espressamente in considerazione le Persone Esposte Politicamente elaborando una strategia che verifichi l'effettivo grado di pregnanza degli adempimenti.

Nei rapporti transfrontalieri il soggetto obbligato deve verificare che il corrispettivo estero non sia una banca di comodo ovvero che consenta l'accesso ai rapporti ad altre banche di comodo. Gli intermediari devono procedere con una metodologia a step: in primis quello una tantum e successivamente quello operativo e continuativo e sottostando, in qualsiasi caso al divieto di aprire o mantenere rapporti con banche di comodo.

Il primo step consiste nella raccolta di informazioni sull'ente creditizio estero che devono essere utili a comprendere la sua struttura proprietaria e la natura delle attività che svolge. L'intermediario nazionale deve, successivamente, verificare i presidi antiriciclaggio che l'estero mette in atto per constatare se corrispondono a quelli a cui è sottoposto internamente. Alla conclusione delle verifiche informative si procede con l'autorizzazione di un alto dirigente all'apertura del rapporto, questi è tenuto alla verifica dell'adeguatezza delle misure adottate per mitigare il rischio connesso al rapporto stesso, in maniera efficiente.

Attraverso gli step operativi e continuativi l'intermediario italiano mette in atto il monitoraggio del servizio con una frequenza dipesa dalla tipologia di attività posta in essere con il soggetto estero e deve inoltre verificare che il suo corrispondente abbia effettuato Adeguata Verifica ai propri clienti con conti di passaggio ed effettui il controllo costante dei rapporti con suddetti clienti con procedure che evidenzino immediatamente operazioni con importo o ricorrenza anomala; inoltre, su richiesta, deve fornire tutti i dati raccolti nell'assolvimento degli obblighi oltre che ogni qualsiasi altra informazione rilevante.

Le parti devono documentare e sottoscrivere gli accordi raggiunti in materia di obblighi, modalità per la verifica da parte dell'intermediario italiano, del rispetto della normativa antiriciclaggio, del corrispondente estero e infine, l'obbligo dello straniero di fornire alla controparte nazionale tutte le informazioni su determinati clienti ovvero operazioni se quest'ultimo ne fa richiesta.

È stato precedentemente affermato che i soggetti obbligati hanno

l'imposizione di effettuare le verifiche in modalità rafforzata qualora siano svolte operazioni di importi insolitamente elevati. Nello specifico viene applicata quando sussistano operazioni di importo più elevato a quello che l'intermediario si aspettava data la sua conoscenza del cliente, si verificano schemi operativi anomali oppure operazioni più complesse rispetto a quelle svolte da clienti similari per tipologia di prodotti e servizi.

Resta in ogni caso, in capo al soggetto obbligato l'obbligo di astensione quando ci sia incertezza o sospetto di riciclaggio⁶⁴ ovvero il cliente avesse sede in paesi terzi classificati ad alto rischio e che fossero parte di società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore, entità giuridiche di cui non si riesce a identificare tanto il titolare effettivo quanto l'identità⁶⁵.

1.5.2 La conservazione di documenti e dati

La conservazione dei documenti è il secondo pilastro della disciplina antiriciclaggio. Il termine di conservazione viene posto a dieci anni dalla cessazione del rapporto continuativo o dall'esecuzione dell'operazione⁶⁶ e si è stabilito che le informazioni e i dati conservati possono essere utilizzati anche a fini fiscali⁶⁷. È necessario che i soggetti obbligati conservino copia dei documenti utilizzati per la fase di Adeguata Verifica della Clientela e una copia ovvero l'originale con efficacia probatoria di tutte le scritture e le registrazioni inerenti alle operazioni del cliente⁶⁸.

Attraverso il Provvedimento del 24 marzo 2020 di Banca d'Italia viene evidenziato un metodo di conservazione pratico quale l'archivio standardizzato che è necessario per custodire le informazioni richieste e che permette un facile

⁶⁴ Decreto Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, Titolo II – Obblighi, Capo IV – Obbligo di astensione, Art. 42 – Astensione, c. 1: «1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.»

⁶⁵ Si veda Decreto Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, Titolo II – Obblighi, Capo IV – Obblighi di astensione, Art. 42 – Astensione, c. 2, nota n. 62

⁶⁶ Decreto Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, Titolo II – Obblighi, Capo II – Obblighi di conservazione, Art. 31 – Obblighi di conservazione, c. 3: «3. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o all'esecuzione dell'operazione occasionale.»

⁶⁷ Decreto Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, Titolo II – Obblighi, Capo II – Obblighi di conservazione, Art. 34 – Disposizioni specifiche, c. 1: «1. Nel rispetto del vigente quadro di attribuzioni e competenze, i dati e le informazioni conservate secondo le norme di cui al presente Capo sono utilizzabili a fini fiscali.»

⁶⁸ Decreto Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, Titolo II – Obblighi, Capo II – Obblighi di conservazione, Art. 31 – Obblighi di conservazione, c. 2: «2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti obbligati conservano copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni. La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente: a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico; b) i dati identificativi, ivi compresi, ove disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento UE n. 910/2014 o mediante procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale, del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione; b-bis) la consultazione, ove effettuata, dei registri di cui all'articolo 21, con le modalità ivi previste; c) la data, l'importo e la causale dell'operazione; d) i mezzi di pagamento utilizzati.»

e rapido riscontro da parte del soggetto obbligato qualora venissero richieste dall'Autorità di Vigilanza⁶⁹. Come si è potuto evincere l'obiettivo è che il singolo intermediario sia nelle condizioni di poter ricostruire tempestivamente per le Autorità le informazioni in suo possesso dei soggetti coinvolti e allo stesso modo, poter utilizzare internamente tali dati, nel momento in cui siano necessari.

Le disposizioni in materia di conservazione dei dati sono principalmente quattro: il decreto antiriciclaggio e tre provvedimenti, il primo in materia di Organizzazione, Procedure e Controlli Interni del 26 marzo 2019⁷⁰; il secondo in materia di Adeguata Verifica della Clientela datato 30 luglio 2019⁷¹ e da ultimo quello sulla Conservazione emanato il 24 marzo 2020⁷². Quest'ultimo provvedimento definisce all'articolo 5⁷³ le disposizioni in materia di conservazione e messa a disposizione dei documenti per la UIF e per la Banca d'Italia facendo rimando al decreto 231/2007 per gli articoli 31 in merito all'obbligo di conservazione di documenti, dati e informazioni utili per prevenire, individuare e accertare casi di riciclaggio o finanziamento al

⁶⁹ Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 89 del 03 aprile 2020, *Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*, Allegato n. 2 – Archivi standardizzati di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), delle presenti disposizioni

⁷⁰ Banca d'Italia, Provvedimento del 26 marzo 2019, Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 83 del 08 aprile 2019, *Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*.

⁷¹ Banca d'Italia, Provvedimento del 30 luglio 2019, Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 189 del 13 agosto 2019, *Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*.

⁷² Banca d'Italia, Provvedimento del 24 marzo 2020, Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 89 del 03 aprile 2020, *Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*.

⁷³ Banca d'Italia, Provvedimento del 24 marzo 2020, Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 89 del 03 aprile 2020, *Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*, Art. 5 – Dati e informazioni da rendere disponibili alle autorità: «1. I destinatari rendono disponibili alla Banca d'Italia e alla UIF, secondo gli standard di cui agli allegati 1 e 2, i seguenti dati e informazioni: a) con riferimento ai rapporti continuativi, oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 e comma 2, lettera a): il numero del rapporto e il settore di attività economica. Le eventuali variazioni dei dati e delle informazioni riferiti ai rapporti sono altresì rese disponibili, mantenendone la storicità; b) con riferimento alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5.000, oltre ai dati e alle informazioni alternativamente previsti dall'articolo 3, comma 1 e comma 2, lettera b), ovvero dall'articolo 3, comma 3: la causale che codifica la tipologia dell'operazione secondo quanto previsto nell'allegato n. 3; l'importo espresso in euro, con l'indicazione della valuta utilizzata e l'evidenza della parte eseguita in contanti; la codifica interna, il Comune e il CAB del punto operativo dell'intermediario presso il quale è stata disposta l'operazione; il numero dell'eventuale rapporto continuativo interessato e il settore di attività economica del cliente intestatario dell'eventuale rapporto. 2. Oltre a quanto indicato al comma 1, lettera b), e fermo il limite di importo ivi previsto, nelle operazioni eseguite sulla base di ordini di pagamento i destinatari rendono disponibili i dati e le informazioni relativi a: cognome e nome o ragione sociale del beneficiario; il numero del rapporto del beneficiario o l'IBAN; ove noto, il CAB, ovvero in caso di sede o residenza all'estero, il codice paese del beneficiario; il codice identificativo dell'intermediario del beneficiario o, in assenza, la denominazione dell'intermediario del beneficiario; il CAB e il Comune dell'intermediario della controparte o, in caso di intermediario con sede all'estero, il codice paese. 3. Oltre a quanto indicato al comma 1, lettera b), e fermo il limite di importo ivi previsto, nelle operazioni eseguite sulla base di ordini di accredito i destinatari rendono disponibili i dati e le informazioni relativi a: cognome e nome o ragione sociale dell'ordinante; il numero del rapporto dell'ordinante o l'IBAN; ove noto, il CAB, ovvero in caso di sede o residenza all'estero, il codice paese dell'ordinante; il codice identificativo dell'intermediario dell'ordinante o, in assenza, la denominazione dell'intermediario dell'ordinante; il CAB e il Comune dell'intermediario della controparte o, in caso di intermediario con sede all'estero, il codice paese. 4. Nelle ipotesi di cui all'articolo 17, comma 6 del decreto antiriciclaggio, i dati e le informazioni indicati dal comma 2, lettera b), sono resi disponibili alla Banca d'Italia e alla UIF senza limiti di importo. Resta ferma la deroga prevista dall'articolo 44, comma 3, del decreto antiriciclaggio. 5. Ai fini dell'individuazione delle operazioni di importo pari o superiore a euro 5.000 di cui al comma 1, lettera b), non è ammessa la compensazione di operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente.»

terrorismo⁷⁴, all'articolo 32 per le modalità con le quali i documenti devono essere conservati⁷⁵ e infine all'articolo 34 comma 3 per l'autorizzazione alle Autorità di settore all'adozione di specifiche disposizioni per la conservazione⁷⁶. Il sopraccitato provvedimento è composto ulteriormente di quattro allegati: il primo riguardante gli standard tecnici delle estrazioni⁷⁷, il secondo la struttura degli archivi⁷⁸, il terzo le causali analitiche e infine il quarto le codifiche degli intermediari segnalanti.

Le informazioni da archiviare e conservare sono principalmente divisibili in tre gruppi: anagrafiche e dati identificativi, rapporti continuativi e operazioni. Ognuna di queste categorie contiene al suo interno tutti i dettagli, le date e le specifiche di ogni fattispecie e variazione.

Le modalità di conservazione dei dati devono essere inserite nella policy antiriciclaggio interna declinandoli in coerenza del principio di proporzionalità, tali funzioni possono essere affidate ad aziende terze di servizi mantenendo la però in capo proprio la responsabilità.

1.5.3 Segnalazione di Operazione Sospetta

Nella definizione di un'operazione sospetta bisogna aver prima compiuto un'analisi attenta e approfondita sulle caratteristiche della stessa, l'entità di cui si costituisce e la sua natura comprendendole di tutte le circostanze e informazioni relative all'attività svolta che il soggetto obbligato conosce in forza

⁷⁴ Decreto Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, Titolo II – Obblighi, Capo II – Obblighi di conservazione, Art. 31 – Obblighi di conservazione, c. 1: «1. I soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente.» Per i commi 2 e 3 si vedano rispettivamente le note n. 68 e n. 66

⁷⁵ Decreto Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, Titolo II – Obblighi, Capo II – Obblighi di conservazione, Art. 32 – Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni: «1. I soggetti obbligati adottano sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto. 2. Le modalità di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente nonché l'indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati. Le predette modalità devono, altresì, assicurare: a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 4, lettera a); b) la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data. È considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale; c) l'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione; d) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi. 3. I soggetti obbligati possono avvalersi, per la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, di un autonomo centro di servizi, ferma restando la responsabilità del soggetto obbligato e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione.»

⁷⁶ Decreto Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, Titolo II – Obblighi, Capo II – Obblighi di conservazione, Art. 34 – Disposizioni specifiche, c. 3: «3. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto per le finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza, le Autorità di vigilanza di settore, a supporto delle rispettive funzioni, possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati, alla data di entrata in vigore del presente articolo.»

⁷⁷ Come da Art. 6, comma 1, lettera a), delle presenti disposizioni

⁷⁸ Come da Art. 6, comma 1, lettera b), delle presenti disposizioni

dello svolgimento della sua attività. Solo in caso, che al termine del processo di valutazione, all'intermediario rimanessero ancora ragionevoli dubbi si avvierà una Segnalazione di Operazione Sospetta.

La SOS è solo l'ultimo capitolo di un processo che comincia con la rilevazione da parte della persona incaricata del rapporto con il cliente di una o più anomalie, la trasmissione del sospetto al delegato per le Segnalazioni di Operazioni Sospette che dovrà valutare con le altre informazioni a sua disposizione se il caso è da inviare alla UIF ovvero da archiviare e mantenere in archivio per successive rilevazioni. Nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy e trattamento dei dati personali, il nome del segnalante originario deve venire escluso in qualunque caso e da qualsiasi organo di polizia e Autorità giudiziale salvo la possibilità di essere rilevato solamente nel caso in cui quest'ultima lo ritenga fondamentale ai fini dell'accertamento dei reati.

Suddette segnalazioni vengono introdotte con la IV Direttiva Antiriciclaggio, all'articolo 35 del decreto legislativo 231/2007 modificato con il n. 90/2017 dove si pone l'attenzione nel momento in cui tali segnalazioni devono essere svolte. Il testo normativo impone ai destinatari l'invio senza ritardo prima del compimento dell'operazione della SOS all'Unità di Informazione Finanziaria nei casi in cui si sappia, si presuma o si abbiano ragionevoli sospetti nel pensare che i fondi provengano da attività illecite, oppure siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento al terrorismo⁷⁹.

⁷⁹ Decreto Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, Titolo II – Obblighi, Capo III – Obblighi di segnalazione, Art. 35 – Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette: «1. I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette. 2. In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, i soggetti obbligati non compiono l'operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta. Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF. 3. I soggetti obbligati effettuano la segnalazione contenente i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto, e collaborano con la UIF, rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni. La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera d), emana istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette al fine di assicurare tempestività, completezza e riservatezza delle stesse. 4. Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata. 5. L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.»

Ci sono alcune eccezioni definite dalla legge a queste direttive: in primis quando l'operazione deve essere eseguita perché sussiste un obbligo legislativo a ricevere l'atto, in secondo luogo quando l'operazione non può essere rinviata in forza della normale operatività e infine quando il mancato svolgimento potrebbe comportare un ostacolo al corso delle indagini poiché provocherebbe sospetto nel cliente stesso; ad ogni modo i soggetti obbligati nelle situazioni sopra descritte devono comunque informare la UIF nell'immediato. Importante portare alla luce che il sospetto e l'invio della Segnalazione non comporta una denuncia di reato e non ci sono soglie di riferimento a cui sottostare prima della SOS.

In caso di forte sospetto sull'operazione si può decidere una sospensione della stessa per un massimo di cinque giorni lavorativi, tale provvedimento denota l'urgenza e l'alto grado di rischio dell'operazione e attende l'eventuale decreto di sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria.

La definizione di riciclaggio, basata su questo specifico testo normativo, la si identifica all'articolo 2 comma 4⁸⁰ e ricomprende fattispecie più ampie rispetto al cp poiché comprende sia le fattispecie di reato presupposto che quelle di autoriciclaggio. Vengono in particolare definite come reato la conversione o il trasferimento di beni provenienti da attività criminosa o da partecipazione a tale attività per l'occultamento o la dissimulazione dell'origine illecita, insabbiamento della reale natura, provenienza, proprietà, disposizione, ubicazione dei beni provenienti da attività criminosa o da partecipazione a tale attività, l'acquisto, la detenzione o l'utilizzo di beni con la conoscenza che questi derivino da attività criminosa, infine, la partecipazione a uno degli atti sopra descritti e l'associazione per il compimento di tali atti, il consiglio o l'agevolazione dell'esecuzione. Ai fini delle SOS, si considereranno anche le attività svolte in paesi terzi come da articolo 2 comma 5 del decreto 231/2007⁸¹.

Gli schemi di anomalia identificati dall'UIF sono una mera elencazione semplificata di operatività anomala in quanto potenzialmente riferiti a operazioni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. Tali indicatori nascono dall'esigenza di limitare i margini di incertezza che possono emergere dal compimento di valutazioni soggettive e discrezionali. L'UIF ha compiuto una divisione in categorie al fine di semplificare il recepimento, tali categorie sono:

⁸⁰ Decreto Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, Titolo I – Disposizioni di carattere generale, Capo I – Ambito di applicazione, Art. 2 – Finalità e principi, c. 4: «4. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.»

⁸¹ Decreto Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, Titolo I – Disposizioni di carattere generale, Capo I – Ambito di applicazione, Art. 2 – Finalità e principi, c. 5: «5. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.»

il profilo del cliente, le modalità di esecuzione della prestazione, i dati su amministrazione e costituzione della società, di trust e di fiduciarie, le operazioni finanziarie e le modalità di pagamento.

Gli indicatori connessi al cliente sono il rifiuto o la riluttanza a fornire le informazioni richieste ovvero l'utilizzo di informazioni false o contraffatte o la variazione repentina e ripetuta delle informazioni fornite, un comportamento inusuale e ingiustificato rispetto a quello comunemente tenuto dalla clientela, l'effettuazione di operazioni significative in contanti ovvero con modalità inusuali quando il cliente è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, di sequestro ovvero effettua operazioni con controparti note per i medesimi motivi e infine, operazioni con controparti situate in Paesi ad alto rischio ed operazioni di ammontare elevato e con modalità inusuali senza un apparente motivo ovvero il cliente stesso risiede in paesi ad alto rischio.

Le anomalie connesse ai rapporti o alle operazioni sono quelle configurate in maniera illogica, svantaggiose per il cliente e che non risultano giustificate, operazioni inusuali rispetto alla stessa fascia di mercato, soprattutto se caratterizzate da importi significativi e elevata complessità, operazioni non coerenti con l'attività, la situazione patrimoniale o quella finanziaria del cliente ove non ci siano giustificazioni da parte dello stesso e infine, operazioni effettuate frequentemente o per importi significativi da un cliente in nome o a favore di terzi ovvero da terzi in nome o a favore di un cliente qualora non siano giustificati dai rapporti tra le parti.

Le anomalie relative ai mezzi e alle modalità di pagamento risultano quando vi è un ampio utilizzo del denaro contante di importi elevati e con banconote di taglio grande, l'utilizzo di operazioni frazionate per eludere gli obblighi di Adeguata Verifica della Clientela, l'utilizzo di strumenti di pagamento che non risultano coerenti con la normale operatività del cliente e infine, l'uso massivo di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento fondi.

Gli indicatori relativi alle operazioni in strumenti finanziari e contratti assicurativi riguardano operazioni in strumenti finanziari incoerenti con il profilo economico, finanziario o patrimoniale del cliente, utilizzo di strumenti finanziari che hanno intestazione a favore di terzi qualora non siano giustificati dai rapporti tra le parti, la stipula di polizze vita o di rapporti di capitalizzazione di ammontare elevato qualora non risulti coerente con il profilo di rischio del cliente, operazioni attinenti polizze vita o rapporti di capitalizzazione di ammontare elevato ed effettuate frequentemente dal contraente in nome o a favore di terzi ovvero da terzi in nome o a favore del contraente, il pagamento di premi di elevato ammontare con modalità inusuali o illogiche e infine, il riscatto o la liquidazione di polizze assicurative vita o di rapporti con modalità inusuali o illogiche non giustificati dalle esigenze del cliente.

Da ultimi, gli indicatori di anomalie relativi al finanziamento del terrorismo riguardano operazioni che per il profilo di chi le richiede ovvero per le modalità inusuali della movimentazione e modalità inusuali della

movimentazione o incoerenza con il profilo di rischio economico di chi le richiede appaiono collegate a organizzazioni non profit con scopi di finanziamento del terrorismo⁸².

La presenza di uno o più indicatori non deve far partire automaticamente la Segnalazione di Operazione Sospetta ma deve essere strumentale alla valutazione nella sua inerenza svolta dal soggetto segnalante, allo stesso modo l'assenza di indicatori di anomalia non implica necessariamente l'esclusione dell'invio in quanto la fonte criminale modifica in maniera costante il suo modus operandi per rendere l'individuazione sempre più difficoltosa.

A integrazione degli indicatori di anomalia sono presenti i modelli e gli schemi di comportamenti anomali che incorporano elenchi di fattispecie ricorrenti e particolari identificati dagli organismi di autoregolamentazione e che passano al vaglio dell'UIF. Gli schemi di comportamento hanno finalità di avvalorare l'operatività sospetta mentre gli indicatori di anomalia sono tesi ad agevolare l'individuazione di operazioni sospette. L'elencazione emanata dall'UIF comprende: operatività nei mercanti di negoziazione non regolamentati con società estere di intermediazione mobiliare, operazioni con carte di pagamento rilevanti, utilizzi anomali di trust, operatività connessa al settore dei giochi e delle scommesse, connessione alle frodi fiscali internazionali e frodi nelle fatturazioni sull'IVA intracomunitaria, connessione al rischio di frodi nell'attività di factoring, usura, operatività sulle imprese in crisi, frodi nelle attività di leasing, abuso di finanziamenti pubblici, frodi informatiche e utilizzo anomalo di valute virtuali.

La Segnalazione di Operazione Sospetta è divisa in quattro sezioni, la prima riguarda l'identificazione del reato a cui si fa riferimento, riciclaggio o finanziamento al terrorismo, il livello di rischio connesso e riferimenti ad altre operazioni collegate, la seconda riporta dettagliatamente le informazioni sui soggetti, i legami tra operazioni e i rapporti, la terza parte descrive i motivi del sospetto e le ragioni che hanno spinto la persona preposta a svolgere la SOS, l'ultima parte comprende invece tutti i documenti che il segnalante ritiene necessarie per far comprendere meglio l'operatività dell'oggetto di segnalazione.

L'intermediario deve implementare a priori ed inserire nella policy antiriciclaggio un sistema organizzativo e un set di procedure da divulgare all'organizzazione in relazione alle competenze e mansioni che deve comprendere strategie, regole, risorse, Funzioni adeguatamente identificate e specializzate e procedure realizzate per assicurare una prevenzione efficace dal rischio di riciclaggio. Relativamente alle SOS devono essere identificati i ruoli e le responsabilità in capo ai singoli soggetti con la possibilità di delegare il responsabile delle Segnalazioni Sospette.

Il decreto antiriciclaggio identifica il responsabile nel legale rappresentante facendo sempre riferimento, però, alla possibilità di delega con l'apposita delibera dell'Organo con Funzione di Supervisione Strategica dopo

⁸² Gli indicatori di anomalia attualmente in vigore sono elencati nel Provvedimento 24 agosto 2010 di Banca d'Italia, Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 230 del 01 ottobre 2010 – Allegato

aver sentito l'Organo con Funzione di Controllo al responsabile della Funzione Antiriciclaggio o a qualsiasi altra figura salvo il possesso dei requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità.

Tale figura diventa un interlocutore privilegiato dell'Unità di Informazione Finanziaria ed è responsabile dell'analisi e delle decisioni in merito alle segnalazioni a lui giunte dagli incaricati del rapporto con il pubblico.

All'interno di un gruppo è possibile la delega di responsabile delle SOS alla capogruppo ovvero, in caso di dimensioni particolarmente grandi, a più soggetti attraverso divisioni per aree o servizi. In ogni caso è dovere della capogruppo rendere accessibili tutte le segnalazioni che non hanno portato all'invio alla UIF a tutti i delegati delle altre compagnie per una completezza di informazioni e dossier. Resta saldo il divieto di comunicazione delle SOS al cliente o a qualsiasi altro terzo. L'unica facoltà resa in capo al soggetto risulta quella di poter scambiare informazioni inerenti alle Segnalazioni con altri intermediari appartenenti a paesi terzi con obblighi equivalenti a quelli nazionali ovvero con succursali e filiazioni situate in paesi terzi salvo che queste adottino le stesse misure del gruppo in merito alla condivisione di informazioni.

1.5.4 Obblighi di comunicazione

La comunicazione oggettiva⁸³ ossia la comunicazione alla UIF di operazioni a rischio dipese da criteri oggettivi. Nel territorio nazionale quello utilizzato è il tetto del contante data la facilità di utilizzo e la sua difficile tracciabilità che lo rendono il miglior strumento per il perseguimento di scopi illeciti. Dalle indagini svolte a livello europeo risulta che l'Italia sia tra i primi paesi per utilizzo del contante e l'Unità di Informazione Finanziaria ha divulgato le istruzioni e i criteri oggettivi inerenti alle operazioni da trasmettere e le relative modalità. I soggetti obbligati a questa tipologia di trasmissione alla UIF sono le banche, le Poste Italiane, gli Istituti di Pagamento e gli Istituti di Moneta Elettronica di ogni qualsivoglia operazione di movimentazione di denaro contante superiore a euro 10.000 e devono essere sommate operazioni superiori a euro 1.000 quando svolte dal medesimo cliente o esecutore. I soggetti obbligati non sono esonerati dall'invio della comunicazione qualora nel mese in esame non avessero operazioni che corrispondono ai criteri sopradetti, devono in egual modo inviare comunicazione negativa, nel caso in cui non abbiano

⁸³ Decreto Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, Titolo II – Obblighi, Capo VI – Obblighi di comunicazione, Art. 47 – Comunicazioni oggettive: «1. Fermi gli obblighi di cui al Titolo II, Capo III, i soggetti obbligati trasmettono alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 2. I dati e le informazioni sono utilizzati per l'analisi finanziaria e l'approfondimento investigativo di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo mediante modalità di cooperazione e scambio stabilite con protocolli d'intesa tra la UIF, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, idonei a garantire l'adozione di adeguati presidi di riservatezza dei dati. 3. Con istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua le operazioni, i dati e le informazioni di cui al comma 1, definisce le relative modalità di trasmissione e individua espressamente le ipotesi in cui l'invio di una comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, ai sensi dell'articolo 35.»

compiute operazioni in contanti devono inviare un'attestazione a riguardo. La comunicazione deve avvenire in formato XML caricata tramite il portale Infostat-UIF della Banca d'Italia entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in riferimento e nel caso di integrazioni o rettifiche queste devono essere svolte senza ritardo.

La comunicazione oggettiva esclude la segnalazione sospetta qualora l'operazione non presenti collegamenti con altre operazioni di diversa natura che facciano desumere una complessiva operatività sospetta ovvero quando sia compiuta da clienti con basso rischio di riciclaggio. Nel caso invece, l'intermediario decidesse di inoltrare una SOS su operazioni con elementi sopraccitati ne deve comunque dare messaggio nella comunicazione oggettiva.

Gli intermediari bancari e finanziari e le società fiduciarie devono trasmettere i dati aggregati, chiamate segnalazioni SARA, concernenti la loro operatività al fine di consentire l'analisi per la valutazione di situazioni di riciclaggio o ad alto rischio alla UIF mensilmente comprendendo tutte le registrazioni dell'Archivio Unico Informatico che annovera tutte le operazioni in entrata e in uscita disposte dai clienti per importi superiori a euro 15.000 anche se frazionati. I criteri di aggregazione dei dati SARA vengono definiti dalla UIF e possono essere: il mezzo di pagamento utilizzato, il settore di attività, l'ubicazione della controparte e l'ubicazione della dipendenza dell'intermediario segnalante.

1.6. Evasione e Frode Fiscale

L'evasione fiscale disciplinata dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 viene considerata nella disciplina moderna un reato presupposto del riciclaggio poiché l'insieme di tali reati corrisponde alla locuzione altre utilità contenuta nell'articolo 648 bis del codice penale in quanto provoca una mancata diminuzione del patrimonio che si concretizza con utilità di natura economica.

Importante classificare le differenti tipologie di reati: l'evasione fiscale attraverso la sottrazione illegale dall'accertamento e dal pagamento dei tributi da parte del contribuente attraverso l'occultamento dei redditi e del patrimonio, l'elusione fiscale aggirando l'obbligo fiscale senza violarlo per ottenere risparmi illegittimi di imposta, infine, la frode fiscale è una forma più grave di evasione perché consiste nell'occultamento doloso di base imponibile o imposta per sviare l'attività di controllo⁸⁴.

In corredo al Documento di Economia e Finanza viene presentato un rapporto in materia di misure al contrasto dell'evasione fiscale che è finalizzata al recepimento e al commento delle valutazioni sull'economia non osservata effettuate dall'Istat, alla stima dell'ampiezza e della diffusione dell'evasione

⁸⁴ Decreto lgs. n. 74 del 10 marzo 2000 – *Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205*, Titolo II – Delitti, Capo I – Delitti in materia di dichiarazione, da art. 2 ad art. 7 e Capo II – Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte, da art. 8 ad art. 11

fiscale e contributiva con stima dell'ufficiale ammontare sottratto al bilancio pubblico specificato attraverso una disgregazione massimo a livello settoriale, dimensionale e territoriale utilizzano la rilevazione di tutti i principali tributi, anche quelli di natura regionale, la valutazione dell'evoluzione dell'evasione fiscale nel tempo, la valutazione dei risultati conseguiti dall'attività di contrasto e prevenzione e infine l'illustrazione delle strategie e gli interventi attuati per contrastare e prevenire l'evasione fiscale nonché quelle atte allo spontaneo adempimento degli obblighi fiscali e contributivi.

In Italia l'evasione fiscale assume valori enormi, viene stimato un *gap* complessivo nel triennio 2017-2019 di 103,3 miliardi di euro di cui 971 miliardi di euro di mancate entrate tributarie e 12,2 miliardi di euro di mancate entrate contributive⁸⁵. Nel corso degli anni gli evasori hanno creato fattispecie sempre più complesse nell'ambito delle quali flussi ingenti di risorse finanziarie vengono trasferiti a paradisi fiscali o paesi a fiscalità agevolata anche grazie ai precari sviluppi legislativi di molti paesi. In Italia, nel 2019 per la prima volta il *gap* complessivo tributario e contributivo è sceso sotto i 100 miliardi di euro, con la quotazione di 99,2 miliardi di euro⁸⁶. Riciclaggio ed evasione fiscale sono fortemente collegati in quanto quest'ultimo rappresenta lo strumento attraverso cui si costituiscono i fondi da reinserire nel circuito economico o per agevolare condotte criminose.

L'UIF in collaborazione con la Guardia di Finanza e con l'Agenzia delle entrate identifica quattro principali schemi di anomalia: l'utilizzo ovvero l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, le frodi sull'IVA intracomunitaria, le frodi e altre forme di evasione fiscale internazionali e infine la cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi.

Qualora un soggetto obbligato riscontrasse una delle seguenti fattispecie deve inviare senza indugio alla UIF la Segnalazione di Operazione Sospetta seguendo le modalità che internamente sono state definite.

⁸⁵ Documento di Economia e Finanza 2022, Nota di Aggiornamento, Allegato – Rapporto sui risultati in materia di contrasto all'evasione fiscale e contributiva – Anno 2022, p. 20

⁸⁶ Documento di Economia e Finanza 2022, Nota di Aggiornamento, Allegato – Rapporto sui risultati in materia di contrasto all'evasione fiscale e contributiva – Anno 2022, p. 20

Capitolo II

Truffe e frodi, analisi puntuale della normativa per la derivazione dei reati

Quasi giornalmente nei quotidiani di cronaca si leggono titoli come «*Vino e fondi Ue, ipotesi truffa per Uiv e Veronafiere*»⁸⁷ ovvero «*Made in Italy, il falso muove un business da 90 miliardi*»⁸⁸ e molte volte i termini usati, come truffa e frode, vengono considerati erroneamente sinonimi da chi non è pratico della materia. Nella realtà dei fatti, la differenza tra questi due termini sta nelle fattispecie che vanno a rappresentare; la truffa racchiude al suo interno molti reati tra loro diversi mentre per frode si intende quella nell'esercizio del commercio e quindi una gamma di situazioni più limitata.

Il termine frode indica il comportamento diretto a ledere un diritto altrui con l'inganno e nel caso particolare di quella in commercio è la consegna di un bene diverso da quello pattuito ovvero difforme per origine, qualità, quantità o provenienza⁸⁹. La truffa, invece, è ricompresa nei reati contro il patrimonio commessi mediante frode e la truffa viene disciplinata dall'articolo 640 del cp che definisce l'ingiusto profitto ottenuto attraverso artifici e raggiri che pongano la controparte in errore⁹⁰.

La differenza tra le due fattispecie sta nel momento del contratto in cui si svolge il reato. La truffa sanziona chi, attraverso artifici o raggiri, faccia sorgere nella controparte una volontà a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe concluso, volontà contrattuale, mentre il reato di frode sanziona il comportamento illecito nella fase di esecuzione del contratto, in quanto viene consegnato un bene difforme da quello pattuito e quindi negli obblighi nascenti da un contratto formato e regolare.

Nel presente capitolo si andrà dapprima a definire in maniera completa e puntuale la definizione di truffa con l'aiuto dell'articolo 640 del cp, si passerà

⁸⁷ Cimmarusti I. & Monaci S., 17 Settembre 2022 – Il Sole 24 Ore

⁸⁸ Cimmarusti I., 23 Maggio 2023 – Il Sole 24 Ore

⁸⁹ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VIII – Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, Capo II – Dei delitti contro l'industria e il commercio, Art. 515 – Frode nell'esercizio del commercio: «*Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.*»

⁹⁰ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo XIII – Dei delitti contro il patrimonio, Capo II – Dei delitti contro il patrimonio mediante frode, Art. 640 – Truffa: «*Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2. se il fatto è commesso generando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità; 2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.*»

poi all'analisi della truffa aggravata ai danni dello Stato, art. 640-bis cp e dell'indebita percezione, articolo 316-ter cp. Per concludere con un'analisi puntuale della frode nell'esercizio del commercio con l'aiuto degli articoli 515 e ss. del cp identificando poi puntualmente tutte le difformità che si possono riscontrare.

2.1. Truffa

La truffa è un delitto disciplinato dall'articolo 640 del cp⁹¹ e si configura quando un soggetto, attraverso artifici, raggiri o l'induzione in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui. È uno dei reati contro il patrimonio e più nello specifico quelli commessi attraverso frode.

È importante notare come non è sufficiente la violazione di lealtà e correttezza ma serve anche la lesione del patrimonio altrui con un ingiusto profitto. Questa tipologia di reati è definita in contratto perché il comportamento illecito avviene nella formazione dell'accordo.

Andando ad analizzare nel dettaglio la norma del codice penale, si possono immediatamente incontrare gli elementi identificativi della truffa: i soggetti, la condotta, l'oggetto materiale, l'evento e il dolo specifico.

I soggetti del reato sono il contraente raggirato e quello in mala fede. Il *deceptor* è colui che attraverso raggiri e artifici induce il *deceptus* in errore. È una fattispecie a forma vincolata perché nonostante la condotta possa consistere in diverse azioni, omissioni, atti materiali e psicologici che inducano in errore questi devono manifestarsi necessariamente attraverso artifici o raggiri. Nella norma è anche considerato il silenzio a reticenza se sono violazioni di obblighi di comunicazione e le modalità utilizzate appaiono atte ad ingannare, a prescindere da quale elemento dell'articolo 1429 cc⁹².

Nello specifico viene definito come artificio, qualsiasi simulazione o dissimulazione della realtà che vada creando una falsa apparenza per alterare la conoscenza del soggetto passivo del reato per indurlo in errore. Per raggiri, invece, si intende l'inganno mediante finzioni artificiali che vanno ad agire nella sfera intellettuale e psicologica del soggetto, creando motivi erronei che ne determineranno la condotta.

Per il reato di truffa la condotta del *deceptor* dovrà necessariamente indurre in errore e questo dovrà derivare da artifici e raggiri, anche la vittima avrà un ruolo integrante in quanto attraverso la sua condotta provocherà la lesione dei

⁹¹ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo XIII – Dei delitti contro il patrimonio, Capo II – Dei delitti contro il patrimonio mediante frode, Art. 640 – Truffa, si veda nota n. 90

⁹² Codice civile, Libro Quarto – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Capo XII – Dell'annullabilità del contratto, Sezione II – Dei vizi del consenso, Art. 1429 – Errore essenziale: «L'errore è essenziale: 1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto; 2) quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso; 3) quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso; 4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stata la ragione unica o principale del contratto.»

suoi stessi interessi patrimoniali.

L'oggetto materiale dell'illecito è la persona del soggetto passivo nell'ambito psicologico sul quale agisce la condotta criminale attraverso la manipolazione delle facoltà nella creazione di una falsa rappresentazione o emozione che induce la persona a effettuare l'atto viziato.

L'evento truffa si compone di due momenti, uno immediato, con l'alterazione da parte del *deceptor* della sfera psicologica del *deceptus*, e uno successivo in cui la parte lesa esprime la propria volontà a compiere un atto viziato attraverso cui, la parte in mala fede, ottiene il profitto a danno altrui.

È presente un preciso ordine logico per poter definire un reato di truffa: la persona lesa deve essere, in primo luogo, indotta in inganno, manifestare poi la propria volontà viziata dall'errore e infine ci deve essere il profitto patrimoniale a danno altrui. Se tale ordine non è rispettato non può essere definito un reato di truffa.

Al ricevimento da parte del *deceptor* del compenso patrimoniale a spese della vittima, il reato di truffa trova il suo svolgimento. Si considera realizzato, quindi, nel momento in cui avviene una diminuzione del patrimonio del soggetto leso. Il tentativo di reato avviene qualora ci fossero gli artifici e i raggiri ma non l'ingiusto profitto per una causa non dipendente dalla volontà dell'agente. L'ingiusto profitto ottenuto dal reo è il vantaggio o l'utilità economica che ha realizzato attraverso la condotta criminale.

Le tipologie di danno riconosciute dall'ordinamento nazionale sono: quelle del *danno emergente e lucro cessante*, dell'incremento delle passività, della diminuzione della funzione strumentale del patrimonio e della turbativa del godimento della cosa. La tipologia di perdita patrimoniale più utilizzata è quella del *danno emergente e lucro cessante* in cui il primo indica la perdita del patrimonio subita dalla vittima, mentre il secondo è il mancato guadagno, cioè il profitto che il soggetto avrebbe ottenuto senza il verificarsi dell'evento dannoso. Il danno patrimoniale dovrà essere sempre presente per classificare un delitto contro il patrimonio. Sono presenti nel nostro ordinamento alcune fattispecie che sono considerate reato anche se non sussiste un effettivo danno patrimoniale: la truffa contrattuale e la truffa per assunzione ai danni dello Stato. Nel primo caso la parte raggirata conclude un contratto con il reo e gli paga un corrispettivo giusto per la prestazione. La truffa, in questo caso, è considerata per la sola conclusione del contratto in quanto il legislatore nazionale ritiene che in caso di mancati artifici tale stipula non sarebbe mai stata conclusa. Nel caso di truffa per assunzione ai danni dello Stato il soggetto reo attraverso artifici, raggiri e con documenti non corretti finalizza l'assunzione da parte dello Stato nel pubblico impiego.

Il reato di truffa semplice può anche essere aggravato qualora sia commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, convincendo la persona lesa di un pericolo immaginario o della richiesta dell'operazione da parte delle pubbliche Autorità, ovvero se la persona presa di mira è tale da ostacolare la pubblica o privata difesa.

Le sanzioni per il reato di truffa semplice sono la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da euro 51 a euro 1.032, mentre per la fattispecie aggravata la reclusione è da uno a cinque anni e la pena pecuniaria è da euro 309 a euro 1.549⁹³.

Ai sensi dell'articolo 185 del cp⁹⁴, le condotte sopracitate sono anche obbligate a un risarcimento. Nella specifica, le sanzioni civili presuppongono l'accertamento della responsabilità dell'imputato e il diritto al risarcimento e alla restituzione, questa è un'integrazione degli articoli 2043⁹⁵ e 2059⁹⁶ del cc in cui si tratta per l'appunto del risarcimento del fatto illecito a prescindere dal dolo o dalla colpa, ma basandosi solo sul danno cagionato a terzi e di tutte le possibili trattazioni sul tema. L'articolo in questione obbliga la restituzione della cosa sottratta e, caso più emblematico per le nostre analisi, il ripristino della situazione preesistente al reato. Nella nostra analisi ci concentreremo solamente negli elementi di danno che possono essere di interesse per i reati di cui al lavoro, per questa ragione l'unico analizzato sarà quello patrimoniale anche se l'articolo 185 cp fa riferimento anche a quello non patrimoniale, biologico ed esistenziale. Il danno patrimoniale viene analizzato a *danno emergente e lucro cessante*, ossia la perdita di patrimonio del danneggiato e il mancato guadagno in riferimento a quei vantaggi che si sperava di ottenere dalla chiusura del contratto.

Nel paragrafo successivo verranno illustrate le truffe ai danni dello Stato identificate dagli articoli 640-bis cp per la truffa aggravata ai danni dello Stato e 316-ter cp per l'indebita percezione.

2.2. Truffa ai danni dello Stato, enti pubblici o Comunità europee

Le truffe ai danni dello Stato che interessano il settore vitivinicolo sono due: la truffa aggravata ai danni dello Stato per il conseguimento di erogazioni pubbliche e l'indebita percezione. La prima ricompresa nell'articolo 640-bis⁹⁷

⁹³ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo XIII – Dei delitti contro il patrimonio, Capo II – Dei delitti contro il patrimonio mediante frode, Art. 640 – Truffa, c. 1 e 2, si veda nota n. 90

⁹⁴ Codice penale, Libro Primo – Dei reati in generale, Titolo VII – Delle sanzioni civili, Art. 185 – Restituzione e risarcimento del danno: «*Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.*»

⁹⁵ Codice civile, Libro Quarto – Delle obbligazioni, Titolo IX – Dei fatti illeciti, Art. 2043 – Risarcimento per fatto illecito: «*Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.*»

⁹⁶ Codice civile, Libro Quarto – Delle obbligazioni, Titolo IX – Dei fatti illeciti, Art. 2059 – Danni non patrimoniali: «*Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.*»

⁹⁷ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo XIII – Dei delitti contro il patrimonio, Capo II – Dei delitti contro il patrimonio mediante frode, Art. 640-bis – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: «*La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*»

che va richiamando l'art. 640⁹⁸ e il secondo all'articolo 316-ter⁹⁹ tutti del cp.

La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche vede la reclusione da due a sette anni d'ufficio se la truffa di cui all'articolo 640 viene compiuta su finanziamenti, mutui agevolati, contributi, sovvenzioni ovvero qualsiasi altra erogazione di pari tipo denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, delle Comunità europee o da altri enti pubblici, è inserito dall'articolo 22 della legge n.55 del 19 marzo 1990 e modificato nel 2017¹⁰⁰ per far fronte all'aumento dell'abusiva captazione di pubbliche erogazioni e finanziamenti.

Anche se il dibattito risulta ad oggi ancora aperto, l'articolo 640-bis viene considerata una circostanza aggravante dell'articolo 640 e non una figura di reato autonoma in quanto l'articolo sotto esame non muta le condizioni basiche della truffa ma specifica e aggiunge solo un oggetto materiale quali finanziamenti, mutui agevolati o erogazioni simili. In questo specifico caso il danno patrimoniale cagionato si identifica con il danno emergente.

L'indebita percezione di erogazioni pubbliche, articolo 316-ter cp, è una norma inserita dal Legislatore per estendere la punibilità di condotte che manchino degli estremi per rientrare nell'articolo 640-bis. La norma ha un'applicazione marginale in ipotesi in cui non vi è l'accertamento dei presupposti da parte dell'ente erogatore. Tale fattispecie punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chi, attraverso l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti mendaci ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente sovvenzioni, mutui agevolati, contributi o altre erogazioni dello stesso tipo, denominate, concesse o erogate dallo Stato, dalle Comunità europee o da altri enti pubblici. La pena detentiva può essere variata da uno a quattro anni quando l'attore del reato è un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ovvero da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno recato o il profitto ottenuto sono superiori a euro 100.000. Qualora la

⁹⁸ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo XIII – Dei delitti contro il patrimonio, Capo II – Dei delitti contro il patrimonio mediante frode, Art. 640 – Truffa, si veda nota n. 90

⁹⁹ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo II – Dei delitti contro la pubblica amministrazione, Capo I – Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, Art. 316-ter – Indebita percezione di erogazioni pubbliche: *«Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.»*

¹⁰⁰ Legge 19 marzo 1990, n. 55 – Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, Capo III – Modifiche del codice penale. Disposizioni diverse di attuazione e transitorie. Abrogazione di norme, Art. 22: *«1. Dopo l'articolo 640 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 640-bis. - (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). - La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee"»*

somma ricevuta indebitamente fosse inferiore o pari a euro 3.999,96 si applica solamente la sanzione pecuniaria per un importo da euro 5.164 a euro 25.822 e comunque non superare il triplo del beneficio conseguito¹⁰¹.

2.3. Frode nell'esercizio del commercio

La frode nell'esercizio del commercio, disciplinata dall'articolo 515 del cp¹⁰² rappresenta tutte le fattispecie in cui una persona nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra ovvero difforme per origine, qualità, quantità, provenienza diversa da quella dichiarata o pattuita. La sanzione per questo reato prevede, nell'ipotesi non costituisca più grave delitto, la reclusione fino a due anni o il pagamento di sanzione pecuniaria fino a euro 2.065 e se l'oggetto dello scambio è un'oggetto prezioso, la pena della reclusione aumenta fino a tre anni e la multa non può essere inferiore a euro 103¹⁰³.

Le fattispecie di delitti più gravi, richiamati dall'articolo 515 cp riguarda precisamente gli articoli dal 440 al 445 del cp¹⁰⁴ riguardanti l'adulterazione dei prodotti, la salute pubblica dovuta a questi crimini, il commercio di prodotti contraffatti, la commercializzazione di medicinali guasti, le sostanze alimentari nocive e i medicinali pericolosi e dall'articolo 455 al 459¹⁰⁵ con le fattispecie riguardanti la moneta e i valori bollati, la loro falsificazione e il loro commercio. Vengono denominati delitti perché la loro condotta è punita attraverso l'ergastolo, la reclusione e/o una sanzione pecuniaria. La fattispecie della frode nell'esercizio del commercio ha quindi, natura sussidiaria perché trova applicazione solamente nel caso non sussistano delitti più gravi.

Così come precisato dall'articolo 518 del cp¹⁰⁶, le condanne per frodi in

¹⁰¹ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo II – Dei delitti contro la pubblica amministrazione, Capo I – Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, Art. 316-ter, si veda nota n. 99

¹⁰² Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VIII – Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, Capo II – Dei delitti contro l'industria e il commercio, Art. 515 – Frode nell'esercizio del commercio, si veda nota n. 89

¹⁰³ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VIII – Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, Capo II – Dei delitti contro l'industria e il commercio, Art. 515 – Frode nell'esercizio del commercio, si veda nota n. 89

¹⁰⁴ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VI – Dei delitti contro l'incolumità pubblica, Capo II – Dei delitti di comune pericolo mediante frode, Art. 440 – Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari, Art. 441 – Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute, Art. 442 – Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate, Art. 443 – Commercio o somministrazione di medicinali guasti, Art. 444 – Commercio di sostanze alimentari nocive, Art. 445 – Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica

¹⁰⁵ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VII – Dei delitti contro la fede pubblica, Capo I – Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, Art. 455 – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, Art. 456 – Circostanze aggravanti, Art. 457 – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede, Art. 458 – Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete, Art. 459 – Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

¹⁰⁶ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VIII – Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, Capo III – Disposizioni comuni ai capi precedenti, Art. 518 – Pubblicazione della sentenza: «La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 516 e 517 importa

commercio, rialzo e ribasso dei prezzi in maniera fraudolenta nel pubblico mercato o nelle borse¹⁰⁷, frodi contro le industrie nazionali¹⁰⁸, vendita di sostanze alimentari come genuine quando non lo sono¹⁰⁹ e infine, vendita di prodotti industriali con segni mendaci¹¹⁰ comportano la pubblicazione della sentenza.

Non c'è alcuna discrezionalità da parte del giudice in quanto in facoltà dell'articolo 518 cp la sanzione accessoria va applicata solo per il fatto che ci sia stata la condanna. La pena accessoria, contenuta nell'articolo 36¹¹¹ del codice stesso, specifica che la condanna all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel comune dove è stata pronunciata, ove è stato commesso il delitto e in quello dove il reo aveva l'ultima residenza, è pubblicata a spese del condannato, per una volta in uno o più giornali stabiliti dal giudice per estratto, salvo che il giudice non disponga la pubblicazione per intero. L'ultimo comma dell'articolo aumenta la portata della pubblicazione anche a ulteriori sentenze, nello

la pubblicazione della sentenza.»

¹⁰⁷ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VIII – Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, Capo I – Dei delitti contro l'economia pubblica, Art. 501 – Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio: *«Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822. Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate. Le pene sono raddoppiate: 1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri; 2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo. Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.»*

¹⁰⁸ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VIII – Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, Capo II – Dei delitti contro l'industria e il commercio, Art. 514 – Frodi contro le industrie nazionali: *«Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.»*

¹⁰⁹ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VIII – Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, Capo II – Dei delitti contro l'industria e il commercio, Art. 516 – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine: *«Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.»*

¹¹⁰ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VIII – Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, Capo II – Dei delitti contro l'industria e il commercio, Art. 517 – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci: *«Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.»*

¹¹¹ Codice penale, Libro Primo – Dei reati in generale, Titolo II – Delle pene, Capo III – Delle pene accessorie, in particolare, Art. 36 – Pubblicazione della sentenza penale di condanna: *«La sentenza di condanna all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza. La sentenza di condanna è inoltre pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni. La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato. La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti.»*

specifico, quelle ricomprese negli articoli 186¹¹², 347¹¹³, 448¹¹⁴, 475¹¹⁵, 498¹¹⁶, 518¹¹⁷ e 722¹¹⁸.

La pubblicazione avviene d'ufficio, l'Ufficio giudiziario presso cui la sentenza si è svolta dovrà curare la pubblicazione della stessa, è una fattispecie limitata a determinate sentenze che vengono evidenziate attraverso la specifica degli articoli del cp e della fattispecie dell'ergastolo. La pubblicazione è obbligatoria su almeno un giornale e solo eccezionalmente il giudice richiede la trasmissione per intero, queste due clausole sono a discrezionalità del giudice in quanto benché debba essere pubblicato, il numero di giornali e la possibilità di farlo per intero restano in capo al giudice. Il fatto che non venga specificato carta stampata fa riferimento alla possibile pubblicazione su radio o tele giornali.

L'articolo 517-bis del cp¹¹⁹ riportante le circostanze aggravanti per le pene previste dagli articoli 515¹²⁰, 516¹²¹ e 517¹²² del cp quando i prodotti riguardanti tali articoli sono alimenti o bevande con denominazione di origine o geografica protetta o le cui specificità sono protette dalle vigenti normative. In caso di fatti di particolare gravità o se recidivo, il giudice può procedere alla chiusura dello stabilimento da un minimo di cinque giorni a un massimo di tre mesi, revocare la licenza o l'autorizzazione o del provvedimento amministrativo

¹¹² Codice penale, Libro Primo – Dei reati in generale, Titolo VII – Delle sanzioni civili, Art. 186 – Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna

¹¹³ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo II – Dei delitti contro la pubblica amministrazione, Capo II – Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione, Art. 347 – Usurpazione di funzioni pubbliche, c. 3

¹¹⁴ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VI – Dei delitti contro l'incolumità pubblica, Capo II – Dei delitti di comune pericolo mediante frode, Art. 448 – Pene accessorie

¹¹⁵ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VII – Dei delitti contro la fede pubblica, Capo II – Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, Art. 475 – Pena accessoria

¹¹⁶ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VII – Dei delitti contro la fede pubblica, Capo IV – Della falsità personale, Art. 498 – Usurpazione di titoli o di onori

¹¹⁷ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VIII – Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, Capo III – Disposizione comune ai capi precedenti, Art. 518 – Pubblicazione della sentenza, si veda nota n. 106

¹¹⁸ Codice penale, Libro Terzo – Delle contravvenzioni in particolare, Titolo I – Delle contravvenzioni di polizia, Capo II – Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale, Sezione I – Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi, Art. 722 – Pena accessoria e misura di sicurezza

¹¹⁹ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VIII – Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, Capo II – Dei delitti contro l'industria e il commercio, Art. 517-bis – Circostanza aggravante: *«Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti. Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.»*

¹²⁰ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VIII – Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, Capo II – Dei delitti contro l'industria e il commercio, Art. 515 – Frode nell'esercizio del commercio, si veda nota n. 89

¹²¹ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VIII – Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, Capo II – Dei delitti contro l'industria e il commercio, Art. 516 – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, si veda nota n. 109

¹²² Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VIII – Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, Capo II – Dei delitti contro l'industria e il commercio, Art. 517 – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci, si veda nota n. 110

che consenta lo svolgimento dell'attività nello stabilimento.

Così come evidenziato per la truffa, anche in questi casi può essere applicato l'articolo 185 del cp¹²³ riguardante la restituzione e il risarcimento del danno alla persona lesa. La spiegazione e le implicazioni non si distanziano da quelle sopracitate per la truffa a cui si rimanda.

Prima evidenza nell'analisi dell'articolo 515 è la parola iniziale, «*Chiunque...*»¹²⁴ questa sintassi potrebbe indurre in errore il lettore comune nel pensare che ricomprenda ogni persona nella realtà dei fatti invece continuando con la lettura viene specificato che l'attore deve esercitare un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche se non è richiesta la qualifica di imprenditore. L'utilizzo di attività commerciale e non di atto commerciale deriva dalla ratio di questa tipologia di norme, «*Delitti contro l'industria e il commercio*»¹²⁵ quindi una difesa non del singolo contraente ma della fiducia pubblica e il bene primariamente protetto è quello della lealtà dei traffici commerciali.

Il testo parla inoltre di acquirente e non di compratore, questo fa sì che sarebbe una circostanza limitata quella dei contratti di vendita in quanto l'acquirente ricorre in tutte le fattispecie in cui il contraente deve consegnare alla controparte un bene mobile.

L'oggetto del reato è il prodotto diverso da quello dichiarato ovvero difforme per provenienza, origine, qualità o quantità che viene fraudolentemente consegnato al compratore. Per la Cassazione, come da sentenza n. 17686 del 2019¹²⁶, risulta reato di frode in commercio anche l'apposizione su beni destinati alla vendita, del marchio contraffatto CE.

Il soggetto attivo del reato può essere chiunque realizzi la condotta, non necessariamente il proprietario, ma anche i commessi, i dipendenti, i familiari e i rappresentanti. Sicuramente la sintassi «... *in uno spaccio aperto al pubblico...*»¹²⁷ implica che il venditore, o chi per esso, debba avere in capo almeno un minimo dell'attrezzatura commerciale che consenta alla controparte di individuare l'attività commerciale, non necessariamente ricompresa in un negozio ma allo stesso modo anche in uno spazio aperto.

L'evento è la consegna della cosa mobile all'acquirente e il delitto viene quindi consumato nel momento del passaggio alla sfera giuridica del compratore. Il comportamento da sanzionare è la consegna di un prodotto diverso da quello concordato e viene ritenuto compiuto quando avviene il

¹²³ Codice penale, Libro Primo – Dei reati in generale, Titolo VII – Delle sanzioni civili, Art. 185 – Restituzione e risarcimento del danno, si veda nota n. 94

¹²⁴ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VIII – Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, Capo II – Dei delitti contro l'industria e il commercio, Art. 515 – Frode nell'esercizio del commercio, c. 1, si veda nota n. 89

¹²⁵ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VIII – Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, Capo II – Dei delitti contro l'industria e il commercio

¹²⁶ Cassazione penale, Sezione III, Sentenza n. 17686 del 24 aprile 2019, data udienza 14 dicembre 2019

¹²⁷ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VIII – Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, Capo II – Dei delitti contro l'industria e il commercio, Art. 515 – Frode nell'esercizio del commercio, c. 1, si veda nota n. 89

passaggio nella sfera giuridica dell'acquirente.

Il secondo comma¹²⁸ prevede un aggravamento della pena quando l'oggetto materiale sia un bene prezioso, questa fattispecie non racchiude al suo interno solo i beni composti da materiali preziosi ma anche quelli comprendenti pietre preziose e la preziosità deve essere determinata in base alla reale natura dei beni.

Nei successivi paragrafi ci sarà l'individuazione delle difformità che il bene materiale oggetto del reato fin d'ora trattato può avere, nello specifico, come già visto in precedenza difformità per: origine, provenienza, quantità e qualità.

2.3.1. Difformità per origine

La difformità per origine del prodotto concerne il luogo dove il bene è prodotto. In riferimento alla materia prima è il luogo geografico diverso da quello che era stato pattuito o che si poteva dedurre. È chiaro che taluni prodotti vengono preferiti ad altri perché confezionati o provenienti da un luogo prestabilito che dona loro pregio, si pensi, ad esempio a tutti i prodotti con denominazioni di origine controllata, una certificazione per dimostrare la vera origine del prodotto e che porta quindi a essere motivo di preferenza dal consumatore.

Un esempio classico e lampante è la mozzarella di bufala campana quando in realtà il latte utilizzato non è della zona oppure, nel tema della viticoltura, un vino venduto come Sassicaia che non è prodotto con uve della zona delineata¹²⁹.

2.3.2. Difformità per provenienza

La diversità per provenienza riguarda il produttore o l'intermediario da cui il bene proviene, in questo caso la casa di produzione del bene acquista valore decisivo nella scelta di un prodotto rispetto ad un altro. Siamo nel caso dei prodotti di importazione spacciati per *Made in Italy*.

2.3.3. Difformità per qualità

La difformità di qualità riguarda variazioni di pregio o di utilizzabilità. Caso pratico un prodotto venduto come fresco in un ristorante che in realtà risulta decongelato.

La qualità evoca alcune considerazioni che attengono alla sostanza della

¹²⁸ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VIII – Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, Capo II – Dei delitti contro l'industria e il commercio, Art. 515 – Frode nell'esercizio del commercio, c. 2, si veda nota n. 89

¹²⁹ Dell'Orefice G., 14 ottobre 2020 – Quotidiano Agrisole "Vino: sgominata la banda del falso Sassicaia, 2 arresti tra Toscana e Lombardia"

materia prima adoperata per la realizzazione della merce e la modalità di manipolazione di tali materie e la manifattura adeguata permettono a tali sostanze alimentari di fornire alla merce l'utilità per la quale si era decisi a sfruttarla.

Analizzando l'articolo 515 del cp¹³⁰, bisogna intendere il termine qualità in un'ottica restrittiva, ossia va identificando ogni altro aspetto dei pregi commerciali di un determinato prodotto.

L'articolo 516 del cp¹³¹ riguarda la vendita di prodotti non genuini come genuini e sancisce la pena di reclusione fino a 6 mesi o con quella pecuniaria fino a euro 1.032. Il seguente articolo vuole punire la condotta di chi consapevolmente pone in commercio, indicando anche implicitamente alla genuinità, prodotti che non lo sono anche se comunque non sono dannosi per la salute. Non è sufficiente la mera detenzione di sostanze non genuine in quanto questa non presuppone necessariamente la loro messa in vendita.

La nozione di non genuinità si identifica come la sostanza alimentare che sia stata contraffatta o alterata nella sua essenza o negli elementi di cui è composta con artificio. La genuinità può essere divisa in due fattispecie, quella naturale e quella formale, la prima è rappresentazione delle sostanze che non siano state modificate né alterate dall'uomo e l'alimento risulta, quindi, così come si presenta in natura, almeno sotto il profilo fisico e chimico¹³². Quella formale è invece la corrispondenza a prodotti la cui composizione è stata formalizzata dal legislatore in apposita disciplina¹³³. La giurisdizione ha fissato una specifica normativa nella quale evidenzia gli ingredienti che si possono adoperare, in quali misure minime e massime e con quali accorgimenti tecnologici o tecniche possano essere usati. Sono stati individuati legalmente dei criteri di genuinità e per questo quella formale è anche definita legale.

Il reato si consuma nel momento della messa in vendita e risulta difficile l'identificazione del tentativo di delitto in quanto è molto complesso dimostrare atti non equivoci a porre in vendita sostanze alimentari non genuine.

Al contrario di quanto previsto per l'articolo 515 cp dove il legislatore richiede un'attività commerciale o uno spaccio aperto al pubblico, in questo articolo la specificità si ferma al termine «*Chiunque...*»¹³⁴ e dunque la precisa volontà di punire ogni persona anche commetta tale reato anche in un unico episodio.

¹³⁰ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VIII – Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, Capo II – Dei delitti contro l'industria e il commercio, Art. 515 – Frode nell'esercizio del commercio, si veda nota n. 89

¹³¹ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VIII – Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, Capo II – Dei delitti contro l'industria e il commercio, Art. 516 – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, si veda nota n. 109

¹³² Cassazione Penale, Sezione III, 01 giugno 1964 riportata in Cass. Pen. Mass. Ann., 1965, 709, m. 1268

¹³³ Cassazione Penale, Sezione III, sentenza n. 8662 del 05 giugno 1998 secondo cui: «... il concetto di genuinità non è soltanto quello naturale, ma anche quello formale fissato dal legislatore con l'indicazione delle caratteristiche e dei requisiti essenziali per qualificare un determinato tipo di prodotto alimentare...»

¹³⁴ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VIII – Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, Capo II – Dei delitti contro l'industria e il commercio, Art. 516 – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, si veda nota n. 109

Un'altra tipologia di difformità qualitativa è rappresentata dall'articolo 440 cp¹³⁵ rappresentante l'adulterazione e la contraffazione di sostanze alimentari. La prima fattispecie ricomprende l'alterazione ad opera dell'uomo che comporti la mancanza di genuinità, la corruzione ossia chi vizia o modifica la normale composizione di una sostanza alimentare e infine, la contraffazione ossia far apparire una cosa diversa dalla sua effettiva consistenza ed è la condizione in cui si trova una merce che viene adulterata.

Continuando con la carrellata di fattispecie che vengono ricomprese nelle difformità per qualità si menziona l'articolo 5 della legge 30 aprile 1962 n.283¹³⁶ che fornisce numerose casistiche di frodi qualitative. Sono tutelati tutti gli elementi costitutivi del prodotto alimentare finito e non solo quest'ultimo. Analizzando l'articolo nelle puntuali fattispecie che presenta, partiamo dalla lettera a¹³⁷ che va a definire la genuinità sia formale che legale punendo qualsiasi deviazione dalla naturale composizione e richiamando le leggi e i regolamenti speciali per la genuinità legale. Tale punto della normativa non richiede la pericolosità o la nocività per la sussistenza del reato. La lettera b¹³⁸ considera le sostanze in cattivo stato di conservazione del prodotto alimentare, fattispecie che non fa riferimento né all'alterazione né al concetto di sudiciume in quanto queste sono trattate successivamente ai punti c e d.

Alla lettera c¹³⁹ vengono considerate le sostanze nocive il cui giudizio spetta al Ministro della Sanità in quanto sta a quest'ultimo identificare i limiti

¹³⁵ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VI – Dei delitti contro l'incolumità pubblica, Capo II – Dei delitti di comune pericolo mediante frode, Art. 440 – Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari: «*Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.*»

¹³⁶ Legge n. 283 del 30 aprile 1962 - Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: *Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*, Art. 5 – «*È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari: a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali; b) in cattivo stato di conservazione; c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali; d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un persistente stato di alterazione. Questa indicazione, se non espressamente prescritta da norme speciali, potrà essere omessa quando la colorazione è effettuata mediante caramello, infuso di truciolo di quercia, enocianina ed altri colori naturali consentiti; g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati senza la osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali; h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.*»

¹³⁷ Legge n. 283 del 30 aprile 1962 - Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: *Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*, Art. 5, lett. a, si veda nota n. 136

¹³⁸ Legge n. 283 del 30 aprile 1962 - Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: *Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*, Art. 5, lett. b, si veda nota n. 136

¹³⁹ Legge n. 283 del 30 aprile 1962 - Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: *Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*, Art. 5, lett. c, si veda nota n. 136

oltre cui una determinata sostanza risulta pericolosa per la salute del consumatore.

Al punto d¹⁴⁰ si trovano diversi casi di difformità qualitativa, le sostanze insudiciate, invase dai parassiti, alterate o in egual modo nocive. Si prospetta quindi un crescendo di possibili anomalie. Con il termine insudiciamento non si va ad intendere quello esteriore della confezione, ma della parte a diretto contatto con la sostanza alimentare, la definizione di sudicio indica la presenza, internamente o esternamente, di corpi estranei che ne alterino la purezza e l'igienicità. L'invasione di parassiti ricomprende uno stato di alterazione del prodotto alimentare che è rappresentato dalla comparsa di parassiti. L'utilizzo del termine invasione è di difficile applicazione pratica in quanto è ben difficile capire quando si è in presenza o quando la numerosità debba far pensare a un'invasione. Il legislatore ha costituito un reato ove in presenza di dubbi sul requisito dell'invasione sarà possibile giungere agli stessi risultati penali anche attraverso il caso dell'insudiciamento o attraverso l'espressione comunque nocive. Successivamente viene prospettata l'ipotesi di alterazione ossia lo stato di anomalia in relazione alla condizione o alla composizione non dovuta a una condotta umana. L'espressione «...comunque nocive...»¹⁴¹ intende proteggere la collettività da sostanze alimentari non ricomprendibili nelle altre categorie. L'ultimo aspetto dettato dalla lettera d dell'articolo 5 è la lavorazione o il trattamento diretto per nascondere al controllo del consumatore lo stato di anomalia qualitativa, non è necessario che si sia riusciti a mascherare lo stato di alterazione ma è sufficiente il compimento di atti diretti in tal senso.

La lettera f¹⁴² trattava della sofisticazione per via chimica in relazione alla colorazione artificiale, tale punto è stato però soppresso dalla legge n. 142 del 19 febbraio 1992¹⁴³ e il suo contenuto viene assimilato a quello della lettera g che definisce i principi per l'utilizzo di additivi chimici, in particolare non è possibile l'utilizzo salvo per quelli autorizzati, il cui uso deve sottostare a ciò che è stato prescritto altrimenti ricadono in ipotesi di reato. I decreti che autorizzano gli additivi sono sottoposti a revisione annuale. Attraverso il decreto del 31 marzo 1965, in esecuzione della legge n. 283 del 1962 all'articolo 22¹⁴⁴, il Ministero della Sanità all'articolo 3 ha definito come additivi chimici le

¹⁴⁰ Legge n. 283 del 30 aprile 1962 - *Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*, Art. 5, lett. d, si veda nota n. 136

¹⁴¹ Legge n. 283 del 30 aprile 1962 - *Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*, Art. 5, lett. d, si veda nota n. 136

¹⁴² Legge n. 283 del 30 aprile 1962 - *Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*, Art. 5, lett. f, soppressa dalla Legge n. 142 del 19 febbraio 1992

¹⁴³ Legge 19 febbraio 1992, n. 142 – *Ripubblicazione del testo della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991)", corredato delle relative note.*

¹⁴⁴ Legge 30 aprile 1962, n. 283 – *Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*, Art. 22: «Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, pubblicherà, con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e

sostanze il cui tratto distintivo è il fine non nutritivo poi modificate con l'articolo 2 del Decreto 6 novembre 1992, n. 525¹⁴⁵. Il decreto del 27 febbraio 1996 n. 209 è andato definendo l'additivo alimentare¹⁴⁶ ossia qualsiasi sostanza non consumata come alimento aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari. La parola chimico contenuta nelle disposizioni precedenti è stata sostituita con alimentare perché ritenuta meno allarmante e più rassicurante di quello utilizzato in precedenza.

L'articolo 5 conclude con la lettera h¹⁴⁷ che pone al bando sostanze con residui di prodotti utilizzati per la protezione delle piante e in agricoltura ritenuti tossici per l'uomo. In questi ambiti si apre la discussione sulla frode tossica, la tipologia di reato che comporta un danno alla salute, definito dalla Corte di Cassazione nel 1967¹⁴⁸ come qualsiasi fatto previsto dagli articoli 5¹⁴⁹ e 6¹⁵⁰ della legge sopra riportata che comporti effetti intossicanti o comunque che provochino un danno per la salute del consumatore. La frode aggravata,

per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, gli standards di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le dosi massime d'uso degli stessi. Entro un anno il Ministro per la sanità pubblicherà l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari. Il Ministro per la sanità è autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti.»

¹⁴⁵ Decreto 06 novembre 1992, n. 525 – Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, Art. 2 «1. L'art. 3 del decreto ministeriale 31 marzo 1965, indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. Per additivo alimentare si intende qualsiasi sostanza normalmente non consumata come alimento, in quanto tale, e non utilizzata come ingrediente tipico degli alimenti, indipendentemente dal fatto di avere un valore nutritivo, che aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari per un fine tecnologico, nelle fasi di produzione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o immagazzinamento degli alimenti, si possa ragionevolmente presumere diventi, essa stessa o i suoi derivati, un componente di tali alimenti, direttamente o indirettamente. 2. Le parole 'additivi chimici' riportate nel titolo e nell'articolato del decreto ministeriale 31 marzo 1965, sono sostituite dalle parole 'additivi alimentari'".»

¹⁴⁶ Decreto Ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209 – Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE, Titolo I – Disposizioni generali riguardanti i coloranti, gli edulcoranti e gli additivi diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, Art. 1 – Definizioni, c. 1: «1. Per additivo alimentare si intende qualsiasi sostanza, normalmente non consumata come alimento in quanto tale e non utilizzata come ingrediente tipico degli alimenti, indipendentemente dal fatto di avere un valore nutritivo, aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari per un fine tecnologico nelle fasi di produzione, di trasformazione, di preparazione, di trattamento, di imballaggio, di trasporto o immagazzinamento degli alimenti, che si possa ragionevolmente presumere diventi, essa stessa o i suoi derivati, un componente di tali alimenti direttamente o indirettamente.»

¹⁴⁷ Legge n. 283 del 30 aprile 1962 - Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, Art. 5, lett. h, si veda nota n. 136

¹⁴⁸ Riportata in *Mass. pen.*, 1967, XII, 1396

¹⁴⁹ Legge n. 283 del 30 aprile 1962 - Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, Art. 5, si veda nota n. 136

¹⁵⁰ Legge n. 283 del 30 aprile 1962 - Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, Art. 6: «La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a controllo e a registrazione come presidi sanitari. Comma abrogato dal d.p.r. 19 novembre 1997, n. 514. Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanità per quanto attiene alla composizione, all'igienicità e al valore alimentare di essi. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni. Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell'articolo 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da lire cinque milioni a lire novanta milioni. In caso di condanna, per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli articoli 163 e 175 del Codice penale. Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'articolo 36 del Codice penale.»

scaturente da questi articoli viene rilevata per i comportamenti atti a trarre in inganno o provarci il consumatore sull'anomala condizione qualitativa del prodotto alimentare da cui poi scaturisce la sua dannosità o tossicità.

L'articolo 6¹⁵¹ definisce le pene e nella sua costruzione implica la possibilità che il fatto costituisca reato più grave, queste ipotesi sono individuabili in alcuni dei delitti degli articoli 440¹⁵², 442¹⁵³, 444¹⁵⁴ e 516¹⁵⁵ ossia adulterazione, contraffazione, commercio di sostanze che presentino i precedenti vizi, il commercio di sostanze nocive e la vendita di sostanze non genuine come genuine.

Fin dal principio di tale paragrafo, si è identificato come la provenienza di un determinato prodotto potesse essere una garanzia per il suo acquisto. Il legislatore ha pensato che bisognasse intervenire per proteggere la fede pubblica in relazione all'affidamento che i consumatori pongono su un determinato marchio o segno distintivo. Giunge in aiuto l'articolo 473 del cp¹⁵⁶ che tratta la contraffazione, l'alterazione e l'uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali. Vengono considerati i segni di provenienza quelli che formalmente sono riconosciuti come tali e l'articolo 473 parla di segni distintivi

¹⁵¹ Legge n. 283 del 30 aprile 1962 - *Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*, Art. 6, si veda nota n. 150

¹⁵² Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VI – Dei delitti contro l'incolumità pubblica, Capo II – Dei delitti di comune pericolo mediante frode, Art. 440 – Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari, si veda nota n. 135

¹⁵³ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VI – Dei delitti contro l'incolumità pubblica, Capo II – Dei delitti di comune pericolo mediante frode, Art. 442 – Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate: «*Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli*»

¹⁵⁴ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VI – Dei delitti contro l'incolumità pubblica, Capo II – Dei delitti di comune pericolo mediante frode, Art. 444 – Commercio di sostanze alimentari nocive: «*Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51. La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.*»

¹⁵⁵ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VIII – Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, Capo II – Dei delitti contro l'industria e il commercio, Art. 516 – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, si veda nota n. 109

¹⁵⁶ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VII – Dei delitti contro la fede pubblica, Capo II – Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, Art. 473 – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni: «*Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*»

ossia la ditta¹⁵⁷, l'insegna¹⁵⁸ e il marchio¹⁵⁹. Il primo va a delineare il nome dell'impresa, il secondo i locali in cui svolge la sua attività produttiva e infine il marchio i prodotti o servizi offerti. L'articolo¹⁶⁰ intende tutelare i segni distintivi e sanzionare la contraffazione o l'alterazione o farne uso dopo che siano stati alterati o contraffatti. Con il termine contraffazione si intende una riproduzione integrale di tutti gli elementi del segno distintivo o almeno quelli essenziali. L'alterazione indica invece una modificazione del segno distintivo genuino attraverso l'eliminazione o l'aggiunta di elementi costitutivi¹⁶¹. L'oggetto dell'articolo sono le opere d'ingegno o i prodotti industriali ovvero brevetti, disegni o modelli. L'articolo successivo¹⁶² va a definire la sanzione per l'introduzione e il commercio nello Stato italiano di prodotti con segni falsi. Per entrambe le norme è prevista dall'articolo 475¹⁶³ la pena accessoria della pubblicazione della sentenza poiché viene messa in pericolo la pubblica fede.

L'articolo 517 del cp¹⁶⁴ individua la fattispecie della vendita di prodotti

¹⁵⁷ Codice civile, Libro Quinto – Del lavoro, Titolo VIII – Dell'azienda, Capo II – Della ditta e dell'insegna, Art. 2563 – Ditta: «L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta. La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto è disposto all'articolo 2565.»

¹⁵⁸ Codice civile, Libro Quinto – Del lavoro, Titolo VIII – Dell'azienda, Capo II – Della ditta e dell'insegna, Art. 2568 – Insegna: «Le disposizioni del primo comma dell'articolo 2564 si applicano all'insegna.» e riferimento Codice civile, Libro Quinto – Del lavoro, Titolo VIII – Dell'azienda, Capo II – Della ditta e dell'insegna all'Art. 2564 – Modificazione della ditta, c.1: «Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.»

¹⁵⁹ Codice civile, Libro Quinto – Del lavoro, Titolo VIII – Dell'azienda, Capo III – Del marchio, Art. 2569 – Diritto di esclusività, Art. 2570 – Marchi collettivi, Art. 2571 – Preuso, Art. 2572 – Divieto di soppressione del marchio, Art. 2573 – Trasferimento del marchio, Art. 2574 – Leggi speciali e Codice della proprietà industriale, Capo II – Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale, Sezione I – Marchi, Art. 7 – Oggetto della registrazione, Art. 8 – Ritratti di persone, nomi e segni notori, Art. 9 – Marchi a forma e altri segni non registrabili, Art. 10 – Stemmi, Art. 11 – Marchio collettivo, Art. 11-bis – Marchio di certificazione, Art. 11-ter – Marchio storico di interesse nazionale, Art. 12 – Novità, Art. 13 – Capacità distintiva, Art. 14 – Liceità e diritti di terzi, Art. 15 – Effetti della registrazione, Art. 16 – Rinnovazione, Art. 17 – Registrazione internazionale, Art. 18 – Protezione temporanea, Art. 19 – Diritto alla registrazione, Art. 20 – Diritti conferiti dalla registrazione, Art. 21 – Limitazioni del diritto di marchio, Art. 22 – Unitarietà dei segni distintivi, Art. 23 – Trasferimento del marchio, Art. 24 – Uso del marchio, Art. 25 – Nullità, Art. 26 – Decadenza, Art. 27 – Decadenza e nullità parziale, Art. 28 – Convalidazione

¹⁶⁰ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VII – Dei delitti contro la fede pubblica, Capo II – Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, Art. 473 – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, si veda nota n. 156

¹⁶¹ C. Correa «La difesa del consumatore dalle frodi in commercio», Terza Edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2002

¹⁶² Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VII – Dei delitti contro la fede pubblica, Capo II – Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, Art. 474 – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi: «Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.»

¹⁶³ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VII – Dei delitti contro la fede pubblica, Capo II – Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, Art. 475 – Pena accessoria: «La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza.»

¹⁶⁴ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VIII – Dei delitti contro l'economia

industriali con segni mendaci e nel farlo tutela la genuina provenienza della merce qualora questa venga ritenuta un particolare pregio per il consumatore. Questo articolo tutela il cliente finale da frodi meno gravi di quelle degli articoli precedenti, che non finiscono con l'alterazione e la contraffazione ma solo imitazioni o alterazioni meno riuscite.

Un successivo tipo di frode qualitativa è quella attuata contro le industrie nazionali, articolo 514 del cp¹⁶⁵, fattispecie che identifica la vendita di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati. È presente un'affinità con l'articolo 473 cp¹⁶⁶ ma dopo un'analisi attenta si riscontrano alcuni punti di differenza rilevanti: primo tra tutti l'articolo in esame comprende solo i prodotti industriali e non anche le opere di ingegno, al contrario della disposizione precedente in questa la tutela del segno distintivo avviene anche se non è registrato, infine, l'ultima difformità tra i due articoli sta nell'evento di nocimento dell'industria nazionale che deve necessariamente verificarsi perché sussista la fattispecie dell'articolo 514 cp¹⁶⁷. Anche in questo caso vi è la pena accessoria della pubblicazione della pena di cui all'articolo 36¹⁶⁸.

Ultimo punto di interesse nell'analisi delle frodi in commercio qualitative sono i prodotti alimentati a denominazione protetta. Il regolamento più importante è quello della CEE n. 2081/92, abrogata con Regolamento CE n. 510/2006 a sua volta abrogato con l'attuale Regolamento UE n. 1151/2012 che identifica la denominazione di origine (D.O.P.), nome di una regione, luogo o paese che designano un prodotto agricolo o alimentare originale di tale zona e la cui qualità derivi solamente dall'ambiente geografico, l'indicazione geografica (I.G.P.) che permette l'individuazione di un prodotto originario di tale regione con determinata qualità caratteristica. La differenza tra queste due fattispecie sta nell'area geografica che deve essere delimitata nel caso del D.O.P. e determinata nel caso dell'I.G.P. in quanto il punto successivo di produzione, trasformazione ed elaborazione del prodotto risulta uguale per entrambe¹⁶⁹.

pubblica, l'industria e il commercio, Capo II – Dei delitti contro l'industria e il commercio, Art. 517 – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci, si veda nota n. 110

¹⁶⁵ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VIII – Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, Capo II – Dei delitti contro l'industria e il commercio, Art. 514 – Frodi contro le industrie nazionali: «*Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.*»

¹⁶⁶ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VII – Dei delitti contro la fede pubblica, Capo II – Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, Art. 473 – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, si veda nota n. 156

¹⁶⁷ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VIII – Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, Capo II – Dei delitti contro l'industria e il commercio, Art. 514 – Frodi contro le industrie nazionali, si veda nota n. 165

¹⁶⁸ Codice penale, Libro Primo – Dei reati in generale, Titolo II – Delle pene, l'industria e il commercio, Capo III – Delle pene accessorie, in particolare, Art. 36 – Pubblicazione della sentenza penale di condanna, si veda nota n. 111

¹⁶⁹ C. Correrà, *op. cit.*, nota n. 161, pag. 68

Anche il Codice sulla Proprietà Industriale all'articolo 29¹⁷⁰ protegge le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche che identificano i paesi, le regioni e le località adottate per designare un prodotto originario di tali zone e la cui qualità, reputazione o caratteristica siano determinate dall'ambiente geografico d'origine.

Lo stesso regolamento prevede una lista di condotte vietate in relazione a queste denominazioni, prima tra tutti l'uso indebito, di riferimenti a espressioni quali, alla maniera, imitazioni o similari, indicazioni false o ingannevoli in relazione a provenienza, origine, natura, qualità essenziali dei prodotti e infine, per concludere, qualsiasi altra prassi che possa indurre il consumatore in errore. Le colpe di cui ci stiamo occupando sono già state ampiamente descritte negli articoli 515¹⁷¹, 516¹⁷², 517¹⁷³ e 473¹⁷⁴, è necessario però a questo punto aggiungere l'articolo 517-bis del cp¹⁷⁵ che pone le circostanze aggravanti degli articoli precedentemente descritti. Tali aggravati sono l'aumento della pena in via discrezionale qualora il fatto indichi una specifica recidiva o se di particolare gravità e c'è inoltre la revoca del provvedimento amministrativo su cui il reo fondava la sua imprenditorialità ovvero la chiusura definitiva.

Alla conclusione di questo paragrafo si è quindi potuto evincere la quantità di norme che vengono richiamate nella fattispecie della difformità per qualità, è inoltre importante prestare attenzione alle massive modalità di svolgimento delle frodi in commercio in questa particolare sottocategoria.

2.3.3.1. Analisi della tutela del marchio e del *Made in Italy*

Nella precedente analisi delle frodi in commercio per qualità si sono richiamati i segni distintivi che comportano un ampio settore di applicazione dei reati di cui in oggetto. Nel presente paragrafo si andrà a delineare in maniera

¹⁷⁰ Codice della proprietà industriale, Capo II – Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale, Sezione II – Indicazioni geografiche, Art. 29 – Oggetto della tutela: «1. Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.»

¹⁷¹ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VIII – Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, Capo II – Dei delitti contro l'industria e il commercio, Art. 515 – Frode nell'esercizio del commercio, si veda nota n. 89

¹⁷² Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VIII – Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, Capo II – Dei delitti contro l'industria e il commercio, Art. 516 – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, si veda nota n. 109

¹⁷³ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VIII – Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, Capo II – Dei delitti contro l'industria e il commercio, Art. 517 – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci, si veda nota n. 110

¹⁷⁴ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VII – Dei delitti contro la fede pubblica, Capo II – Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, Art. 473 – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, si veda nota n. 156

¹⁷⁵ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VIII – Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, Capo II – Dei delitti contro l'industria e il commercio, Art. 517-bis – Circostanza aggravante, si veda nota n. 119

concreta la tutela giuridica del marchio in relazione particolare al settore vitivinicolo.

I segni distintivi di un'impresa sono la ditta, l'insegna e il marchio. La prima, enunciata nell'articolo 2563 cc¹⁷⁶, definisce il bene immateriale che identifica l'attività d'impresa al preciso scopo di differenziare i propri prodotti per essere meglio identificati dai consumatori. L'insegna¹⁷⁷ indica i locali nei quali viene esercitata l'attività d'impresa, non identifica né il prodotto né l'attività ma un bene aziendale presso il quale il prodotto viene posto in commercio. La disciplina di questa fattispecie può essere divisa in due ulteriori filoni legislativi a seconda che l'insegna sia registrata o meno come marchio. Nel caso si procedesse alla registrazione il campo normativo competente sarà quello visto nell'immediato del marchio altrimenti si finirebbe nel caso della ditta.

Il marchio¹⁷⁸ è lo strumento principe per l'imprenditore per rendere i suoi prodotti riconoscibili ai consumatori. La definizione stessa viene fornita da una legge ordinaria e una normativa concepita in maniera puntuale. La prima viene ricondotta al cc, all'articolo 2569¹⁷⁹ che va definendo il diritto di esclusività in capo a chi ha registrato un marchio nuovo, idoneo a distinguere servizi o prodotti. La norma ha carattere di applicazione, limitata ai casi in cui marchi collegati per prodotti della stessa specie merceologica, che soddisfino lo stesso bisogno, destinati alla medesima clientela creino, a quest'ultima, una possibile confusione. È vietato l'usurpazione dell'altrui denominazione per contraddistinguere i propri prodotti poiché questi risultano idonei a creare confusione. Il marchio ha per definizione tre requisiti¹⁸⁰: la novità¹⁸¹, la capacità

¹⁷⁶ Codice Civile, Libro Quinto – Del lavoro, Titolo VIII – Dell'azienda, Capo II – Della ditta e dell'insegna, Art. 2563 – Ditta, si veda nota n. 157

¹⁷⁷ Codice Civile, Libro Quinto – Del lavoro, Titolo VIII – Dell'azienda, Capo II – Della ditta e dell'insegna, Art. 2568 – Insegna, si veda nota n. 158

¹⁷⁸ Codice Civile, Libro Quinto – Del lavoro, Titolo VIII – Dell'azienda, Capo III – Del marchio, Art. da 2569 a 2574 e Codice della proprietà industriale, Capo II – Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale, Sezione I – Marchi, Art. da 7 a 28, si veda nota n. 159

¹⁷⁹ Codice Civile, Libro Quinto – Del lavoro, Titolo VIII – Dell'azienda, Capo III – Del marchio, Art. 2569 – Diritto di esclusività: «Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato. In mancanza di registrazione, il marchio è tutelato a norma dell'articolo 2571.»

¹⁸⁰ F. Sardi de Letto, L. Levori «La tutela giuridica del marchio: distribuzione selettiva, esclusiva e libera», Edizione Marzo 2023, Key Editore, Milano, 2023

¹⁸¹ Codice della proprietà industriale, Capo II – Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale, Sezione I – Marchi, Art. 12 – Novità: «1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione; b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere

distintiva e l'originalità¹⁸². La distintività deve essere intesa come capacità di distinguere un prodotto da un altro, l'originalità invece si basa sull'idea alla base del marchio che può anche essere compresa di espressioni o termini ricavati dalla tradizione ovvero dalla letteratura o dalla storia ma il cui accostamento al prodotto debba rappresentare un'idea originale e non rievochi nel consumatore medio ricordo di prodotti dello stesso genere di quello che si deve andare a contrassegnare.

La normativa specifica è determinata dalla legge speciale denominata Codice delle Proprietà Industriali (CPI) che al Capo II definisce le norme dell'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale. Alla prima sezione le fattispecie relative al marchio di cui all'articolo 7¹⁸³ viene definito l'oggetto della registrazione ovvero i segni che possono essere rappresentati graficamente purché possano essere atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli delle altre. L'articolo procede con una sequenza di possibilità di marchi quali quelli denominativi, figurativi o entrambi. La validità del marchio è territoriale, nazionale, comunitario o internazionale.

Un marchio può essere denominativo quando è rappresentativo del

anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione; c) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici; d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando il marchio anteriore goda nell'unione Europea, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi; f) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, per prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera e). 2. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o di certificazione o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 24 al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità. 3. Ai fini previsti al comma 1, lettere c), d) ed e), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione.»

¹⁸² Codice della Proprietà Industriale, Capo II – Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale, Sezione I – Marchi, Art. 13 – Capacità distintiva: «1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare: a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio. 2. In deroga al comma 1 possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo. 3. Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo. 4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva.»

¹⁸³ Codice della Proprietà Industriale, Capo II – Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale, Sezione I – Marchi, Art. 7 – Oggetto della registrazione: «1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti: a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.»

mone dell'azienda, si pensi a Levi's, Philips, può essere associato quasi totalmente a un determinata combinazione di colori, come nel caso della Black and Decker Corporation proprietaria della combinazione nero-giallo, o di un singolo colore, si pensi per esempio all'azienda Tiffany & Co. il cui colore distintivo è proprio il Tiffany oppure alla 3M azienda americana che possiede il marchio sul colore giallo come quello dei famosi Post-It. Il marchio può essere anche un logo o una forma tridimensionale come nel caso della batteria Duracell, posseduta dalla stessa marca e la cui forma 3D di colore nero è stata registrata nel 2000 all'Ufficio di Proprietà Industriale Europeo o della bottiglietta di vetro della Coca-Cola Company registrata nel settembre 2014. C'è anche una variante al marchio di forma che è quello contenente elementi denominativi, anche in questo caso apre la strada la Coca-Cola Company con la lattina riportante il nome ovvero il contenitore del Toblerone, cioccolatino svizzero molto amato. Può essere anche registrato un marchio composto solo da elementi grafici, caso lampante la Lego Juris A/S proprietaria dell'iconico mattoncino ovvero figurativo con elementi denominativi come nel caso della Goro-tex. Ulteriore tipologia quella degli elementi ripetuti come il caso della trama di Louis Vuitton o di Burberry. Continuando l'analisi delle tipologie di marchio si trova quella del marchio di posizione, il riconoscimento attraverso un dettaglio posizionato all'interno del proprio prodotto, si pensi alla striscia di colore rosso presente nella parte posteriore delle calzature del marchio Prada.

Il marchio non è necessariamente qualcosa di visivo ma può essere anche sonoro, di movimento, multimediale o olografico. Nel primo caso rientra ad esempio il *jingle* dei supermercati Lidl, registrata presso l'EUIPO, nel secondo gruppo ricompriamo l'insieme di immagine statiche in sequenza come l'uscita del logo fine delle pubblicità del Vodafone Group e registrato dal 2018. Nella categoria dei marchi multimediali, categoria aggiunta dal 1° ottobre 2017 troviamo quelli compresi da piccoli video, l'*Universitat Oberta de Catalunya* o quello delle *Calzados Herga*. Infine, come marchi olografici ricompriamo, il più famoso, quello di Google, registrato nel 2019¹⁸⁴.

Resta importante da sottolineare che il marchio di forma contenente elementi denominativi e il marchio figurativo contenente elementi denominativi non sono riconosciuti come categorie distinte in riferimento al regolamento dell'Unione Europea sul marchio ma vengono differenziati ai fini del deposito elettronico per scopi pratici e tecnici e quindi nel cercare di rendere la spiegazione più semplici sono stati divisi anche nel presente lavoro.

Altra importante sottolineatura deve essere fatta nei confronti dei marchi di forma: è impossibile registrare un marchio di tale tipologia qualora la forma sia data dalla natura stessa del prodotto, forma necessaria, dalla forma del prodotto necessaria per l'ottenimento del risultato tecnico, forma funzionale ovvero dalla forma che dona un valore sostanziale al prodotto, forma ornamentale.

¹⁸⁴ Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), <https://euipo.europa.eu>

Il marchio può assumere caratteristica di marchio individuale¹⁸⁵ se differenzia i prodotti di un'impresa da quelli di altre ovvero collettivo¹⁸⁶ se garantisce l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. Il marchio collettivo deve possedere tre caratteristiche: un regolamento d'uso, una deroga all'articolo 13 del CPI prima comma¹⁸⁷ in cui viene definita la possibilità del marchio collettivo di consistere in segni o indicazioni che possano designarne la provenienza geografica di tali prodotti e servizi e, infine, una causa di decadenza così come riportato dall'articolo 14 c. 2 lettere a, b e c¹⁸⁸. Un esempio di marchio collettivo è il Grana Padano, marchio che racchiude al suo interno i produttori che nel processo utilizzano la disciplina richiesta per tale marchio. Come si evince da tale esempio, tutti i produttori che richiedono e ottengono il marchio collettivo devono assoggettarsi all'adempimento di tutti i controlli che garantiscono i necessari livelli qualitativi e quantitativi del prodotto o servizio.

Un particolare marchio codificato è il "100% Made in Italy" o "100% Italia" ricomprendente prodotti i cui disegni, progettazione, lavorazione e confezionamento sono avvenuti nel territorio nazionale. Un'altra variante utilizzata è quella del "Made in Italy" che racchiude prodotti la cui trasformazione ultima è avvenuta in Italia e quindi non completamente prodotti nel territorio della Repubblica come avviene per quelli precedenti.

Per la registrazione di un marchio, questo deve possedere tre

¹⁸⁵ Codice della Proprietà Industriale, Capo II – Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale, Sezione I – Marchi, Art. 7 – Oggetto della registrazione, si ceda nota n. 183

¹⁸⁶ Codice della Proprietà Industriale, Capo II – Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale, Sezione I – Marchi, Art. 11 – Marchio collettivo: «1. Le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, escluse le società di cui al libro quinto, titolo quinto, capi quinto, sesto e settimo, del Codice Civile, possono ottenere la registrazione di marchi collettivi che hanno la facoltà di concedere in uso a produttori o commercianti. 2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione in conformità ai requisiti di cui all'articolo 157, comma 1-bis; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse nella raccolta di cui all'articolo 185. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di origine. 4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. Qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro della associazione di categoria titolare del marchio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale. 5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.»

¹⁸⁷ Codice della Proprietà Industriale, Capo II – Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale, Sezione I – Marchi, Art. 13 – Capacità distintiva, c. 1, si veda nota n. 182

¹⁸⁸ Codice della Proprietà Industriale, Capo II – Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale, Sezione I – Marchi, Art. 14 – Liceità e diritti di terzi, c. 2, lettere a, b e c: «2. Il marchio d'impresa decade: a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato; b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; c) per l'omessa adozione da parte del titolare delle misure ragionevolmente idonee a prevenire un uso del marchio non conforme alle condizioni del regolamento d'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione e, in particolare, dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione.»

caratteristiche: la novità¹⁸⁹, la capacità distintiva¹⁹⁰ e la liceità¹⁹¹. La prima è la mancanza nel mercato di prodotti contraddistinti da segni uguali o simili, la capacità distintiva deve essere idonea a distinguere i prodotti o servizi da quelli realizzati dalle altre imprese e infine la liceità che definisce puntualmente i comportamenti inammissibili per la registrazione del marchio, in particolare: la presenza di segni idonei all'inganno del pubblico, segni che violerebbero un diritto d'autore altrui, segni esclusi in relazione alla normativa dell'UE o dello Stato.

Nel momento della registrazione del marchio devono essere fatte numerose verifiche e definiti tutti i possibili prodotti e servizi che l'azienda svilupperà e offrirà in futuro oltre a quelli che già sta offrendo al mercato in quanto il mancato uso di uno o più servizi rivendicati attraverso la registrazione comporta la decadenza del marchio stesso o di una o più classi. Importante tenere conto dell'impossibilità dell'aggiunta di ulteriori classi a un marchio già registrato. La Classificazione è stata istituita attraverso un accordo nella Conferenza di Nizza del 15 giugno 1957, poi riveduto nel 1967 a Stoccolma, a Ginevra nel 1977 e aver trovato finale modificazione nel 1979¹⁹².

Il marchio non può mai essere costituito dalla mera descrizione del prodotto in quanto, come si è già potuto comprendere sopra, è necessario che sia un elemento di novità. Se, inoltre, in marchio viene registrato non può contenere accezioni decadute in pubblico dominio e che assumano definizioni più ampie di quelle originarie. Numerosi sono gli esempi: Moka di Bialetti diventata iconica sia per il nome che per la forma, nel momento del decadimento della tutela, la massa associava al termine la classica forma di questa impresa, Cellofan chiamata così la pellicola alimentare commercializzata dall'azienda che prendeva lo stesso nome e oggi termine generico di utilizzo

¹⁸⁹ Codice della Proprietà Industriale, Capo II – Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale, Sezione I – Marchi, Art. 12 – Novità, si veda nota n. 181

¹⁹⁰ Codice della Proprietà Industriale, Capo II – Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale, Sezione I – Marchi, Art. 13 – Capacità distintiva, si veda nota n. 182

¹⁹¹ Codice della Proprietà Industriale, Capo II – Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale, Sezione I – Marchi, Art. 14 – Liceità e diritti di terzi: «1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa: a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio; c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi; c-bis) i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea o lo Stato è parte, relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche; c-ter) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte, relativi alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini; c-quater) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea relativa alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea è parte; c-quinquies) i segni che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una denominazione di varietà vegetale precedentemente registrata conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali di cui l'Unione europea o lo Stato sono parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle varietà vegetali e che, in relazione a queste ultime, sono della stessa specie o di specie apparentate. 1-bis. Ai fini del comma 1, lettera c-bis), le domande anteriori di protezione di denominazione di origine o di indicazione geografica, sono assimilate alle denominazioni di origine o di indicazioni geografiche protette, sotto riserva della successiva protezione ed a condizione che la legislazione dell'Unione europea o dello Stato conferisca alla persona autorizzata ad esercitare i diritti da essa derivanti il diritto di vietare l'uso di un marchio d'impresa posteriore.», per c. 2 si veda nota n. 188

¹⁹² Classificazione Internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi – Classificazione di Nizza, XI edizione, revisione del 1° gennaio 2022, consultabile nel sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy

comune, nel caso della ditta americana Kimberly-Clark sono stati due i marchi che sono stati volgarizzati: lo Scottex, marchio registrato oramai divenuto sinonimo di carta assorbente e il Kleenex che era il marchio dei fazzoletti di carta oggi volgarmente usato per definire qualsiasi prodotto dello stesso tipo. Per fare esempi ben più moderni, si può richiamare il Kindle, prodotto da lettura commercializzato da Amazon a partire dal 2017 e nel corso degli anni successivi diventato sinonimo di qualsiasi tipologia di Ebook.

Proseguendo, il marchio non può mai essere contrario a norme imperative e all'ordine pubblico e per essere tutelato nella sua interezza deve essere registrato. Il marchio non registrato, marchio di fatto, è protetto solo dall'articolo 2571 cc¹⁹³ che definisce la possibilità per l'utilizzatore del segno distintivo non registrato, previa dimostrazione, l'utilizzo anche nel momento in cui qualcun altro lo registrasse solo nei limiti in cui anteriormente ne ha fatto uso.

2.3.3.2. Il marchio di qualità nel settore vinicolo

Il marchio di qualità viene rilasciato da organismi indipendenti conformemente alla Direttiva n. 2006/123/CE del 12/12/2006 in relazione ai servizi nel mercato interno. È assegnato a precisi standard di qualità e conformità con determinate modalità di produzione. Nel passato tali certificazioni venivano riconosciute solo a livello nazionale per i vini mentre oggi le normative di riferimento sono europee e si è notevolmente ampliata la gamma dei prodotti tutelati.

Nel settore agroalimentare la procedura di richiesta del marchio consiste nella domanda di attribuzione da parte delle associazioni di produttori del marchio all'autorità competente di uno stato membro che deve esprimere il suo parere sulla domanda e se è positivo trasmetterla alla Commissione Europea con allegato un documento indicante le caratteristiche, i legami con il territorio, le materie prime utilizzate e i metodi di lavorazione del prodotto. La Commissione attribuisce ufficialmente il marchio e lo Stato membro ne identifica gli organismi di controllo. I produttori che appongono il marchio di qualità si obbligano al rispetto di determinate regole e sottostanno al controllo degli enti preposti.

I marchi di qualità per vini e liquori sono ricompresi nella categoria VQPRD, vino di Qualità Prodotto in Regione Determinata, rappresenta i vini provenienti da una zona specifica e determinata e le caratteristiche di questi vini sono la diretta conseguenza delle peculiari zone climatiche e geografiche e dei vigneti usati. All'interno di questa denominazione sono comprese le certificazioni DOC, DOCG, VSQPRD, VLQPRD e infine, VFPRD. Le ultime tre categorie sono rispettivamente i Vini Spumanti di Qualità Prodotti in

¹⁹³ Codice civile, Libro Quinto – Del lavoro, Titolo VIII – Dell'azienda, Capo III – Del marchio, Art. 2571 – Preuso: «Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso.»

Regione Determinata, i Vini Liquorosi di Qualità Prodotti in Regione Determinata e infine, i Vini Frizzanti di Qualità Prodotti in Regione Determinata¹⁹⁴. La categoria Denominazione di Origine Controllata viene riconosciuta a prodotti di qualità prodotti in determinate zone. Tali vini vengono esaminati da commissioni di degustazioni presenti presso le Camere di Commercio che si occupano di verificare la corrispondenza del prodotto ai disciplinari di produzione richiesti dalla certificazione. Nel caso dei vini viene fatta una distinzione integrativa per meglio definire il prodotto che si sta producendo, in particolare: Classico per vini prodotti in zone di tradizione storica antica, Riserva per invecchiati con periodi di tempo prolungati rispetto al normale e infine, Superiore, per alcune particolarità riguardanti l'anno della vendemmia che permettono l'assunzione di caratteristiche più raffinate al normale disciplinare di produzione. La categoria Denominazione di Origine Controllata e Garantita è l'attestazione di rango superiore che si possa ottenere, viene conferita ai vini che hanno ottenuto il riconoscimento DOC per almeno dieci anni per via del particolare pregio che viene ricondotto a questo certificato.

Per l'ottenimento della certificazione di origine la partita di vino deve superare delle analisi di tipo fisico-chimiche effettuate da laboratori convenzionati iscritti nell'elenco dei Laboratori autorizzati dal Mipaaf e accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17025¹⁹⁵ e analisi organolettiche effettuate da una commissione di degustatori iscritti nell'elenco dei tecnici e degli esperti degustatori. Le principali società italiane specializzate sull'ottenimento delle Denominazioni di origine per prodotti agroalimentari sono Valoritalia S.r.l.¹⁹⁶ e Ceviq S.r.l.¹⁹⁷ ma il procedimento di richiesta è generalizzato. Va effettuata una richiesta di prelievo di sei bottiglie o nel caso di vaso vinario o autoclave un campione da 0,375 a 1 litro. Le sei bottiglie vengono così suddivise, una verrà lasciata in azienda, una sarà inviata al laboratorio, una sarà utilizzata per l'analisi organolettica, una per l'eventuale Commissione d'Appello e infine due vengono stoccate presso i magazzini per sei mesi per eventuali analisi successive; per i vini frizzanti c'è la possibilità di prelievo di una settima bottiglia per eventuale determinazione della sovrappressione. Per i vini a denominazione di origine già campionati, per il solo esame organolettico bastano quattro bottiglie, una per l'azienda, una per l'analisi e due stoccate per sei mesi per eventuali analisi successive. Nel momento del prelievo viene compilato un verbale in duplice copia e il prodotto prelevato viene sigillato con un'etichetta posta di traverso indicante il numero di verbale, il volume della partita, la data, il timbro aziendale e le firme dell'ispettore e del responsabile dell'azienda. La domanda di prelievo può essere annullata prima dell'arrivo dell'ispettore presso la struttura, qualora fosse già arrivato basta la compilazione di annullamento sul verbale e infine, dopo il prelievo ma prima della consegna

¹⁹⁴ F. Sardi de Letto, L. Levori, *op. cit.*, nota n. 180, pag. 71

¹⁹⁵ UNI CEI EN ISO IEC 17025 garantisce la taratura precisa e accurata effettuata dal laboratorio

¹⁹⁶ <https://www.valoritalia.it/>

¹⁹⁷ <http://www.ceviq.it/>


al laboratorio, nel momento in cui la campionatura verrà consegnata al laboratorio, l'esame non sarà più annullabile. La campionatura deve essere ottenuta nel luogo della vinificazione. Il primo step dell'analisi sta nell'analisi chimico-fisica del vino che può avere due esiti: negativo o positivo, nel primo caso significa che il prodotto non è idoneo e non sottostà ai requisiti imposti dal disciplinare di produzione, l'azienda, informata dal centro entro tre giorni, può chiedere, entro sette giorni, un nuovo prelievo per la ripetizione dell'esame solamente a condizione che la partita possa essere sottoposta ai trattamenti enologici ammessi dalla normativa e che devono essere comunicati alla struttura. Nel caso di bottiglie il nuovo prelievo deve essere effettuato solo a seguito dello sbottigliamento che deve essere comunicato alla società per permettere la presenza di un tecnico a tale operazione. L'azienda può anche presentare ricorso entro sette giorni dal ricevimento della notifica richiedendo un ulteriore esame della partita in altro laboratorio. In caso di esito positivo, invece, il campione può essere esaminato dalla successiva commissione, quella organolettica, i membri accreditati per far parte di questa, per la regione Veneto, sono 538 tecnici degustatori e 111 gli esperti degustatori. Se anche l'esame organolettico ha esito positivo il procedimento si conclude attraverso la certificazione della partita mentre se il vino viene giudicato rivedibile o non idoneo la comunicazione giunge all'interessato dalla struttura competente entro cinque giorni dal giudizio. Il termine rivedibilità sta a significare che, previo compimento delle pratiche enologiche ammesse, si può richiedere una nuova campionatura entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, in questo caso deve essere svolta nuovamente anche la fase di analisi fisico-chimica e un eventuale ulteriore giudizio di rivedibilità è da considerarsi come non idoneo. Il giudizio di non idoneità deve essere notificato all'azienda entro cinque giorni e questa può decidere di presentare ricorso entro 30 giorni. La validità della certificazione è di 180 giorni per i vini DOCG e di 2 anni per DOC. Qualora trascorresse il termine senza che il prodotto venga imbottigliato, entro il termine di un anno i vini DOCG devono essere sottoposti a un nuovo test organolettico mentre allo scadere di tale termine è da ripetere anche l'analisi mentre per i DOC devono fin da subito essere svolte entrambe le certificazioni.

Le fascette, analizzate successivamente, vengono consegnate a seguito di richiesta dall'azienda incaricata dell'imbottigliamento e annotano il riferimento a quelle utilizzate in appositi registri. Per ogni partita di vino è ammesso uno scarto massimo di 1,5% tra la quantità di prodotti realizzata e quella delle fascette ritirate. Per qualsiasi motivo lo scarto dovesse essere superiore alla percentuale stabilita l'azienda è obbligata alla restituzione.

Nella fase di imbottigliamento del vino DOCG viene svolto un ulteriore esame al superamento del quale vengono assegnati particolari sigilli in filigrana sul collo della bottiglia a garanzia della qualità superiore, si veda nella Figura 1 la differenza di sigillo tra i prodotti DOC e DOCG così come riportati nell'allegato del Decreto Ministeriale n. 2183 del 27 febbraio 2023 sui

contrassegni dei vini.¹⁹⁸

Figura 2. Fascette di misura 105,0 x 17,0 mm utilizzate per le denominazioni DOC e DOCG



Fonte: Decreto Ministeriale n. 2183 del 27 febbraio 2020 – Allegato 1

Analizzando la Figura 1 si può vedere ai numeri 1a e 1b lo spazio per l'inserimento del consorzio di produzione del quale il produttore fa parte, è un elemento facoltativo e non è necessariamente presente. Al riquadro 2 si può notare su ambe due le fascette adesive il logo dello Stato italiano, al riquadro 3 il tipo di denominazione riconosciuta al prodotto. Proseguendo con l'analisi dei codici alfanumerici sulla destra delle fascette, al 4a e 4b ritroviamo la denominazione del vino, per esempio Barolo, Prosecco superiore, e così discorrendo, al 5a e 5b la serie alfanumerica che identifica il numero di contrassegno ed al 6a e 6b il codice di controllo che è rappresentato da un numero progressivo che identifica l'unicità della bottiglia. Da ultimo il 7a e 7b che rappresentano la capacità della bottiglia. Da notare che è presente anche un codice QR che permette attraverso un'applicazione dell'Istituto Poligrafo e Zecca dello Stato di verificare online l'autenticità dei dati riportati nel contrassegno dei vini DOC e DOCG, maggiori dettagli verranno definiti nel prossimo capitolo¹⁹⁹.

Infine, l'ultima indicazione di qualità è l'IGT, l'Indicazione Geografica Tipica che costituisce vini prodotti in grandi regioni vitivinicole non comprese in quelle di cui sopra. Generalmente si identificano per il colore dell'uvaggio o per il nome dei vigneti.

Quindi nel mondo vinicolo partendo dai vini meno raffinati abbiamo i vini da tavola, a seguire i vini con Indicazione Geografica Tipica, quelli con Denominazione di Origine Controllata e, sopra a tutti quelli con Denominazione di Origine Controllata e Garantita. Nel contesto europeo viene aggiunta anche l'attestazione DOP ossia Denominazione di Origine Protetta

¹⁹⁸ Procedure per la certificazione dei vini DOP e DOCG reperibili nei siti di Valoritalia e Ceviq

¹⁹⁹ Per la specifica sull'App "Trust Your Wine" si veda Capitolo III, paragrafo 3.1

che va a identificare vini strettamente legati al territorio di provenienza e costretti a una vinificazione disciplinata.

È utile ricordare che la contraffazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche è punito a indicazione dell'articolo 517-quater del cp²⁰⁰, tale fattispecie punta alla tutela di queste certificazioni tanto quanto a quelle dei segni distintivi dell'impresa. Analizzando l'articolo si può definire come contraffazione la riproduzione abusiva dell'origine o della denominazione in modo idoneo a confondere mentre l'alterazione è una modificazione parziale o imitazione fraudolenta delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche. Non viene punito il falso grossolano, inteso come la falsificazione percepibile senza la possibilità di porre in errore, il falso innocuo quando nonostante la contraffazione sia idonea ad ingannare, in base a possibili accertamenti non lo è nel concreto e infine, il falso inutile ossia un reato impossibile per inesistenza dell'oggetto. Anche nel caso delle contraffazioni di certificati di qualità, il danno arrecato può essere risarcibile ai sensi dell'articolo 185 cp²⁰¹.

2.3.4. Difformità per quantità

L'ultima tipologia di difformità racchiusa nel reato di frode nell'esercizio del commercio è quella per quantità, in questa fattispecie rientrano il peso, la misura, la dimensione e il numero. Il venditore fa rientrare nel peso della quantità pattuita anche l'involucro o il contenitore oltre che consegnare un numero diverso o truffare su le altre forme di quantificazione.

La vendita di merci con prezzo a peso deve essere svolta al netto della tara e con strumenti omologati. Il quadro normativo in riferimento al peso netto e alla vendita a peso di merci sfuse riguarda principalmente quattro provvedimenti: la legge n. 441 del 05.08.1981, la legge n. 690 del 25.10.1978, il decreto legislativo n. 206 del 06.06.2005 e infine il decreto del Presidente della Repubblica n. 391 del 26.05.1980.

Come definito dall'articolo 1 della legge n. 441 del 05 agosto 1981²⁰², la tara è qualsiasi elemento che contiene o avvolge il prodotto da vendere.

²⁰⁰ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VIII – Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, Capo II – Dei delitti contro l'industria e il commercio, Art. 517-quater – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari: «*Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.*»

²⁰¹ Codice penale, Libro Primo – Dei reati in generale, Titolo VII – Delle sanzioni civili, Art. 185 – Restituzione e risarcimento del danno, si veda nota n. 94

²⁰² Legge 5 agosto 1981, n. 441, Art. 1: «*La vendita delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata a peso ed al netto della tara. Si intende per tara tutto ciò che avvolge o contiene la merce da vendere o è unito ad essa e con essa viene venduto. Sono fatte salve le disposizioni emanate dalla Comunità economica europea.*»

L'articolo 12, D.M. del 21 dicembre 1984,²⁰³ differenzia la definizione di tara da quella di involgente protettivo, fondamentale è la possibilità di pesare il prodotto separatamente dall'involucro senza che ciò provochi un'alterazione, il concetto di separabilità differenzia la tara dall'involgente protettivo, la prima si può dividere dal prodotto senza che questo causi alterazione, il secondo no. L'articolo 12 pone, in aggiunta tre distinte caratteristiche che l'involgente protettivo deve avere: l'immediato contatto fisico con la merce che accompagna, la presenza fin dal momento in cui il produttore ha venduto la merce e la finalità protettiva.

L'articolo 2 della Legge n. 441/81 inizia con la specifica dell'applicazione della disposizione aggiornata ai venditori al minuto e al peso delle merci allo stato sfuso il cui prezzo è determinato in base al peso, con questa ultima definizione si intendono quelle merci che vengono pesate al momento della domanda di acquisto²⁰⁴.

L'articolo 4 del Decreto Ministeriale²⁰⁵ definisce in maniera puntuale la visualizzazione del peso netto attraverso una descrizione accurata di tutte le tipologie di bilance presenti al tempo per evitare la nascita di confusioni interpretative e per evitare la scelta di uno strumento piuttosto che di un altro. L'articolo 5 prevede che gli strumenti di pesatura debbano essere collocati

²⁰³ Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 21 dicembre 1984, Art. 12 – Involgente protettivo: «È involgente protettivo tutto ciò che è a diretto contatto con il prodotto fin dal momento in cui viene venduto dal produttore o dal confezionatore e che è utilizzato per preservare il prodotto stesso dai danni che possono derivare alla sua integrità sia dallo sfregamento contro le pareti del contenitore, sia dal contatto con l'ambiente esterno. Costituisce tara ogni involgente protettivo che consenta di pesare il prodotto separatamente da esso senza che ciò alteri né l'uno né l'altro. Sull'involgente protettivo di cui al presente comma non è richiesta l'indicazione del suo peso. Sono da considerare involgenti protettivi non rientranti nella tara i budelli degli insaccati, la "stuccatura" dei prodotti di salumeria crudi e stagionati, l'involucro in cui è avvolta la zolletta di zucchero sciolta, l'incarto dei cioccolatini e delle caramelle singoli e ogni altro involgente similare. Sono da considerare alla stregua degli involgenti di cui al precedente comma lo spago, la corda e le fascette che avvolgono alcuni prodotti, quali i salumi e i formaggi, il materiale usato per sigillare involgenti protettivi, l'eventuale incarto esterno dei formaggi a pasta molle, nonché i bolli metallici recanti le indicazioni previste dalle norme relative a determinati prodotti ai quali debbono essere uniti ai sensi delle norme stesse. Qualora il consumatore acquisti porzioni del prodotto, il quantitativo richiesto deve essergli venduto privo dello spago, della corda, delle fascette, dei sigilli, dei bolli e dell'incarto di cui al comma precedente.»

²⁰⁴ Legge 5 agosto 1981, n. 441, Art. 2: «Nella vendita al minuto ed a peso delle merci allo stato sfuso, da chiunque effettuata, gli strumenti metrici utilizzati devono consentire la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto della merce e devono essere collocati in modo che tale visualizzazione sia agevole per l'acquirente. Fatte salve le norme di cui al testo unico delle leggi metriche approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, l'adeguamento degli strumenti per pesare non rispondenti ai requisiti di cui al comma precedente è scagionato nell'ambito di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i termini e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 6. Gli operatori che, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sostituiscono i loro strumenti metrici con altri rispondenti ai nuovi requisiti prescritti e che consentano anche la visualizzazione del prezzo sono ammessi alle agevolazioni previste dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329. Agli esercenti la vendita al minuto di merce sfusa, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, è consentito, dalla data di entrata in vigore della presente legge e non oltre il quinquennio di cui al secondo comma, derogare al disposto dell'articolo 1, primo comma, purché la carta da involgere o gli altri tipi di involucro eventualmente impiegati abbiano un peso non superiore al 2,5 per cento della merce venduta e comunque non superiore a 13 grammi.»

²⁰⁵ Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 21 dicembre 1984, Art. 4 – Visualizzazione del peso netto: «Agli effetti dell'art. 2, primo comma, della legge, uno strumento per pesare consente la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto allorché è munito di dispositivo che permette, a seguito di apposito intervento, quando la tara è applicata sul piatto o sulla piattaforma, di: - riportare la lancetta sullo zero della scala graduata, se il dispositivo indicatore è del tipo con lancette a quadrante graduato; - azzerare le cifre dell'indicatore, se quest'ultimo è del tipo numerico a tamburelle, a visori optoelettronici o di tipo analogo; - riportare l'equipaggio mobile nella posizione d'equilibrio corrispondente a quella di strumento scarico, se il dispositivo indicatore è di tipo diverso dai precedenti. Nelle bilance ad equilibrio automatico e non, a due piatti, la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto può essere realizzata equilibrando la tara applicata sul "piatto merci" con altra equivalente applicata sul "piatto pesi".»

all'interno del locale e che l'acquirente possa avere visione agevole sia del display contenente il peso che della parte frontale e laterale dello strumento²⁰⁶.

Importante risulta fare una distinzione iniziale tra prodotto sfuso e confezionato, la differenza tra le due tipologie sta nella chiusura di garanzia di quello confezionato che risulta anche l'elemento caratterizzante del prodotto stesso. Tale involucro deve risultare sano al momento della vendita, in quanto in caso contrario il prodotto dovrà considerarsi vendita allo stato sfuso.

Succitata differenza risulta importante nel campo di applicazione dell'articolo 515 cp²⁰⁷ in quanto, un'inesatta indicazione del peso netto sull'involucro o sul contenitore di un prodotto confezionato non sottostà alla fattispecie della frode nell'esercizio del commercio quanto più a quella della truffa attraverso l'articolo 640 cp²⁰⁸. Più nel dettaglio, un'inesatta indicazione del peso fa scaturire un'errata considerazione del cliente del rapporto peso-prezzo che lo porta alla conclusione del contratto e all'induzione di un atto di disposizione patrimoniale che altrimenti non avrebbe concluso.

Altro dettaglio fondamentale delle difformità per quantità sono le tolleranze di peso, avendo sottolineato che i prodotti sfusi sono venuti a peso netto è importante definire anche quanto la legge tutela le differenze dovute a errori dei macchinari. Vengono stabilite le quantità di prodotto che dovranno essere prelevate nelle fabbriche o nei negozi in relazione al peso della confezione stessa per le verifiche sulla corretta pesatura. Il decreto presidenziale n. 327 del 26 marzo 1980 all'allegato D²⁰⁹ prevede i limiti entro cui tali difformità possono stare per ogni tipologia di prodotto, per il riferimento pratico, si veda la Tabella 1, riportante gli scarti ammessi in seno alla legge.

²⁰⁶ Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 21 dicembre 1984, Art. 5 – Collocazione dello strumento per pesare: «*Agli effetti dell'art. 2, primo comma, della legge lo strumento metrico utilizzato deve essere collocato in modo tale da consentire all'acquirente la visione libera ed immediata non solo del dispositivo indicatore del peso, ma anche dell'intera parte frontale e laterale dello strumento stesso*»

²⁰⁷ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VIII – Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, Capo II – Dei delitti contro l'industria e il commercio, Art. 515 – Frode nell'esercizio del commercio, si veda nota n. 89

²⁰⁸ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo XIII – Dei delitti contro il patrimonio, Capo II – Dei delitti contro il patrimonio mediante frode, Art. 640 – Truffa, si veda nota n. 90

²⁰⁹ Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 – *Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*, Allegato D

Tabella 1. Scarti in meno ammessi

Scarti in meno consentiti rispetto alle indicazioni apposte sulle confezioni di sostanze alimentari (in peso o volume)			
Sostanze alimentari			
	I	II	III
Peso dichiarato (in g o ml)	Olio di oliva Olio di semi	Torrioni Cioccolato alle nocciole Prodotti cavi Frutta candita Prodotti da forno lievitati	Tutti gli altri prodotti non compresi nelle categorie I e II
1-250	1%	4%	3%
251-1000	0,75%	3%	2%
1000	0,50%	2%	1%
5000	0,25%	-	-
Sono ammessi come limiti massimi di scarti in meno rispetto alle indicazioni apposte sulle confezioni prelevate per il controllo e per una sola di esse, i seguenti valori:			
	Olio di oliva Olio di semi	Torrioni Cioccolato alle nocciole Prodotti cavi Frutta candita Prodotti da forno lievitati	Tutti gli altri prodotti non compresi nelle categorie I e II
	I	II	III
Fino a g o ml 100	5%	12%	10%
Da g o ml 101 a g o ml 300	4%	10%	8%
Da g o ml 301 a g o ml 750	2,50%	7%	5%
Da g o ml 751 a g o ml 1500	1,50%	5%	3%
Oltre g o ml 1501	1%	3%	2%
g o ml 5000 e oltre	0,50%	-	-

Fonte: Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, Allegato D

La bilancia o qualsiasi altro strumento idoneo attraverso cui viene pesato il prodotto sfuso deve avere una divisione minima ossia deve esserci una specifica precisione, chiamata anche divisione di verifica “e” fissata dal Decreto Ministeriale del 21.12.1984 che corrisponde a 5 g per pane, cereali e derivati e ortofrutta, 2 g per salumeria, latticini, formaggi, carni anche ittiche, dolci, caffè, tè, funghi secchi e qualsiasi altro elemento non contenuto nelle altre due categorie e infine, 1 g per tartufi, spezie, erbe officinali e aromatiche come si può evincere dalla Tabella 2²¹⁰.

²¹⁰ Decreto Ministeriale 21 dicembre 1984 – Norme di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, modificata dalla legge 4 maggio 1983, n. 171, e dalla legge 5 giugno 1984, n. 211, sulla vendita a peso netto delle merci

Tabella 2. Classi di precisione

Categoria merceologica	Strumenti per pesare	
	Graduati	Non graduati
	Il valore ponderale di divisione dell'indicatore dei pesi non deve essere superiore a:	L'errore di esattezza deve essere conforme alle norme metrologiche vigenti, e, comunque, per un carico pari alla portata massima dello strumento, non superiore a:
1. Prodotti ortofrutticoli, pane, cereali e derivati	5 g	
2. Generi di salumeria, latticini, formaggi, carni di ogni specie animale, prodotti ittici, alimenti dolci, caffè, thè, funghi e tutti i prodotti alimentari non specificati al n. 1 e al n. 3	2 g	
3. Tartufi, spezie, erbe officinali e aromatiche	1 g	

Fonte: Decreto Ministeriale del 21 dicembre 1984 - Norme di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, modificata dalla legge 4 maggio 1983, n. 171, e dalla legge 5 giugno 1984, n. 211, sulla vendita a peso netto delle merci, Allegato

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 441/1981²¹¹ identifica la temporanea tolleranza per le merci sfuse vendute a peso netto ossia il 2,5 per cento della merce venduta e comunque non superiore a 13 grammi. L'articolo 7 del Decreto Ministeriale afferma le stesse percentuali anche per la carta o gli involucri per la pesatura, quindi, non possono superare il 2,5 cento del peso del prodotto stesso fino, in ogni caso, ad un massimo di 13 gr²¹².

Importante sottolineare che l'intero discorso riguardante gli scarti consentiti dalla legge riguarda solo le vendite in relazione al peso della merce mentre per tutte le altre forme di quantificazione ogni diversità verrà sanzionata ai sensi dell'articolo 515 del cp²¹³.

Quanto fin qui illustrato trova applicazione anche nel caso delle vendite di merci all'ingrosso così come definito dall'articolo 3²¹⁴, in cui c'è la disciplina

²¹¹ Legge 5 agosto 1981, n. 441, Art. 2, c. 2, si veda nota n. 204

²¹² Decreto Ministeriale 21 dicembre 1984, Art. 7 – Peso della carta da involgere: «La carta o gli altri tipi di involucro impiegati per la pesatura ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge non possono superare il 2,5 per cento del peso della merce stessa per le merci di peso inferiore a 520 grammi; per le merci di peso uguale o superiore non possono superare i 13 grammi. La verifica del peso della carta da involgere e degli altri tipi di involucro deve essere fatta dai competenti organi di controllo avvalendosi di strumenti di esattezza non inferiore ad un terzo del peso della carta o degli involucri stessi.»

²¹³ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VIII – Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, Capo II – Dei delitti contro l'industria e il commercio, Art. 515 – Frode nell'esercizio del commercio, si veda nota n. 84

²¹⁴ Legge 5 agosto 1981, n. 441, Art. 3: «La vendita all'ingrosso delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata, da chiunque, a peso e al netto della tara, salvo che si tratti di prodotti che possono essere venduti a pezzo o a collo a norma dell'articolo 6, lettera c). Sugli imballaggi utilizzati per i suddetti prodotti venduti a peso netto deve essere riportato esternamente, anche a mezzo di etichettatura, in aggiunta alle indicazioni previste dalle norme in vigore, il peso dell'imballaggio

di questa tipologia di vendita e l'articolo 4 definisce l'obbligo di segnalare nella documentazione relativa a operazioni disciplinate da questa legge se riferita a peso netto o al numero di prodotti²¹⁵.

L'articolo 515 del cp²¹⁶ non identifica quindi solamente la frode basata sul peso ma anche quella numerica su prodotti allo stato sfuso o venduti a prezzo per unità di prodotto ma anche quella con oggetto le vendite a collo ossia più pezzi omogenei contenuti in un imballaggio.

stesso. Per determinati prodotti di importazione il decreto di cui all'articolo 6 può consentire deroghe al disposto del comma precedente ed individuare modalità diverse dall'apposizione dell'etichetta. Le disposizioni contenute nei commi precedenti hanno effetto decorso dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.»

²¹⁵ Legge 5 agosto 1981, n. 441, Art. 4: «I contratti, i cosiddetti "conti-ricavi", la corrispondenza, la fatturazione e ogni altro atto o documento relativo alle operazioni disciplinate dalla presente legge devono fare riferimento o al peso netto o al numero dei prodotti.»

²¹⁶ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VIII – Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, Capo II – Dei delitti contro l'industria e il commercio, Art. 515 – Frode nell'esercizio del commercio, si veda nota n. 89

Truffe, Frodi e Settore Vitivinicolo: casi pratici e metodi di individuazione dei reati

L'Italia nel mondo viene riconosciuta per alcuni fondamentali prodotti da anni nella sua storia, uno di questi è il vino. La filiera vale 31,3 miliardi di euro coinvolgendo 530 mila aziende e oltre 870 mila addetti al settore. Le esportazioni Italiane continuano a crescere di anno in anno con un fatturato export cresciuto del 10% nel 2022 e il cui valore si aggira nell'intorno di 7,9 miliardi di euro con destinazioni principali gli Stati Uniti d'America per 1,8 miliardi di euro, la Germania per 1,2 miliardi e infine, il Regno Unito per 800 milioni di euro. La filiera core che riguarda la coltivazione, la produzione e la vendita vale 26,2 miliardi di euro, 16,4 per la parte produttiva e 9,8 per le vendite al dettaglio e all'ingrosso. Per questo segmento si contano circa 836 mila addetti e 526 mila aziende. Bisogna però considerare che i numeri del settore vino non si fermano a questi ma a tali devono essere aggiunti quelli della filiera di produzione delle tecnologie e i macchinari per il vigneto, la cantina e il controllo di qualità di cui anche la mia famiglia è rappresentante. Questa sezione conta 1.850 aziende e 34 mila addetti per un ammontare di 5,1 miliardi di euro.

I consumatori di vino in Italia sono 29,4 milioni di persone che corrisponde al 55% della popolazione, il 59% uomini e il 41% donne, la fascia d'età principale è quella dai 18 ai 40 anni che consuma il 34%²¹⁷.

Il nostro territorio mantiene anche nel 2022 il primato nella produzione con oltre 50 milioni di ettolitri primeggiando su Francia e Spagna²¹⁸. Nonostante la grossa produzione l'Italia cede il gradino più alto del podio alla Spagna in quantità di vino esportato e alla Francia come valore. Chiaramente la differenza principale viene data dal valore economico e di vendita che viene riservato a queste tipologie di prodotti, basti pensare che il prezzo del Prosecco viene stimato a circa euro 4,00/l mentre lo Champagne francese, si aggira su euro 28,00/l²¹⁹.

Il Veneto risulta la regione con la maggior percentuale di esportazioni sul totale nazionale, precisamente il 36%²²⁰.

La superficie vitata italiana è una delle più estese con oltre 700.000 ettari coltivati nel 2022, guardando a livello mondiale, l'Italia detiene il 10% preceduta da Cina e Francia con l'11% e Spagna con il 13%²²¹.

L'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino ha determinato

²¹⁷ Dell'Orefice G., *art. cit.*, nota n. 1, pag. 1

²¹⁸ OIV, Prospettive della produzione mondiale di vino – Prime stime 31.10.2022

²¹⁹ Conferenza Stampa di Unione Italiana Vini, Vinitaly e ISMEA, Roma, 14 marzo 2023 – consultabile sul sito www.vinitaly.com

²²⁰ Conferenza Stampa di Unione Italiana Vini, Vinitaly e ISMEA, come nota n. 219

²²¹ ISMEA, Scheda Vino 2023 – Scaricabile e consultabile nel sito www.ismeamercati.it/vino

che il nostro Paese è il primo per varietà di vigneti, dati alla mano, il 75% della superficie vitata è composta da ben 80 vigneti differenti²²².

La regione leader per produzione nell'anno precedente risulta essere il Veneto: 15.041.859 quintali di uva raccolta e 12.599.841 ettolitri di vino prodotti. Questo dato risulta molto impressionante considerando che la raccolta ha subito un aumento rispetto al 2021 di oltre il 7%. La regione conta una superficie vitata di 101.165 ettari con la presenza di 27.513 aziende per una media di 3,6 ettari ciascuna. La produzione di oltre 15 milioni di quintali vede la presenza per il 72,05% di uve DOC, il 10,54% di DOCG e il 14,52% di IGT. A livello internazionale, l'Italia risulta il paese con il maggior numero di certificazioni 526 per essere precisi, seguita poi dalla Francia che si aggira sulle 450²²³.

Dato l'ampio rilievo che le uve e i prodotti vinicoli hanno per il nostro Paese è importante contrastare nel miglior modo possibile le frodi e le truffe che derivano da queste lavorazioni. Ecco perché risulta importante per il seguente lavoro porre in primo piano tutte le possibili frodi e truffe che si possono verificare nel settore attraverso l'analisi di casi realmente accaduti e cercare di identificare poi alcune strategie per il contrasto a questi reati.

Una stima di Coldiretti pubblicata a ottobre 2022 riferisce che il corrispettivo della contraffazione del Made in Italy nel settore agroalimentare è di circa 120 miliardi di euro²²⁴. Chiaramente questi dati così grandi ricomprendono più settori di intervento ma è spaventoso l'impatto che questi hanno nel mondo, basti pensare che tutti questi prodotti venduti come falsi avrebbero potuto essere effettivamente esportati dalla nostra nazione e quindi aumentare gli introiti a livello interno.

Nel settore vitivinicolo i casi pratici che si riscontrano più spesso sono quelli di vini adulterati o sofisticati, le contraffazioni delle denominazioni, quelle sulla carta e infine quelle sul vino finale.

È importante analizzare alcuni punti chiave: nel nostro Paese la disciplina del DOC e del DOCG protegge solamente la provenienza del vino escludendo la qualità effettiva di questo. Nella zona di produzione francese la differenza di valore di un vigneto può variare di centinaia di euro in uno spazio molto ridotto a causa dell'incremento della qualità riscontrato.

È da notare che, ad oggi, la sofisticazione consiste nell'arricchimento del mosto con gli zuccheri che è comportamento vietato in Europa, salvo alcuni limitati casi, ma non in altri Paesi.

Nonostante l'impegno con cui l'intero sistema economico continua a reprimere i reati, il problema continua a dilagare. Il capitolo proseguirà con il tentativo di identificazione degli schemi di anomalia più diffusi per le varie categorie di reati attraverso un'attenta analisi dei più importanti avvenimenti

²²² OIV, si veda nota n. 218

²²³ ISMEA, Scheda Vino 2023, si veda nota n. 221

²²⁴ Dell'Orefice G., 09 maggio 2023 – Il Sole 24 Ore Radiocorriere Plus «*Tuttofood: Coldiretti, il falso made in Italy supera i 120 miliardi*»

riportati dalle più influenti testate giornalistiche di economia e agricoltura.

3.1. Contraffazione, Made in Italy e Frodi sulla Qualità

La contraffazione è uno dei problemi di maggior impatto nelle perdite riscontrate dal nostro Paese. Le ultime stime del 2022, potate alla luce durante il *Summer Fancy Food 2022*, che si terrà quest'anno a giugno, evidenziano che il falso Made in Italy agroalimentare vale circa 120 miliardi. Durante la relazione si è evidenziato che solo negli Stati Uniti l'*italian sounding* vale circa 40 miliardi di euro e rappresenta l'imitazione dei più importanti prodotti italiani²²⁵.

Nel giugno del 2021 si era stimata una perdita economica dovuta alla contraffazione di 121 miliardi di euro e attraverso un'inchiesta a livello europeo si è scoperto che un cittadino su dieci è stato tratto in inganno e ha acquistato prodotti contraffatti mentre uno su tre si è posto il quesito sull'effettiva provenienza del prodotto appena acquistato. Sempre dalla stessa analisi possiamo dedurre che i prodotti contraffatti rappresentano il 6,8% delle importazioni europee, i paesi che più sono esposti a queste tipologie di prodotti sono Bulgaria, Romania e Ungheria con percentuali di esposizione dal 19 al 15%, i paesi meno colpiti sono invece, Svezia e Danimarca con il 2 e 3%. L'Italia si trova nettamente sotto la media europea con il 6%. L'utilizzo di termini, bandiere, colori e località del nostro territorio inducono il consumatore a pensare che il prodotto sia frutto di una filiera Made in Italy anche in casi in cui il contatto con l'Italia non c'è mai stato²²⁶.

Il Ministero dello Sviluppo economico da novembre 2022, a sostegno del forte impatto del Made in Italy sul nostro Paese, diventa Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) ed è proprio il ministro Urso a voler presentare al Consiglio dei ministri una legge a tutela di questa potenza economica così copiata nel mondo²²⁷.

Il problema della contraffazione non colpisce solo il Made in Italy ma è anche un problema interno alla nostra penisola, sono sempre più presenti truffe su certificazioni di origine che danneggiano l'economia dall'interno. Per cercare di ovviare il problema, purtroppo ancora comunque molto esteso e diffuso, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha creato un'innovativa app denominata *Trust Your Wine* e presentata nel corso del Vinitaly 2017. Questa novità voleva essere uno strumento innovativo nella lotta alla contraffazione attraverso la verifica immediata delle informazioni segnalate sul tagliando adesivo indicante la denominazione di origine e il numero di serie della bottiglia e notificare alle autorità competenti eventuali dubbi sull'autenticità di tali dati. La grafica si presenta semplice e intuitiva, con la possibilità di scansione ma

²²⁵ Coldiretti, 13 giugno 2022 – «Ucraina: sale a 120 mld il falso Made in Italy a tavola»

²²⁶ Radiocorriere del Il Sole 24 Ore, 08 giugno 2021 «Ue: Enipo, 1 consumatore su 10 acquista 'falsi' senza saperlo»

²²⁷ Radiocorriere Plus del Il Sole 24 Ore, 28 aprile 2023 «Made in Italy: Urso, presto in Cdm una legge quadro contro Italian Sounding»

anche di digitare o dettare il numero di serie del contrassegno. Una volta effettuata la ricerca risulta un'immagine con il codice di controllo che deve risultare esattamente lo stesso del contrassegno sulla bottiglia e viene riportato anche il numero di tracciabilità, codice alfanumerico identificato che nella Figura 1 vista in precedenza è rappresentato dai numeri 5a e 5b²²⁸. È possibile osservare nelle schermate successive tutte le caratteristiche del prodotto quali la denominazione, la categoria, la tipologia di certificazione, la descrizione breve del prodotto, la zona di produzione comprensiva di cartina geografica dell'area, la tipologia di uvaggio utilizzato per la produzione, la descrizione delle tipologie di prodotto, attraverso un'analisi olfattiva, visiva e gustativa oltre che la spiegazione della possibile attestazione di maggior importanza come Classico, Superiore o Riserva. Viene aggiunta anche la specificazione geografica che definisce le tipologie interne alla stessa denominazione di vino in relazione alla zona di produzione, si pensi, ad esempio, al Valpolicella DOP Valpantena o Valpolicella DOP Classico. Infine, vengono date le specificazioni aggiuntive che possono riguardare menzioni di vigneti o altri dettagli specifici. Tutte le categorie di informazioni soprariportate possono essere omesse nel caso in cui il vino che viene scansionato e ricercato non possieda particolari d'interesse nel campo. Ad esempio, nella ricerca del Barbaresco DOP non vengono definite le tipologie di prodotto in quanto questa denominazione rappresenta un solo vino rosso e con un territorio ben identificato in una serie di comuni chiaramente elencati.

Nonostante questi strumenti all'avanguardia e dei disciplinari di produzione precisi e rigorosi, nel nostro Paese la frode in commercio aggravata per vino con falsa denominazione è sempre più diffusa.

Sono presenti alcuni schemi di anomalia ricorrenti nei reati di cui al paragrafo. È importante tenere sempre in considerazione che la produzione di vini con denominazione d'origine deve essere interamente compiuta nei territori ricompresi dal disciplinare di produzione, dalla raccolta dell'uva alla fase di imbottigliamento.

Le frodi in commercio aggravate in relazione alla denominazione di origine avvengono maggiormente poiché vengono consegnati campioni di prodotto per i test chimico-fisici e organolettici che sono stati prodotti, vinificati e imbottigliati in ambienti riconosciuti dalla normativa ma vengono poi conteggiati nel momento di ottenimento della certificazione anche partite di prodotto che non corrispondono in parte ai requisiti richiesti. Per rientrare nella fattispecie di cui all'articolo 517 cp²²⁹ è sufficiente che anche solo una delle materie prime, delle caratteristiche ovvero il metodo di ottenimento del prodotto non sia conforme al disciplinare.

²²⁸ Figura 1: Fascette di misura 105,0 x 17,0 mm utilizzate per le denominazioni DOC e DOCG, si veda pag. 79

²²⁹ Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VIII – Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, Capo II – Dei delitti contro l'industria e il commercio, Art. 517 – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci, si veda nota n. 110

Il campanello d'allarme dovrebbe sorgere confrontando i dati delle uve raccolte, il consumo di acqua nell'impianto, lo smaltimento degli scarti e il numero di botti per l'invecchiamento o la vinificazione. Chiaramente la questione ostica resta la difficoltà di verifica per tutte le aziende che in Italia nel 2022 si stimava fossero 255 mila unità²³⁰.

Un altro caso di contraffazione è il vino scadente rivenduto come vino di pregio. In questo caso il vino da tavola comunemente venduto a pochi centesimi al litro viene fatto passare per vini di qualità con nomi che richiedono prezzi di centinaia di euro al litro²³¹. In questo caso la frode sta nella messa in commercio di un prodotto mendace che potrebbe spingere il consumatore all'acquisto. Qui si deve porre in evidenza un problema non indifferente per l'incriminazione ai sensi dell'articolo 515 cp²³², nel momento in cui il prodotto viene consegnato al distributore finale o venduto alla clientela non è possibile svolgere alcun tipo di analisi per verificare la veridicità delle informazioni contenute nell'etichetta. La frode deve quindi necessariamente essere sventata in cantina o nel momento dello stoccaggio perché un eventuale partenza delle merci mette a repentaglio la possibilità di recupero. Il palato esperto dei sommelier potrebbe far nascere qualche dubbio sulle informazioni date ma non esistendo, al momento, un esame per la verifica dell'effettivo contenuto ed eventuale vigneto utilizzato, resta impossibile la conferma di frode. Una possibile segnalazione può, comunque, far nascere dubbi e far sì che parta un'indagine delle Autorità di Vigilanza per la verifica della cantina e del vigneto utilizzato per la produzione.

Altra faccia della contraffazione è quella relative alle bottiglie e alle etichette, soprattutto nei casi di annate e marchi che portano nomi importanti. Si pensi al Sassicaia, prodotto conosciuto anche dai non intenditori per il valore estremamente importante che assumono le bottiglie, l'annata 2015 fu definita dalla rivista *Wine Spectator* il miglior vino del mondo e questo porta grandi introiti dal punto di vista economico al marchio, sia dai grandi intenditori ma anche ai piccoli consumatori curiosi di assaggiare un tanto premiato vino. In queste occasioni si verificano le più importanti opere di frode di vino comune imbottigliato e confezionato come il pregiato Sassicaia quando invece le etichette, le veline e i sigilli sono falsificati in altri Stati²³³. L'introito economico derivato da truffe in ambiti così di nicchia sono molto elevati, si pensi che una bottiglia di Sassicaia dell'annata 2015 si aggira in media intorno a euro 342,00 per raggiungere in alcuni casi anche euro 500,00²³⁴. Anche in questo caso come nel precedente la scaletta è la stessa, vino comune, etichetta falsa di vino

²³⁰ ISMEA, Scheda Vino 2023, si veda nota n. 221

²³¹ Si veda per esempio: Dell'Orefice G., 14 ottobre 2020 – Quotidiano Agrisole «*Vino: sgominata la banda del falso Sassicaia, 2 arresti tra Toscana e Lombardia*»

²³² Codice penale, Libro Secondo – Dei delitti in particolare, Titolo VIII – Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, Capo II – Dei delitti contro l'industria e il commercio, Art. 515 – Frode nell'esercizio del commercio, si veda nota n. 89

²³³ Dell'Orefice G., *art. cit.*, nota n. 3 pag. 2

²³⁴ Prezzi medi nel mercato, aprile 2023

pregiato. Nel caso di vini a produzione limitata come il Sassicaia, l'analisi di eventuali frodi dovrebbe, a parole, risultare più semplice in quanto le cantine e il numero di bottiglie annue prodotte sono limitate e lo schema di identificazione dell'anomalia vincente potrebbe essere sul numero di bottiglie per annata in commercio.

Il termine inglese *Italian sounding* indica i prodotti spacciati come italiani nel mondo, una stima Coldiretti presenta dati preoccupanti, in media due prodotti *Made in Italy* su tre del settore agroalimentare risultano contraffatti in ogni minima parte e addirittura non hanno alcun legame produttivo e occupazionale con l'Italia. Alla settimana di anticontraffazione del 2022 il presidente di Coldiretti, il signor Prandini, ha sottolineato che le DOP più imitate all'estero sono quelle del vino. Vengono allora commercializzati prodotti dai nomi più assurdi e con assonanze simili ai più famosi vini italiani, si parla di "Meer-secco", "Perisecco" e soprattutto del "Prosek" croato che nel 2021 ha ottenuto da parte dell'Unione Europea il riconoscimento²³⁵.

Fortunatamente, soprattutto in Italia, a giovare ai produttori certificati c'è l'innalzamento della cultura eno-gastronomica che porta il consumatore finale a prestare attenzione alla provenienza e alla qualità del prodotto scelto.

Uno spiraglio di speranza è dato dalla decisione della Commissione Agricoltura dell'Europarlamento che ha votato favorevolmente la proposta di revisione delle Indicazioni Geografiche e delle Denominazioni di Origine, la proposta dovrebbe limitare la contraffazione dei marchi più amati e riconosciuti del nostro Paese e proteggerli a livello internazionale nonché valorizzare la qualità²³⁶.

3.2. Adulterazione e sofisticazione del vino

È importante ricordare che la frode ha senso di esistere qualora sia presente un vantaggio economico, secondo questo principio i vini da tavola, il cui valore di mercato è alquanto basso, difficilmente vengono adulterati. Per adulterazione si intendono tutte le pratiche che alterano la struttura originale di un alimento attraverso la sostituzione di elementi propri dell'alimento con altri di estranei, l'aumento della quantità proporzionale di uno o più componenti ovvero la sottrazione di elementi propri dell'alimento. La sofisticazione invece consiste nell'aggiungere sostanze estranee che alterano la composizione naturale dell'alimento²³⁷.

²³⁵ Dell'Orefice G., 11 aprile 2022, Radiocorriere Plus de Il Sole 24 Ore «*Vinitaly: Coldiretti, dall'acqua alla frutta gli inganni nella bottiglia*» e Radiocorriere del Il Sole 24 Ore, 08 giugno 2021 «*Ue: Enipo, 1 consumatore su 10 acquista 'falsi' senza saperlo*»

²³⁶ Dell'Orefice G., 20 aprile 2023, Radiocorriere Plus de Il Sole 24 Ore «*Dop e Igp: Cia, riforma che valorizza e tutela la qualità italiana*»

²³⁷ Cap. Tirrò Sergio, Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - «*Le frodi alimentari: concetti di adulterazione, sofisticazione, alterazione, contraffazione, pericolosità, nocività e genuinità*», documento scaricabile dal sito www.salute.gov.it

Entrambe queste frodi possono essere sventate attraverso esami di laboratorio che possono evidenziare isotopi non presenti nel nostro territorio. Le aggiunte più comuni fatte nel nostro paese sono quelle di acqua o zucchero. Nel primo caso si va a ridurre il contenuto alcolico del vino, nonostante nel nostro Paese questo sia ancora illegale, in molti stati tra cui Stati Uniti e Australia questo è legale e non solo, questi paesi hanno pure la possibilità di esportare i vini “annacquati” in nazioni dove questo è proibito. Questo provoca nel mercato una concorrenza sleale in quanto l’aggiunta di acqua risulta molto meno costosa delle aggiunte lecite possibili in UE. La comparsa di queste legislazioni controcorrenti ha fatto nettamente aumentare le società che aggiungono acqua al mosto per ridurre il grado alcolico così da restare sotto i 14° imposti da regolamento. L’unica possibilità di sventare questa frode è l’analisi chimica di tutti i mosti o i prodotti già imbottigliati per verificare la presenza di eventuali isotopi.

L’aggiunta di zuccheri invece provoca l’effetto contrario su mosti o su vini non ancora stabilizzati, anche questa pratica in Italia è vietata e riscontrabile attraverso le analisi chimiche. L’aggiunta del saccarosio spinge i lieviti presenti nel mosto a produrre più alcol e il vino che ne deriverà alla fine del processo sarà quindi di gradazione alcolica più elevata.

Essendo nel nostro Paese vietata la commercializzazione di prodotti con grado alcolico inferiore al 9%, la legislazione consente ai produttori un’alternativa, la regola del taglio, qualora il vino fosse di gradazione troppo bassa è data la possibilità di aggiungerci mosto con quantitativo di zucchero più elevato che rende il prodotto finito di grado superiore al minimo imposto.

In questo caso essendo la reazione chimica scatenata dal saccarosio semplice, classico zucchero bianco da cucina, le aziende agricole trovano più conveniente attuare una frode e aggiungere questo piuttosto che mischiare il mosto con le uve da taglio che hanno prezzi elevati.

Nel passato uno scandalo colpì l’Italia, il vino veniva adulterato con del metanolo, i produttori del vino avevano aggiunto al mosto questa sostanza di aspetto, sapore e odore simile all’etanolo presente in tutte le sostanze alcoliche ma al contrario di quest’ultimo tossico per l’organismo. La vicenda provocò la morte di numerose persone e l’intossicazione di più di un centinaio²³⁸.

L’aggiunta di zucchero e acqua non è nociva per l’uomo ma è ancora considerata illegale anche se a seguito delle nuove discipline presenti in più Stati anche nel nostro Paese si sta discutendo sulla possibilità di rendere l’aggiunta queste sostanze legali.

²³⁸ Mancini L., 04 aprile 1986 – Il Sole 24 Ore «*Vino: manette al metanolo*»

3.3. Truffe “sulla carta”

Le truffe definite dagli esperti del settore “sulla carta” sono frodi che riguardano soprattutto uve di particolare valore di mercato, in questa tipologia di frode si considera la produzione per ettaro di ogni vigneto data dal disciplinare di produzione e il suo valore. In alcune zone potrebbe faticare a raggiungere il massimale di produzione dato dalla produzione per ettaro ma una differenza di produzione anche solo del 10% comporterebbe un grave deficit per le aziende. A questo punto si ricorre quindi alla truffa, viene richiesto ad altri produttori di uve destinate a vini con denominazione d’origine la finta consegna della materia prima residua per raggiungere il massimale e alla consegna viene compilato un documento per il trasporto e la vendita. Il reo finge, a questo punto, un pagamento attraverso i più comuni mezzi e tale importo gli viene successivamente restituito, al netto della tangente per il venditore, in contanti, senza ovviamente alcun tracciamento. A questo punto, il truffatore si trova a possedere una ricevuta per l’acquisto di materia prima per la vinificazione che nella realtà non possiede. Si attiva quindi la seconda parte del procedimento, l’effettivo acquisto dell’uva, il reo consegue da viticoltori raspi di qualità simile a quella del suo vino ma economicamente pregiate perché non denominate, pagate nel mercato qualche euro in meno. Per creare una convenienza economica anche per il contadino dell’uva di qualità inferiore questi riceve un sovrapprezzo di circa metà del guadagno del produttore e quindi del doppio del prezzo della sua uva nel mercato.

A gioco concluso, il contadino produttore di uva di rango di mercato inferiore è riuscito a vendere il suo prodotto con un guadagno importante, il produttore che ha falsificato la vendita ha subito l’uscita economica della tangente dell’altro produttore ma ha risparmiato sul costo dell’uva e nonostante abbia pagato un sovrapprezzo di mercato al contadino è comunque riuscito a ottenere un vantaggio economico da ogni chilogrammo di uva che ha comprato.

Sventare questa tipologia di frode risulta quasi impossibile, bisognerebbe nel momento di acquisto di ogni partita di uva, effettuare controlli sul campo per la verifica dell’effettiva consegna.

3.4. Ricezione di finanziamenti non dovuti

Un altro ambito di applicazione delle truffe nel settore vitivinicolo è il comparto riguardante i finanziamenti, l’Unione Europea ma anche ogni singolo stato, erogano finanziamenti per lo sviluppo del settore e la promozione dei prodotti agricoli. Le società che truffano in queste circostanze si accaparrano fondi destinati a specifici ambiti della materia attraverso progettazioni “su carta” senza mai attuare ciò per cui avevano ricevuto l’investimento. In alcuni casi la procedura di frode prevede che una società ottenga il finanziamento a nome di

capogruppo e lo destini a tutti gli aventi diritto, nei casi più recenti, tali società generalmente corrispondevano alla capogruppo una percentuale dei sussidi ricevuti. In altri termini esiste un accordo apparentemente non legato al finanziamento per cui la società benefattrice del sussidio retrocede al coordinatore del progetto un importo determinato pari a una percentuale specifica del costo ammissibile che risulta in realtà un profitto non dovuto per il coordinatore²³⁹.

3.5. Una misura di identificazione: quintali/ettaro

Una misura che potrebbe contrastare la contraffazione e le frodi nel settore vitivinicolo è la produzione per ettaro. Ogni tipologia di vino ha nel suo disciplinare di produzione la quantità di quintali che può essere prodotta.

La Legge 17 luglio 2020, n. 77 che modificava il precedente DL 19 maggio 2020, n. 34, all'articolo 224, c. 3, stabilisce alla lettera a e b:

«3. All'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2021, e comunque non prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate.";

b) dopo il comma 10 è inserito il seguente: "10-bis. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione."»²⁴⁰.

Tale specificazione va a modificare la precedente legislazione che permetteva la produzione di un massimo di 50 tonnellate, con la deroga per le zone ricomprese nell'Allegato I del Decreto Ministeriale n. 0676539 del 23 dicembre 2021, aggiornato e sostituito dal Decreto n. 0212030 del 11 maggio 2022 che va aumentando le zone ricomprese nella produzione tra 30 e 40 tonnellate. Importante far notare che il legislatore lascia la possibilità a ogni regione o provincia autonoma di richiedere l'inserimento nelle categorie in deroga di eventuali aree se almeno il 25% dei produttori presenti nel Comune abbia registrato una resa produttiva superiore alle 30 tonnellate per ettaro in almeno un'annualità del quinquennio (2015-2019), sulla stessa linea, è possibile richiederne la rimozione entro il 31 gennaio di ciascun anno in base agli indirizzi di politica vitivinicola e che tengano caso dell'incidenza e dell'estensione non

²³⁹ Si veda per esempio: Cimmarusti I., Monaci S., 17 settembre 2022, Il Sole 24 Ore – «Vino e fondi Ue, ipotesi truffa per Uv e Veronafiere»

²⁴⁰ Presidente della Repubblica Italiana, Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 180 - Supplemento Ordinario n. 25. Legge 17 luglio 2020, n. 77, 2020

rivendicata a denominazioni. Tali novità sono entrate in vigore proprio nella corrente campagna vitivinicola.

Per la produzione di vini con denominazioni di origine e IGT sono presenti due macroaree di quantità massima, la produzione DOC che viene disciplinata per circa 11/13 tonnellate su ettaro e la produzione di vini DOCG che corrisponde a meno di 10 tonnellate per ettaro. Un caso particolare è la produzione di prosecco in cui il DOCG ha un valore compreso tra 12 e 13,5 tonnellate per ettaro a seconda della zona di produzione mentre il DOC ha 18 tonnellate per ettaro con un supplemento del 20% come riserva²⁴¹.

Attraverso il confronto tra il numero delle bottiglie prodotte, il quantitativo di uvaggio raccolto, quello che è stato eventualmente acquistato e il massimale di produzione potrebbe facilmente essere riconosciuta una possibile frode.

In prima linea, si potrebbe confrontare semplicemente la produzione tonnellata/ettaro con il numero di bottiglie prodotte nell'annata e verificare se questo risulta coerente, superiore o inferiore. Nel caso risulti nettamente più alto si potrebbe effettuare uno step successivo nella verifica della contabilità attraverso l'analisi degli acquisti di uva per comprendere se la notevole differenza sia giustificata. Qualora nemmeno questo punto conducesse ad una conclusione positiva allora si potrebbe procedere con eventuali perquisizioni e indagini per comprendere il motivo di tale differenza.

Ad esempio, nell'ambito della produzione del Prosecco con denominazione di origine, a prescindere dall'annata in cui ci si ritrova il numero di ettoltri e bottiglie prodotto resta pressoché costante. Il 2014 fu per questi vigneti un'annata particolarmente stringente, non solo la produzione di uva fu misera ma la qualità dell'uva fu anche scarsa, nonostante ciò, la produzione di ettoltri e bottiglie di prosecco con denominazione per l'annata fu superiore a quella dell'anno precedente.

Per validare tale ragionamento, viene riportato di seguito il calcolo delle tonnellate prodotte e delle bottiglie stoccate dal Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG. Nel 2021 gli ettari vitati totali risultavano 8.710 e le bottiglie prodotte 97,8 milioni²⁴².

Attraverso i dati evidenziati in precedenza si può calcolare il numero totale di tonnellate prodotte nel Consorzio attraverso una semplice media aritmetica, se considerassimo che tutti gli ettari abbiano prodotto il minimo considerato, 12 tonnellate/ettaro, avremmo un totale di 104.520 tonnellate mentre se considerassimo il massimo di 13,5 otterremmo 117.585. Svolgendo la media aritmetica tra i due otteniamo una produzione di circa 111.052,50 tonnellate per 8.710 ettari.

Per calcolare la produzione di litri di vino una misura degli interni al settore, anche se approssimativamente corretta, è di trasformare le tonnellate in

²⁴¹ Da Confagricoltura Rovigo, 17 giugno 2022 – «Riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a doc delle Venezie pinot grigio e stoccaggio della produzione»

²⁴² Da «Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG» – Dati 2021 – www.prosecco.it

kilogrammi e sottrarre il 30%²⁴³, si ottiene così il numero di litri prodotti. Dividendo questo valore per 0,75 si ottiene il numero di bottiglie prodotte. Ovviamente questo calcolo risulta approssimativo in quanto la produzione di ogni ettaro risulta differente e inoltre le bottiglie non sono necessariamente tutte da 0,75 L ma perfetto per verificare in maniera rapida la coerenza tra i dati riportati da ogni consorzio o produttore. Quindi una volta trasformate le tonnellate in chilogrammi si può procedere con il calcolo, 111.052,50 t corrispondono a 111.052.500 kg. A questo punto abbiamo determinato la massa di chili prodotta per 8.710 ettari, riducendola del 30% otteniamo 77.736.750 litri di prosecco in vinificazione, dividendo questo quantitativo per 0,75L otteniamo 103.649.000 bottiglie che risulta coerente con il risultato evidenziato dal report di vendemmia in quanto bisogna tenere a mente che non necessariamente la produzione per ettaro risulta la media tra 12 e 13,5 e soprattutto le bottiglie per il prosecco DOCG hanno in Italia tre differenti dimensioni, la mezza da 0,375 L, la classica da 0,75 L e la Magnum da 1,5 L.

Nell'approfondire l'analisi ho svolto anche la verifica della vendemmia 2020 che riportava dati molto simili, 8712 ettari vitati, 97,1 milioni di bottiglie prodotte²⁴⁴. Svolgendo i calcoli come sopra, mi sono risultate circa 103.672.800 bottiglie che sono coerenti con i dati riportati.

²⁴³ Dati utilizzati dagli enologi del settore per approssimare i calcoli della produzione annuale

²⁴⁴ Da "Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG" – Dati 2020 – www.prosecco.it

Conclusioni

L'analisi di questo settore per me così fondamentale è risultata molto interessante anche se in alcuni punti ostica. Risulta molto difficile per chi non appartiene alla filiera della produzione del vino analizzare e comprendere gli agguati che si celano all'interno.

La forte apertura internazionale che le aziende della mia famiglia hanno mi ha permesso di scoprire vinificazioni e metodi produttivi diversi ma la forte radicazione territoriale delle stesse mi ha aiutato nel comprendere che il nostro Paese era il soggetto perfetto per un'analisi di questo tipo. Con il passare degli anni, il valore del Made in Italy nel mondo è andato crescendo e uno dei settori predominanti è quello agroalimentare e del vino.

Negli anni il concetto di buon vino è andato crescendo e con esso la voglia e l'interesse del mondo per conoscere il nostro primato. È quindi scontato che la crescita profonda che hanno avuto le nostre vendite in relazione a questo aumento di visibilità, abbia allo stesso modo portato a una maggiore concorrenza tra le cantine e accresciuto soprattutto quella sleale. In un settore che produce fatturato a nove zeri è normale voler primeggiare, una perdita anche minima di valore nel settore comporta un mancato profitto di diverse migliaia di euro.

Il lavoro ha approfondito nel primo capitolo la legislazione antiriciclaggio andando a evidenziare l'importanza della collaborazione sovranazionale per arginare il problema. Si è analizzata la forte difficoltà dell'armonizzazione minima tra i paesi dell'Unione Europea susseguitasi con numerose Direttive poi recepite internamente dagli stati fino all'arrivo alla base della lotta moderna con l'approccio basato sul rischio e imperniato su tre pilastri, l'adeguata verifica della clientela, la conservazione dei dati e le segnalazioni di operazioni sospette alle autorità di vigilanza. L'analisi storica dell'arrivo a quest'ultimo approccio ha permesso di comprendere nel dettaglio il numero rilevante di normative comunitarie e nazionali che si sono susseguite per lo sviluppo di una legislazione coerente in tutti gli stati. Si è anche evidenziato come l'Italia sia sempre stata un punto di riferimento per gli altri paesi grazie a una delle fonti normative più sviluppate.

Nel secondo capitolo si è svolta un'analisi approfondita dei reati di truffa, frode nell'esercizio del commercio e indebita percezione. Sono questi, infatti, i reati che maggiormente colpiscono il settore vitivinicolo e solo attraverso una comprensione chiara delle fattispecie suddette è possibile un'analisi più pratica come quella avvenuta nel terzo capitolo.

Non è banale la distinzione di truffa e frode nell'esercizio del commercio, termini comunemente utilizzati come sinonimi ma che nella realtà dei fatti identificano fattispecie distinte. È necessario comprendere le differenze di portata delle norme che si celano dietro specifiche terminologie usate dal legislatore per poter poi comprendere appieno l'ambito di applicazione delle

stesse ai casi pratici. Come si è potuto evincere, in alcuni casi tali regole lasciavano spazi grigi di applicazione motivo per cui negli anni la quantità e la specificità è andata aumentando.

Poste queste basi ampie e complete, è stato possibile concludere l'analisi con una carrellata delle truffe e frodi in commercio nel settore vitivinicolo, dove l'intento primario era quello di evidenziare gli schemi di anomalia che si verificano nella filiera mentre quello successivo l'identificazione di alcuni strumenti per la tempestiva scoperta di questi reati. L'analisi ha evidenziato che uno dei metodi più rapidi, almeno sulla carta, è quello dell'analisi della produzione per ettaro. Attraverso semplici calcoli matematici si riesce a ipotizzare un numero di bottiglie standard prodotte e lo si può confrontare con quelle dichiarate dalla cantina. Chiaramente il numero non risulta preciso perché i dati utilizzati per il calcolo sono medie di annate precedenti usate dai produttori per permettere una veloce comprensione del volume produttivo. È però importante notare che nonostante l'approssimazione, questo è comunque un buon metodo, una differenza del numero di bottiglie molto elevata tra la previsione e la realtà implica una possibile vendita illegale oppure un'aggiunta di vino diverso a quello dichiarato.

È soddisfacente che l'analisi condotta sul Consorzio di Tutela Prosecco Superiore Valdobbiadene DOCG abbia riportato che il numero di bottiglie prodotte era coerente con le dichiarazioni tanto per la vendemmia 2020 che per il 2021. È infatti importante sottolineare che nei nostri calcoli approssimativi, il quantitativo di bottiglie prodotte effettivamente era inferiore a quello previsto poiché resta da considerare che nei calcoli si utilizza la misura unica di 0,75 litri per le bottiglie mentre nella realtà le grandezze potrebbero essere differenti.

Resta l'impegno del legislatore a voler proteggere tutti quei piccoli e grandi viticoltori che in maniera lecita producono il loro ottimo vino.

Dal 1978 quando è stata riconosciuta la prima definizione di riciclaggio ad oggi, dove le sfumature di quella stessa definizione sono andate implementandosi, la nostra legislazione è riuscita a contrastare ed eliminare numerosissimi casi di reati, anche grazie alla sempre maggiore partecipazione della cittadinanza. È necessario creare un sistema legislativo ma anche un popolo istruito.

L'elaborato ha evidenziato numerosi casi di possibili frodi ma ha anche messo in risalto un mondo, quello vitivinicolo, che è diventato un business. Ormai non si produce più in relazione all'annata ma si produce ciò che si sa di poter vendere, dimenticando il forte legame del vino con la natura.

È importante per combattere le truffe e le frodi che sono state identificate che si faccia un passo indietro tornando a scoprire quei valori e quelle tradizioni che rendevano la vinificazione e la produzione familiari perché, a prescindere da ciò che si crede, l'amore per il buon vino è un valore trasmesso di generazione in generazione e che continuerà a esistere solo se ci dimenticheremo del vantaggio economico che ne deriva per tornare a concentrarci sul prodotto finale.

Il settore sta molto a cuore a me e a tutta la mia famiglia e la speranza è quella di poterlo vedere prosperare ed eccellere per lunghi anni. L'unico ostacolo che resta tra la realizzazione del sogno e la realtà è l'eliminazione di tutte le figure ree all'interno della filiera per permettere la nascita di un settore basato sulla meritocrazia e sull'eccellente produzione.

Bibliografia

- [1] Alimenti. Frode Tossica, n. 147 (Corte di Cassazione Dicembre 15, 1967).
- [2] Ansa. (2023, Marzo 23). Frode sul vino, perquisizioni in 30 cantine e aziende. *Ansa.it*.
- [3] Banca d'Italia. (2008, Maggio 06). Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 105 - Supplemento Ordinario n. 113. Circolare n. 263, 27 Dicembre 2006. *Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*.
- [4] Banca d'Italia. (2010, Ottobre 01). Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 230. Provvedimento 24 agosto 2010. *Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari*.
- [5] Banca d'Italia. (2018, Aprile). Documento per la consultazione. *Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela*.
- [6] Banca d'Italia. (2019, Agosto 13). Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 189. Provvedimento del 30 luglio 2019. *Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*.
- [7] Banca d'Italia. (2019, Aprile 08). Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 83. Provvedimento 26 marzo 2019. *Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*.
- [8] Banca d'Italia. (2020, Aprile 03). Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 89. Provvedimento 24 marzo 2020. *Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*.
- [9] Bocalon, L. (2023, Marzo 23). Frodi sul vino: partita da Udine, l'inchiesta coinvolge anche Treviso. *TGR Veneto*.
- [10] Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano. *Divisione di verifica*. Tratto da <https://www.camcom.bz.it/it/servizi/regolazione-del-mercato/ufficio-metrico/metrologia-legale/titolari-strumenti/strumenti-pesare/divisione-di-verifica>
- [11] Cap. Tirrò, S., & Comando Carabinieri per la tutela della salute. Le frodi alimentari: concetti di adulterazione, sofisticazione, alterazione, contraffazione, pericolosità, nocività e genuinità.
- [12] Cass. pen. Mass. ann., n. 709, m. 1268 (Cassazione Penale Giugno 01, 1965).
- [13] Cassazione Penale, Sezione III, n. 8662 (Cassazione Penale Giugno 05, 1998).
- [14] Castaldi, G., & Clemente, C. (Febbraio 2023). *Quaderni dell'antiriciclaggio - analisi e studi. La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli. Numero 20*. Banca d'Italia e UIF.
- [15] *Ceviq s.r.l. - Certificazione Vini e Prodotti Italiani di Qualità*. Tratto da Sito Web Ceviq: <http://www.ceviq.it/>

- [16] Cimmarusti, I. (2023, Maggio 23). Made in Italy, il falso muove un business da 90 miliardi. *Il Sole 24 Ore*.
- [17] Cimmarusti, I., & Monaci, S. (2022, Settembre 17). Vino e fondi Ue, ipotesi truffa per Uiv e Veronafiere. *Il Sole 24 Ore*.
- [18] Coldiretti. (13 Giugno 2022). Ucraina: sale a 120 mld il falso Made in Italy a tavola.
- [19] Coldiretti. (2019, Luglio 11). Vino adulterato, +75% frodi smascherate nell'ultimo anno.
- [20] Confagricoltura Rovigo. (2022). Riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a doc delle Venezie pinot grigio e stoccaggio della produzione.
- [21] Conferenza diplomatica di Nizza. (1957, Giugno 15). Classificazione di Nizza, XI ed., revisione del 01 gennaio 2022. *Classificazione internazionale dei prodotti e servizi ai fini della registrazione dei marchi*.
- [22] Consiglio dell'Unione Europea. (1990, Novembre 15). Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, n. 267. *Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope*. Vienna.
- [23] Consiglio dell'Unione Europea. (1991, Giugno 28). Gazzetta Ufficiale Europea, n. 166 - serie L. Direttiva Comunità Europea n. 308. *Prevezione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite*.
- [24] Consiglio dell'Unione Europea. (1992, Luglio 24). Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 208 .Regolamento (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992. *Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari*.
- [25] Consiglio dell'Unione Europea. (2006, Marzo 31). Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 93/12. Regolamento (CE) n. 510/2006 del 20 marzo 2006. *Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari*.
- [26] Consiglio d'Europa. (2005, Maggio 16). Série des Traités du Conseil de l'Europe, n. 198. *Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo*.
- [27] Consorzio del Vino Brunello di Montalcino. (2016, Dicembre 21). Contraffazioni: nuovo caso che colpisce i big del vino toscano.
- [28] Consorzio di Tutela Prosecco Superiore. (2021). *Dati 2021 Denominazione Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG*.
- [29] Consorzio di Tutela Prosecco Superiore. (2020). *Risultati 2020 delle attività produttive della denominazione Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG*.
- [30] Correrà, C. (2002). *La difesa del consumatore dalle frodi in commercio* (3 ed.). Milano, Giuffrè.
- [31] Cronache di Gusto. (2017, Ottobre 18). Il Sauvignon alterato con il "lievito magico": in 41 patteggiano la pena. *Cronache di gusto - Giornale online di enogastronomia*.
- [32] D'Agostino Panebianco, M. (2020). *Antiriciclaggio. Vademecum per l'operatore* (ed. 2020). Roma, Bancaria Editrice.

- [33] Dall'Orefice, G. (2022, Dicembre 02). Export di vino verso il nuovo record di 8 miliardi (+12%) nel 2022 - Dollaro forte, diversificazione dei mercati e ripresa del turismo sono stati i fattori vincenti, in attesa di un anno pieno di incognite. *Il Sole 24 Ore*.
- [34] Del Rey, R., & Piccoli, F. (Dicembre 2020). *Documento realizzato nell'ambito del Programma Rete, Rurale Nazionale 2014-20, Piano di azione biennale 2019-20, Scheda progetto Ismea 10.1 Internazionalizzazione*.
- [35] Dell'Orefice, G. (2021, Novembre 12). Mipaaf: sequestrati vini per un milione di euro per scarsa tracciabilità. *Radiocorriere Plus de Il Sole 24 Ore*.
- [36] Dell'Orefice, G. (2018, Aprile 27). Bloccate in Italia 900 tonnellate di zucchero destinate all'arricchimento del vino. *Quotidiano Agrisole*.
- [37] Dell'Orefice, G. (2020, Ottobre 14). "Vino: sgominata la banda del falso Sassicaia, 2 arresti tra Toscana e Lombardia". *Quotidiano Agrisole*, p. 2.
- [38] Dell'Orefice, G. (2020, Febbraio 11). Bellanova: rimossi nel Regno Unito i dispenser automatici di falso Prosecco. *Quotidiano Agrisole*.
- [39] Dell'Orefice, G. (2020, Marzo 12). Vino: la Cassazione conferma, i wine kit sono un inganno per il consumatore. *Quotidiano Agrisole*.
- [40] Dell'Orefice, G. (2020, Febbraio 21). Vino: Mipaaf, sequestrati nel Lazio un milione di litri sofisticati. *Radiocorriere de Il Sole 24 Ore*.
- [41] Dell'Orefice, G. (2020, Febbraio 22). Vino: nel Lazio sequestrato dall'Icqrf un milione di litri di prodotto sofisticato. *Quotidiano Agrisole*.
- [42] Dell'Orefice, G. (2021, Luglio 05). Vino: Mipaaf, sequestrati prodotti sofisticati per un valore di 500mila euro. *Radiocorriere Plus de Il Sole 24 Ore*.
- [43] Dell'Orefice, G. (2022, Febbraio 19). Torna la vendita di vino sfuso imbottigliato fuori zona. *Il Sole 24 Ore*.
- [44] Dell'Orefice, G. (2022, Aprile 11). Vinaly: Coldiretti, dall'acqua alla frutta gli inganni nella bottiglia. *Radiocorriere Plus de Il Sole 24 Ore*.
- [45] Dell'Orefice, G. (2023, Aprile 20). Dop e Igp: Cia, riforma che valorizza e tutela la qualità italiana. *Radiocorriere Plus de Il Sole 24 Ore*.
- [46] Dell'Orefice, G. (2023, Maggio 09). Tuttofood: Coldiretti, il falso made in Italy supera i 120 miliardi. *Il Sole 24 Ore Radiocorriere Plus*.
- [47] Dell'Orefice, G. (2023, Marzo 23). Vinaly punta sui mercati esteri - L'export da record sfiora gli 8 miliardi. *Il Sole 24 Ore*.
- [48] Di Majo, A. (2023). *Codice civile. Con la Costituzione, i trattati U.E. e le principali norme complementari*. Giuffrè.
- [49] Direttore Generale delle Politiche internazionali e dell'Unione Europea. (2022, Maggio 13). *Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 111. Modifica dell'allegato I del decreto 23 dicembre 2021, concernente la deroga alla resa massima di uva ad ettaro nelle unità vitate iscritte a schedario, diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP*.
- [50] Dolcini, E., & Gatta, G. L. (2023). *Codice Penale e norme complementari*. Giuffrè.
- [51] Export vino italiano 2022 - Lo scorso anno l'export di vino italiano ha raggiunto il record in valore: 7,9 mld di euro (+9,8%), a volumi invariati

- (-0,6%). (2023). *Mercato Globale.it*.
- [52] FATF. *Financial Action Task Force*. Tratto da www.fatf-gafi.org
- [53] Finma. Tratto da <https://www.finma.ch/it>
- [54] Finma. *Altri organismi internazionali*. Tratto da <https://www.finma.ch/it/finma/cooperazione-internazionale/policy-e-regolamentazione/altri-organismi-internazionali/>
- [55] Finma. *Autorità europee di vigilanza*. Tratto da <https://www.finma.ch/it/finma/cooperazione-internazionale/policy-e-regolamentazione/autorita-europee-di-vigilanza/>
- [56] Cassazione Penale, Frodi in commercio, industria, agricoltura, sentenza n. 17686 (Aprile 29, 2019).
- [57] GAFI. (1990). Ultimo aggiornamento del Febbraio 2023. *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*.
- [58] Gazzilli, N., Lorenzini, N., & Mazzonetto, S. (2021). *Il rischio di riciclaggio e autoriciclaggio nei reati tributari e frodi fiscali*. Padova, Libreriauniversitaria.it.
- [59] Governo Italiano. (1992, Marzo 05). Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 54 - Supplemento Ordinario n. 49. Legge 19 febbraio 1992, n. 142. *Ripubblicazione del testo della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991)", corredato delle relative note*.
- [60] Il ministro Catania: frode alimentare sventata nell'isola. (2012, Luglio 10). *La nuova Sardegna*.
- [61] International Organisation of Vine and Wine. (2022). *World Wine Production Outlook - OIV First Estimates*.
- [62] ISMEA. (Aprile 2023). *L'Italia del vino - scheda di settore*.
- [63] *ISMEA Mercati - Vino*. Tratto da www.ismeamercati.it/vino
- [64] Italbrevetti. (2017, Aprile 14). Tratto da <https://italbrevetti.it/i-marchi-di-qualita-dei-vini-italiani-igt-doc-e-docg-quali-sono-le-differenze/>
- [65] Lionello, M. (1986, Aprile 04). Vino: manette al metanolo. *Il Sole 24 Ore*.
- [66] Machina Grifeo, F. (2022, Novembre 10). Barolo, frode in commercio per la vinificazione a 300 metri dalla DOCG. *Norme&tributi Plus Diritto de Il Sole 24 Ore*.
- [67] Made in Italy: Urso, presto in Cdm una legge quadro contro Italian Sounding. (2023, Aprile 28). *Radiocorriere Plus de Il Sole 24 Ore*.
- [68] Marzialetti, S. (2019, Febbraio 14). Agromafie, volume d'affari a 24,5 miliardi: un business in crescita del 12,4% nel 2018. *Quotidiano Agrisole*.
- [69] Marzialetti, S. (2023, Gennaio 18). Agroalimentare: Coldiretti, record storico per l'export a 60 miliardi di euro +17%). *Quotidiano Agrisole*.
- [70] Marzialetti, S., & Dell'Orefice, G. (2018, Ottobre 11). Vino, 2 milioni di litri sequestrati a Imola per sospetta frode amministrativa. *Quotidiano Agrisole*.
- [71] Ministero della Salute. (2022). *Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2020-2022*.

- [72] Ministero della Salute. (30 Novembre 2020). *Relazione Annuale al PNI 2019*.
- [73] Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. (2022, Maggio 2015). Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 111. Decreto 4 maggio 2022. *Decreto n. 0676539 del 23/12/2021 - Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 8 comma 10-bis: deroga alla resa massima di uva ad ettaro nelle unità vitate iscritte a schedario, diverse da quelle rivendicate per produrre vini a D.O.P. e a I.G.P.*
- [74] Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. (2023). *Informazioni strutturali settore vitivinicolo*. Tratto da <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13123>
- [75] Ministero dell'Economia e delle Finanze. (2014-2019). *Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva - Aggiornamenti per gli anni 2014-2019 a seguito della revisione dei conti nazionali apportata dall'Istat*.
- [76] Ministero dell'Economia e delle Finanze. (2021). *Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva - Anno 2021*.
- [77] Ministero dell'Economia e delle Finanze. (2022). Documento di Economia e Finanza 2022 - Nota di aggiornamento. *Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva - Anno 2022*.
- [78] Ministero dell'Economia e delle Finanze. *Prevenzione dei Reati Finanziari*. Tratto da Dipartimento del Tesoro: www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari
- [79] Ministero Industria, Commercio e Artigianato. (1984, Dicembre 29). Gazzetta Ufficiale, n. 356. Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 21 dicembre 1984. *Norme di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, modificata dalla legge 4 maggio 1983, n. 171, e dalla legge 5 giugno 1984, n. 211, sulla vendita a peso netto delle merci*.
- [80] Ministro della Sanità. (1965, Aprile 22). Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 101 - Supplemento Ordinario. *Disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari*.
- [81] Ministro della Sanità. (1993, Gennaio 09). Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 06. Decreto 06 novembre 1992, n. 525. *Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari*.
- [82] Ministro della Sanità. (1996, Aprile 24). Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 96 - Supplemento Ordinario n. 69. Decreto Ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209. *Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE*.
- [83] Ministro Politiche Agricole, Alimentari, Forestali. (2020, Aprile 08).

- Gazzetta Ufficiale. Serie Generale n. 93. Decreto 27 febbraio 2020. *Caratteristiche, diciture, modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata.*
- [84] Nas. (2023, Marzo 24). *Ministero della Salute*. Tratto da Carabinieri NAS Udine: frode su vini DOP e IGP, coinvolti circa 30 soggetti tra cantine, imprese agricole e ditte di trasporto: https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_2_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=nas&id=2453
- [85] OAS. Tratto da Inter-American Drug Abuse Control Commission: <http://www.cicad.oas.org>
- [86] OAS. Tratto da CICTE: Inter-American Committee against Terrorism: www.oas.org/en/sms/cicte/
- [87] Parlamento Europeo, & Consiglio dell'Unione Europea. (2015, Giugno 05). Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, n. L 141/73. Regolamento (UE) 2015/847. *Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.*
- [88] Parlamento Europeo, & Consiglio dell'Unione Europea. (2001, Dicembre 28). Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, n. L 344. Direttiva n. 97. *modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione.*
- [89] Parlamento Europeo, & Consiglio dell'Unione Europea. (2005, Novembre 15). Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, n. L 309. *Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.*
- [90] Parlamento europeo, & Consiglio dell'Unione Europea. (2006, Dicembre 12). Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, n. L 376/36. Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006. *Servizi del mercato interno.*
- [91] Parlamento europeo, & Consiglio dell'Unione Europea. (2012, Dicembre 14). Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 343/1. Regolamento (UE) n. 1151/2012 del 21 novembre 2012. *Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.*
- [92] Parlamento Europeo, & Consiglio dell'Unione Europea. (2015, Maggio 20). Direttiva 2015/849. *Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.*
- [93] Parlamento Europeo, & Consiglio dell'Unione Europea. (2018, Giugno 19). Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, n. 156/43. Direttiva n. 843. *Modifica la direttiva (UE) 2015/849.*
- [94] Patrizia, M. (2022, Dicembre 20). Illecito 231 per la vendita di falsi prodotti doc. *Il Sole 24 Ore.*
- [95] Presidente della Repubblica. (1990, Maggio 25). Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 120. Legge 19 marzo 1990, n. 55. *Ripubblicazione del testo della legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità*

sociale.

- [96] Presidente della Repubblica Italiana. (1962, Giugno 04). Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 139. Legge 30 aprile 1962 n. 283. *Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.*
- [97] Presidente della Repubblica Italiana. (1965, Giugno 05). Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 138. Legge 31 maggio 1965, n. 575. *Disposizioni contro la mafia.*
- [98] Presidente della Repubblica Italiana. (1978, Novembre 11). Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 316. Legge 26 ottobre 1978, n. 690. *Adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati.*
- [99] Presidente della Repubblica Italiana. (1980, Agosto 02). Gazzetta Ufficiale n. 211. Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391. *Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E.*
- [100] Presidente della Repubblica Italiana. (1980, Luglio 16). Gazzetta Ufficiale, n. 193. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327. *Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.*
- [101] Presidente della Repubblica Italiana. (1980, Febbraio 07). Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 37. *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica.*
- [102] Presidente della Repubblica Italiana. (1981, Agosto 10). Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 218. Legge 5 agosto 1981, n. 441. *Vendita a peso netto delle merci.*
- [103] Presidente della Repubblica Italiana. (1981, Novembre 30). Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 329 - Supplemento Ordinario. Legge 24 novembre 1981 n. 689. *Modifiche al sistema penale.*
- [104] Presidente della Repubblica Italiana. (2000, Marzo 31). Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 76. Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000. *Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.*
- [105] Presidente della Repubblica Italiana. (2005, Ottobre 08). Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 235 - Supplemento Ordinario n. 162. Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. *Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.*
- [106] Presidente della Repubblica Italiana. (2007, Dicembre 14). Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 290 - Suppl. Ordinario n. 268. *Decreto Legislativo, 21 Novembre 2007, n. 231.*

- [107] Presidente della Repubblica Italiana. (2014, Dicembre 17). Legge n. 186/2014 - Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 292. *Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio.*
- [108] Presidente della Repubblica Italiana. (2016, Dicembre 28). Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 302. Legge 12 dicembre 2016, n. 238. *Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.*
- [109] Presidente della Repubblica Italiana. (2017, Giugno 19). Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 140 - Suppl. Ordinario n. 28. *Decreto Legislativo, 25 Maggio 2017 n. 90.*
- [110] Presidente della Repubblica Italiana. (2020, Luglio 18). Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 180 - Supplemento Ordinario n. 25. Legge 17 luglio 2020, n. 77. *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*
- [111] Redazione Ansa . (2021, Novembre 23). *Vino adulterato, sequestrati 700mila euro . Ansa.*
- [112] Regione del Veneto. (2022, Ottobre 04). Deliberazione della Giunta Regionale, n. 1208. *Bando biennale per le annualità 2023-2024 (per anticipo fondi 2023) della misura investimenti del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. Regolamento (UE) n. 1308/2013 articolo 50. CR n. 92 del 6 settembre 2022.*
- [113] Regione del Veneto. (2023). *Agricoltura e Foreste.* Tratto da <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/contributi-aziende-vitivinicole>
- [114] Sardi de Letto, F., & Levori, L. (2023). *La tutela giuridica del marchio. Distribuzione selettiva, esclusiva e libera* (Marzo 2023 ed.). Milano: Key Editore.
- [115] Sicurezza alimentare: Gdf sequestra un milione di litri di vino. (2021, Luglio 21). *Radiocorriere Plus de Il Sole 24 Ore.*
- [116] Sistema Prosecco vince in Ucraina: condannata la società del "vino falso". (2018, Novembre 12). *Quotidiano Agrisole.*
- [117] Soffisticato sistema fraudolento per vendere vino: indagati i vertici di una società vitivinicola. (2015, Giugno 18). *Bologna Today.*
- [118] Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 202. (1993, Agosto 28). *Convenzione europea sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato.* Strasburgo.
- [119] TGR Sicilia. (2023, Maggio 10). *Truffa su quote vigne, sequestrati beni per oltre un milione di euro a imprenditore del vino. TGR Sicilia.*
- [120] Tringali, G. (2016, Dicembre 12). *Indebita percezione e truffa ai danni dello Stato: i confini tra le due fattispecie. Altalex.*

- [121] Ue: Euipi, 1 consumatore su 10 acquista 'falsi' senza saperlo . (2021, Giugno 08). *Radiocorriere de Il Sole 24 Ore*.
- [122] UIF. *Organizzazione internazionale*. Tratto da Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia: uif.bancaditalia.it/sistema-antiriciclaggio/organizzazione-internazionale/
- [123] Unicredit. (05 Maggio 2021). *Forum delle economie: focus sull'industria del vino*.
- [124] Unione Europea. *EUIPO, Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà intellettuale*. Tratto da <https://euipo.europa.eu>
- [125] *Unione Italiana Vini*. Tratto da <https://www.unioneitalianavini.it/>.
- [126] *Valoritalia*. Tratto da Sito Web Valoritalia: <https://www.valoritalia.it/>
- [127] Vanzetti, A. (2013). *Codice della proprietà industriale*. Milano: Giuffrè Editore.
- [128] Veneto Agricoltura. (2022, Dicembre 22). Vitivinicolo Veneto 2022: oltre 15 mln di quintali di uva prodotta per quasi 12,6 mln di ettolitri di vino. *Veneto Agricoltura*.
- [129] *Vinitaly*. Tratto da www.vinitaly.com
- [130] Vinitaly, Unione Italiana Vini, & ISMEA. (2023). Vino (Oss. UIV-ISMEA-Vinitaly): Export vino 2022, record in valore +9.8% (7,9 MLD di euro), volumi piatti -0,6%. *Comunicato Stampa Vinitaly, UIV e ISMEA*, (p. 6). Roma.
- [131] Vino: Catania, sequestrati 2,500 ettolitri a denominazione d'origine. (2012, Luglio 15). *LiberoQuotidiano.it*.
- [132] Wine News. (2022). Alimentare e frodi, nel settore del vino quasi un terzo dei controlli. *Wine News - The pocket wine web site in Italy*. Tratto da Wine News - The pocket wine web site in Italy.